

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 158. Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regioni a statuto ordinario - Abruzzo - Competenza legislativa - Cooperative a prevalente presenza giovanile -
Reintegrazione degli organici - Non fondatezza.
(Legge reg. Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981).
(Cost., artt. 3, 97 e 117).
Regioni a statuto ordinario - Abruzzo - Competenza legislativa - Cooperative a prevalente presenza giovanile -
Convenzioni con enti locali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
(Legge reg. Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981).
(Cost., art. 128) Pag. 11
- N. 159. Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Assicurazione (imprese di) - Esercizio di assicurazione R.C.A. - Impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa - Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Contratti - Disdetta dell'assicurato -
Sospensione biennale - Non fondatezza.
(D.-L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738, art. 2, primo comma).
(Cost., artt. 3 e 41) » 15
- N. 160. Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Imprese operanti nei territori terremotati della Sicilia -
Riattivazione o installazione di nuovi impianti - Esenzione decennale dalle imposte dirette sui redditi -
Esclusione per l'I.r.pe.f. - Inammissibilità.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 40, quarto comma).
(Cost., artt. 3, 41 e 53) » 18
- N. 161. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Regimi speciali: agricoltura - Coesistenza con il regime delle cessioni
all'esportazione - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 8, 34 e 38).
(Cost., artt. 3, 44 e 53) » 20

- N. 162. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Regioni a statuto ordinario - Lazio - Viabilità rurale - Rifinanziamento delle spese previste - Manifesta inammissibilità.
 (Legge reg. Lazio riapprovata il 28 luglio 1977).
 (Cost., artt. 117 e 81, quarto comma) Pag. 22
- N. 163. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Regioni a statuto ordinario - Riconduzione nell'ambito della finanza pubblica allargata - Manifesta infondatezza.
 (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, *in toto* e artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58).
 (Cost., artt. 117, 118, 119 in relazione alla legge 5 agosto 1978, n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8) » 23
- N. 164. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Regioni a statuto ordinario - Autonomia finanziaria - Riduzione di risorse non vincolate - Obbligo di destinazione prioritaria di mezzi finanziari iscritti a bilancio ai progetti ammissibili ai benefici C.E.E. - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11, artt. 2, 4 e 5).
 (Cost., artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123).
 Regioni a statuto ordinario - Autonomia finanziaria - Limiti derivanti da disposizioni riprese da decreti-legge decaduti - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 26 novembre 1981, n. 677, artt. 2, 4 e 5 e relativa legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 11, art. 2).
 (Cost., artt. 70 e 77) » 25
- N. 165. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Province autonome - Trento e Bolzano - Obbligo di versamento di fondi ad altri enti tramite le tesorerie dello Stato - Manifesta infondatezza.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 44).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, e 16).
 Province autonome - Interventi sull'agricoltura e infrastrutture a tutela di beni ambientali e culturali - Approvazione del C.I.P.E. - Manifesta infondatezza.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 56).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16; dd.P.R. 1° gennaio 1973, n. 690, 22 marzo 1974, nn. 381 e 279) » 27
- N. 166. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Accesso dei cittadini agli ambulatori o strutture convenzionate - Autorizzazione preventiva delle U.S.L. - Obbligo di partecipazione alle spese relative alle prestazioni di laboratorio di analisi - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 29 maggio 1981, n. 252, artt. 1, secondo comma, 2, primo e terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 32 e 33) » 29
- N. 167. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Riserve di caccia - Costituzione e gestione - Ammissione di soci alle riserve - Delega di funzioni amministrative alla Federazione italiana Caccia - Pagamento di quote associative - Manifesta inammissibilità.
 (Legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, *in toto* e artt. 1, 3 e 10).
 (Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 11, 12, 58 e 60).
 (Cost., artt. 3, 18 e 97) » 30

- N. 168. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni - Falsificazione di documenti di accompagnamento di beni viaggianti - Sanzioni penali - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11; legge 10 maggio 1976, n. 249, art. 7).
 (Cost., artt. 23, 25, 76 e 77). Pag. 33
- N. 169. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Imposta locale sui redditi (I.lo.r.) - Società - Redditi fondiari - Tassazione separata - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3, 53 e 77, primo comma) » 35
- N. 170. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Successioni e donazioni (imposta sulle) - Beni alienati negli ultimi sei mesi di vita del dante causa - Detrazione limitata alle somme reinvestite nell'acquisto di beni indicati nella dichiarazione - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 9).
 (Cost., artt. 76, 3 e 53).
Successioni e donazioni (imposta sulle) - Imposta globale - Ripartizione *pro quota* tra gli eredi - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53). » 36
- N. 171. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Autoveicoli e autoscafi (tassa sugli) - Autoveicoli con motori diesel - Sovrattassa annuale - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge 30 novembre 1976, n. 786, art. 8; d.-l. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, art. 9).
 (Cost., artt. 3 e 53). » 38
- N. 172. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Successioni e donazioni (imposta sulle) - Detrazioni - Aliquote d'imposta - Limite esente - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8, n. 2; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 4, 6, 12 e 17; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 32).
 (Cost., art. 3).
Successioni e donazioni (imposta sulle) - Detrazioni - Aliquote - Limite esente - Manifesta infondatezza.
 (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8, n. 2; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 4, 6, 12 e 17; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 32).
 (Cost., artt. 29, primo comma, 42, ultimo comma, e 53). » 39
- N. 173. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Infortunati sul lavoro - Prevenzione - Verifiche e controlli sullo stato di sicurezza degli impianti - Potere di diffida a regolarizzare - Omessa attribuzione all'E.N.P.I. - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 398).
 (Cost., art. 3) » 41

- N. 174. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Lavoro (rapporto di) - Permessi sindacali - Retribuzione - Maggiorazioni spettanti per lavori continuativi su turni - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 20, primo comma, 23, primo comma).
 (Cost., art. 3) Pag. 42
- N. 175. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Lavoro (rapporto) - Cessazione - Omessa comunicazione entro quattro giorni dell'avvenuto licenziamento - Accertamento d'ufficio - Pena - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 1° luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 459, art. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) » 43
- N. 176. Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Stato civile - Cognome dei figli legittimi - Attribuzione del cognome paterno con esclusione di quello materno - Manifesta inammissibilità.
 (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, artt. 71, 72, ultimo comma, e 73).
 (Cost., artt. 2, 3, 29 e 30) » 44
- N. 177. Sentenza 10-18 febbraio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Farmacia - Farmacie vacanti o di nuova istituzione - Regioni e province autonome - Mancata indicazione di bandi di concorso - Nomina di commissario *ad acta* da parte del commissario del Governo - Illegittimità costituzionale.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 5).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 87, n. 2).
 (Cost., art. 117, 118, 124 e 125).
 Farmacia - Acquisto o titolarità - Requisiti - Provincia di Bolzano - Conoscenza delle lingue italiana e tedesca - Omessa previsione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 892, artt. 1, 2, 3 e 6).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 100).
 Farmacia - Poteri dell'autorità sanitaria competente per territorio - Riferimento implicito alle U.S.L. anziché alla giunta provinciale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 892, artt. 3 e 6).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).
 Farmacia - Distanza minima tra farmacie - Facoltà di variazione attribuita a regioni e province autonome - Non fondatezza.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 4).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).
 Farmacia - Acquisto senza concorso - Requisiti - Non fondatezza.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 6).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).
 Farmacia - Farmacie rurali - Gestione provvisoria - Conseguimento della titolarità - Non fondatezza.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 892, artt. 1, 2, 3, 4 e 6).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).
 (Cost., artt. 117 e 118) » 46
- N. 178. Sentenza 10-18 febbraio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattia professionale del lavoratore - Rendita di passaggio ad altro lavoro - Corresponsione in caso di abbandono della seconda lavorazione - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 150, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) » 58

N. 179. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211, primo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione merbigena - Prestazioni previdenziali dovute - Termine per le manifestazioni morbose - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 134, primo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione merbigena - Prestazioni previdenziali dovute - Termine per le manifestazioni morbose - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 254).

(Cost., art. 38, secondo comma)

Pag. 61

N. 180. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Scuole statali - Insegnanti precari di educazione fisica - Ammissione ai corsi I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio - Esclusione dei docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, in servizio nell'anno 1980-81 con tre anni di anzianità - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 33)

» 70

N. 181. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegato dello Stato e pubblico - Dipendenti statali - Quote di aggiunta di famiglia - Attribuzione per le persone a carico - Figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge affidatario - Omessa inclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, art. 4, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 73

N. 182. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Adozione di minore infraquattordicenne - Pronuncia - Condizione del consenso anziché dell'audizione del legale rappresentante del minore - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 45, secondo comma, e 56, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 77

N. 183. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Minori adottati con adozione ordinaria - Differenza di età tra genitori adottivi e minore adottato che superi i 40 anni - Estensione degli effetti dell'adozione legittimante - Preclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 79, primo comma).

(Cost., artt. 3, 2 e 30, primo e secondo comma)

» 83

N. 184. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa previdenza enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo con altro trattamento - Pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti - Integrazione al minimo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Titolari di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana - Cumulo con altro trattamento - Pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Titolari di pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo con altro trattamento - Pensione di reversibilità erogata dalla gestione artigiani - Integrazione al minimo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Cumulo di trattamenti pensionistici - Diritto all'integrazione al minimo - Inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a), e 9).

(Cost., artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Cumulo di trattamenti pensionistici - Integrazione al minimo - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo comma, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

Pag. 87

N. 185. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobile locato - Mutamento di destinazione - Azione per la risoluzione del contratto - Termine di un anno dal mutamento di destinazione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 80, primo comma).

(Cost., art. 24, primo comma)

» 95

N. 186. Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione di coniugi - Separazione consensuale - Decreto di omologazione - Omessa previsione come titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. civ., art. 158).

(Cost., art. 3).

» 97

N. 187. Sentenza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Puglia - Somme impiegate per l'esercizio di funzioni delegate - Obbligo di rendiconto davanti alla Corte dei conti - Determinazione della giunta regionale di resistere in giudizio annullata dall'organo di controllo - Non spettanza, alla commissione di controllo, del suddetto potere - Annullamento della deliberazione impugnata.

» 99

N. 188. Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e provincia autonoma.

Province autonome - Bolzano - Approvazione della legge finanziaria per il 1979 - Disposizione relativa ad indennità per i viaggi di servizio dei componenti la giunta provinciale - Atto governativo di rinvio limitato a tale disposizione - Cessazione della materia del contendere.

» 101

- N. 189. Sentenza 10-18 febbraio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Usi civici - Controversie - Decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici - Reclami -
 Notificazione ai litisconsorti necessari - Termine - Integrazione del contraddittorio dopo la scadenza -
 Esclusione - Non fondatezza.
 (Legge 10 luglio 1930, n. 1078, art. 4, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24) Pag. 102
- N. 190. Sentenza 10-18 febbraio 1988
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Adozione e affidamento - Adozione di minori stranieri - Procedure in corso - Non applicabilità della normativa
 sopravvenuta - Non fondatezza.
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76).
 (Cost., art. 3) » 105
- N. 191. Sentenza 10-18 febbraio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Regione Sardegna - Indagine conoscitiva sulla ripresa della criminalità nella regione - Cessazione della
 materia del contendere.
 (Legge reg. Sardegna riapprovata il 12 marzo 1987).
 (Statuto Sardegna, artt. 3, 4 e 5) » 107

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri a margine si riferiscono al registro ricorsi della Corte per l'anno 1988)

- N. 4. Ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1988 (della provincia autonoma di Trento).
 Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti a fune -
 Conferimento allo Stato delle attribuzioni, già spettanti alla provincia, in materia di sicurezza sia per gli
 impianti ferrotranviari e filoviari, sia per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali -
 Prospettata violazione delle competenze della provincia sul rilievo che la materia rientra nell'ambito della
 sua competenza primaria.
 (D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma).
 (Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 18, e 16) Pag. 109
- N. 5. Ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1988 (della provincia autonoma di Bolzano).
 Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti a fune -
 Conferimento allo Stato delle attribuzioni, già spettanti alla provincia, in materia di sicurezza sia per gli
 impianti ferrotranviari e filoviari, sia per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali -
 Prospettata violazione delle competenze della provincia sul rilievo che la materia rientra nell'ambito della
 sua competenza primaria.
 (D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma).
 (Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 18, e 16) » 111
- N. 6. Ricorso depositato in cancelleria il 9 febbraio 1988 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
 Leggi regionali - Regione Lazio - Contributi regionali per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione ed il
 funzionamento degli uffici di conciliazione, nonché per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice
 conciliatori, da erogarsi i primi ai comuni del Lazio ed i secondi, quali «rimborsi spese», ai partecipanti a
 corsi di aggiornamento ed ai docenti - Estraneità di tale normativa alle competenze regionali tassativamente
 elencate, in quanto trattasi di materia relativa all'organizzazione ed al funzionamento di organi di
 giurisdizione.
 (Dis. legge regione Lazio riapprovato il 22 dicembre 1987).
 (Cost., art. 117) » 114

(I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

N. 40. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 28 ottobre 1985.

Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo di educazione fisica - Riassunzione e mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione, e subordinatamente a tale conseguimento fino alla immissione in ruolo, dei docenti (nominati dal preside e con tre anni di insegnamento), che abbiano prestato servizio nel 1980-81, privi del titolo di studio specifico - Mancata previsione di detti benefici per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, nella stessa situazione giuridica dei colleghi destinatari della norma, ma provvisti del titolo di studio specifico - Prospettata violazione dei principi dell'esame di stato per l'esercizio professionale, dell'uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici e di imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).

(Cost., artt. 3, 33, 51 e 97)

Pag. 115

N. 41. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Milano del 22 maggio 1987.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 27 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3)

» 118

N. 42. Ordinanza del pretore di Venezia del 10 settembre 1987.

Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Misura - Criteri per la determinazione - Imposizione ai soli lavoratori autonomi di un minimale contributivo (di L. 648.000) - Non consentita riduzione dell'aliquota contributiva al livello di quella (1,35%) prevista per il lavoratore dipendente - Mancata previsione, in alternativa, della facoltà di porre a carico del cliente una parte (lo stesso 1,35%) dell'aliquota contributiva - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41: art. 31, commi primo, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 120

N. 43. Ordinanza del pretore di Rimini del 29 ottobre 1987.

Locazioni immobiliari urbane - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività professionale - «Compenso per avviamento professionale» - Disparità di trattamento tra i contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 ed i contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978 - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(D.-L. 6 dicembre 1986, n. 832, conv., con modif., in legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 1, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 122

N. 44. Ordinanza della Corte dei conti - sezione seconda giurisdizionale, del 1° aprile 1987.

Danno ambientale - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - Mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità per danni all'ambiente causati da soggetti legati da rapporti di servizio con lo Stato o con enti pubblici territoriali - Omessa previsione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento e di un'azione d'ufficio da parte del pubblico ministero, in caso di inerzia dei soggetti interessati - Mancata previsione di una responsabilità diretta degli enti territoriali diversi dallo Stato per danni all'ambiente, per fatto dei propri dipendenti, in analogia a quella prevista per l'amministrazione statale in forza del richiamo contenuto nella norma impugnata all'art. 22 d.P.R. n. 3/1957.

(Legge 8 luglio 1986, n. 349: art. 18, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25, primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103, secondo comma, 114 e 128)

» 123

- N. 45. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Trento del 15 maggio 1987.
 Imposte in genere - Imposte dirette - Ritenute Irpef su interessi di depositi e conti correnti - Ritardato versamento - Sanzioni previste in misura identica a quelle per l'omesso versamento - Ingiustificata parità di trattamento - Conseguente violazione del criterio fissato dall'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità delle violazioni).
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).
 (Cost., artt. 3, 76 e 77) Pag. 129
- N. 46. Ordinanza del pretore di Imperia del 5 ottobre 1987.
 Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione del principio della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei soggetti.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, primo, ottavo, decimo e undicesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53). » 131
- N. 47. Ordinanza della commissione tributaria di 1° grado di Teramo del 15 ottobre 1987.
 Imposta valore aggiunto - Accertamento delle imposte sulle vendite - Accertamento induttivo - Indetraibilità, dell'imposta, assolta sulle operazioni di acquisto, ma non risultante dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche - Lamentata duplicazione di imposta oltre alla sanzione di cui all'art. 43, comma primo, d.P.R. n. 633/72 - Violazione dei principi posti dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55).
 (Cost., artt. 3, 24 e 76) » 133
- N. 48. Ordinanza del pretore di Firenze del 22 ottobre 1987.
 Procedure concorsuali - Imprese ammesse a concordato preventivo - Crediti, verso di esse, di lavoratori autonomi (nel caso agenti) per prestazioni continuative e coordinate effettuate con attività prevalentemente personale, anche se non subordinata - Esclusione della rivalutazione monetaria - Crediti privilegiati di lavoratori autonomi (agenti) nella procedura di concordato preventivo - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei crediti di lavoro subordinato - Richiamo a sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 1986.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267: combinato disposto artt. 59 e 169).
 (Cost., art. 3) » 135

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE.

- Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 155. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 7 del 17 febbraio 1988). » 136

AVVISI DI RETTIFICA

- Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 156. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 7 del 17 febbraio 1988). Pag. 136

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 158

Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Abruzzo - Competenza legislativa - Cooperative a prevalente presenza giovanile - Reintegrazione degli organici - Non fondatezza.

(Legge reg. Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981).

(Cost., artt. 3, 97 e 117).

Regioni a statuto ordinario - Abruzzo - Competenza legislativa - Cooperative a prevalente presenza giovanile - Convenzioni con enti locali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge reg. Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981).

(Cost., art. 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981, recante «Provvidenze per le cooperative a prevalente presenza di giovani», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 23 gennaio 1982, depositato in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio BALDASSARRE;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onofrio, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso, notificato il 23 gennaio 1982, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 23 dicembre 1981, intitolata «Provvidenze per le cooperative a prevalente presenza dei giovani».

Nel ricorso l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e in difesa del Governo, impugna la predetta legge regionale sotto quattro profili.

Ricordando che la legge regionale impugnata si basa sulla legge statale n. 285 del 1977 — la quale, allo scopo di favorire per un periodo di tempo limitato (dal 1977 al 1980) l'occupazione giovanile, ha consentito a tutte le pubbliche amministrazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di collocamento al lavoro, di assumere giovani con contratti a tempo determinato e di stipulare convenzioni con cooperative a prevalente presenza di giovani per l'esecuzione di programmi e di progetti socialmente utili —, il Governo contesta l'art. 2 della legge impugnata, che, consentendo alle predette cooperative di reintegrare i propri organici e di costituirsi in consorzi ad opera oltre il periodo di validità della legge n. 285 del 1977, travalicherebbe la competenza legislativa regionale (art. 117 Cost.).

In secondo luogo, il Governo impugna gli artt. 3 e segg., in quanto, prevedendo norme intese a favorire le dette cooperative, violerebbe il principio della *par condicio*, garantito dall'art. 3 della Costituzione.

In terzo luogo, l'art. 3 della legge impugnata, imponendo agli enti locali la stipula di convenzioni con le cooperative prima ricordate, lederebbe, a giudizio del Governo, l'autonomia garantita a tali enti dall'art. 128 della Costituzione.

Infine, sempre ad avviso del ricorrente, la legge impugnata si porrebbe complessivamente in contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., in virtù del quale le Regioni e gli enti locali, al fine di compiere opere socialmente utili, sono tenuti a utilizzare la propria organizzazione, anziché affidarsi a strutture esterne, tanto più che quella è stata potenziata proprio con l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni dei giovani occupati ai sensi della legge n. 285 del 1977 (v. legge Reg. Abruzzo del 4 settembre 1980, n. 68).

2. — Con atto di costituzione depositato il 13 febbraio 1982, la Regione Abruzzo chiede che il ricorso sia respinto perchè inammissibile e, comunque, perchè infondato.

2.1. — Sotto il primo profilo, la Regione ricorda che essa stessa, con legge n. 68 del 1980, aveva dato facoltà ai soci delle predette cooperative che avevano stipulato contratti con la Regione e con gli enti locali di entrare nei ruoli delle stesse amministrazioni pubbliche. Con la legge impugnata la Regione, tentando di prevenire il pericolo di dissolvimento delle cooperative e del conseguente indebolimento del sostegno all'occupazione giovanile, consente alle stesse cooperative di reintegrare l'organico (art. 2) e, nello stesso tempo, prevede un'opzione della Regione per altre eventuali convenzioni (artt. 3 e 4).

Contro tale legge il Governo ha effettuato, in data 27 luglio 1981, un primo rinvio osservando che l'art. 2 della stessa, «prevedendo il reintegro degli organici delle cooperative per sopperire a eventuali riduzioni del numero dei soci conseguenti all'immissione nei ruoli regionali (ai sensi della l. r. n. 68 del 1980) e rendendo così permanente il meccanismo di immissione dei giovani nei ruoli dell'amministrazione regionale, contrasta con il principio espresso dalla legge n. 285 del 1977, e successive modifiche, che tale immissione consente soltanto per i giovani risultanti occupati entro il termine prestabilito».

Conformandosi alle censure prospettate dal rinvio, la Regione Abruzzo emendava il testo legislativo oggetto delle osservazioni governative aggiungendo, alla fine del primo comma dell'art. 2, la disposizione che i nuovi soci non dovessero comunque avere titolo all'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione.

A seguito della predetta riapprovazione, il Governo ha effettuato un secondo rinvio della legge, affinché questa fosse riesaminata dal Consiglio regionale sotto profili di legittimità costituzionale diversi da quelli prospettati nel primo rinvio, e precisamente sotto i profili poi fedelmente ripresi dal ricorso governativo.

Sulla base di tale ricostruzione, la Regione resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto esulerebbe dal potere del Governo la prospettazione di censure nuove nel secondo rinvio, dopo che la Regione aveva approvato per la seconda volta la legge apportandovi soltanto le modifiche rese necessarie per adeguarsi ai motivi formulati nel primo rinvio.

2.2. — Nello stesso atto di costituzione la Regione osserva che, ove non fosse ritenuto inammissibile, il ricorso dovrebbe esser rigettato in quanto infondato nel merito.

A giudizio della resistente, non potrebbe rinvenirsi nell'art. 2 della legge impugnata una violazione dell'art. 117 della Costituzione. Rilevando che la legge statale n. 285 del 1977 non pone alcun termine finale per l'operatività delle cooperative ivi previste e che l'art. 14 dello Statuto abruzzese, in attuazione dell'art. 45 Cost., affida alla Regione il compito di promuovere e di sostenere la cooperazione, la resistente osserva che, al pari di leggi analoghe poste da molte altre Regioni e non contrastate dal Governo, la normativa impugnata intende far fronte al permanere di una gravissima situazione nel campo della disoccupazione giovanile, cioè di un settore affidato sicuramente alle competenze regionali e rispetto al quale la cooperazione è utilizzata nel caso di specie semplicemente come un mezzo per il miglior sviluppo della politica regionale nel predetto settore.

Quanto al secondo motivo, la Regione osserva che sarebbe difficile rinvenire negli artt. 3 e segg. della legge impugnata alcuna violazione della *par condicio*, di cui all'art. 3 Cost., poiché, per un verso, tutti i giovani disoccupati in possesso dei requisiti di legge possono accedere o far parte delle cooperative e, per altro verso, il trattamento differenziale a favore delle cooperative medesime è autorizzato da un'altra disposizione costituzionale, cioè l'art. 45.

Inoltre, anche il terzo motivo di incostituzionalità appare alla resistente sicuramente infondato, poiché, non prevedendo l'art. 3 della legge impugnata alcun obbligo dei comuni a stipulare convenzioni con le predette cooperative, non potrebbe per ciò stesso assumersi la violazione dell'art. 128 della Costituzione.

Infine, sempre a giudizio della Regione, neppure il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe violato, in quanto i compiti affidabili alle cooperative non rientrerebbero tra i compiti ordinari dell'amministrazione regionale.

Considerato in diritto

1. — Pregiudiziale a ogni altro accertamento è la verifica della fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Regione Abruzzo, in relazione all'asserito rilievo che il Governo ha reiterato il rinvio, affinché il Consiglio regionale riesaminasse sotto profili di legittimità costituzionale totalmente nuovi la legge ora in contestazione, nonostante che questa fosse già stata approvata una seconda volta e fosse stata modificata, nell'occasione, in conformità alle censure rivolte dal Governo con il precedente rinvio.

Al fine di decidere su tale eccezione, occorre procedere a una duplice verifica: innanzitutto bisogna accertare se la legge oggetto del secondo rinvio sia da considerare come una legge «nuova», ai sensi dell'art. 127 Cost., in modo da decidere se il rinvio effettuato la seconda volta sia da considerare una reiterazione vera e propria dello stesso o, piuttosto, il primo e unico rinvio di una legge diversa; in secondo luogo, nell'eventualità che tale verifica risulti negativa, occorre considerare se siano intercorsi da parte regionale atti idonei a sanare eventuali vizi di ammissibilità del ricorso stesso.

1.1. — Il rinvio per riesame disciplinato dall'art. 127 Cost., comma 3°, non è stato previsto dal Costituente al fine di una riapertura totale del procedimento legislativo su cui si innesta, ma, al pari del suo ascendente diretto, cioè il rinvio presidenziale delle leggi statali, è stato pensato come un momento essenziale, interno a un determinato procedimento legislativo, diretto a innescare una riflessione dell'organo di deliberazione della legge regionale in relazione alle osservazioni di legittimità o di merito eventualmente prospettate dall'istanza di controllo, in ipotesi il Governo. Ciò comporta che, una volta che una legge sia stata rinviata e il legislatore regionale abbia manifestato, riapprovando la legge con la maggioranza prescritta dall'art. 127 Cost., la volontà di mantenersi nella propria posizione o, comunque, di non conformarsi alle censure formulate dal Governo, (o, ciò che è lo stesso, di conformarsi solo parzialmente), quest'ultimo non può reiterare, una o più volte, l'atto di rinvio verso quella medesima legge, ma, ove ritenga che la regione non abbia (adeguatamente) soddisfatto le proprie richieste di modifica, può promuovere la questione di costituzionalità di fronte a questa Corte (oppure quella di merito di fronte al Parlamento). Del resto, il divieto di reiterazione del rinvio di una legge regionale riapprovata non si ricava soltanto dalla logica dell'istituto, ma si desume anche dall'art. 127, comma 4°, Cost., come interpretato dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, nella quale si legge, all'art. 31, che il ricorso di costituzionalità può esser proposto dal Governo entro il termine di quindici giorni da quando gli è stato comunicato «che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale».

Tuttavia, occorre precisare che tale divieto opera sul presupposto che, in sede di riapprovazione da parte del Consiglio regionale, la legge non abbia subito modifiche tali da poter essere considerata come una legge «nuova», ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Questa Corte si è già pronunciata sul problema più volte. Dopo aver ritenuto che una legge regionale dovesse considerarsi «non nuova» pur se leggermente modificata (sentt. nn. 132 del 1975 e 9 del 1976), in occasione del conflitto di attribuzione deciso con la sentenza n. 40 del 1977 ha affermato che, al fine di dare immediata certezza a tutti gli operatori in presenza di discutibili prassi e di pretestuose contestazioni, non era possibile far dipendere la decisione sulla «novità», o meno, della legge da criteri basati su distinzioni di natura tale da lasciare all'interprete notevoli margini di discrezionalità, come ad esempio la distinzione tra modifiche sostanziali o non, oppure quella tra modifiche particolarmente incisive o non. Su tale premessa la Corte ritenne allora di considerare «non nuova», ai sensi dell'art. 127 Cost., ogni legge che fosse riapprovata nello stesso testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione e del relativo rinvio.

Da questo orientamento non c'è motivo di discostarsi nella sostanza. C'è soltanto il bisogno di aggiungere alcune precisazioni che si rendono necessarie proprio a causa delle discutibili prassi che la stessa sentenza n. 40 del 1977 intendeva fronteggiare e che sono continuate, in verità in misura tutt'altro che lieve, anche successivamente a quella decisione.

Innanzitutto occorre sottolineare che una legge deve esser considerata come identica o «non nuova», ai fini dell'applicazione dell'art. 127 Cost., non solo nell'ovvia ipotesi che nessuna modifica sia stata apportata al suo testo, ma anche in quella in cui l'intervento di eventuali modifiche in sede di riapprovazione non sia tale da comportare un mutamento del significato normativo delle disposizioni oggetto del rinvio. È, infatti, una nozione giuridica comune che il testo legislativo è soltanto un mezzo materiale per esprimere un significato normativo (o norma) e che, ai fini della valutazione della legittimità di una certa disposizione, ciò che rileva è il testo in relazione al suo significato normativo, non certo il bruto materiale linguistico in se considerato (che, come tale, è mera astrazione).

In secondo luogo, va precisato che alcune modifiche sono da ritenere come non rilevanti o non pertinenti al fine di considerare una legge come «nuova», ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Tali sono le modifiche apportate dal legislatore alle norme censurate nel rinvio governativo ovvero quelle esterne al contenuto dispositivo della legge (come,

ad esempio, le modifiche relative al preambolo, l'inserimento o l'eliminazione di clausole d'urgenza, una diversa disciplina della *vacatio legis* o, ancora, le modifiche delle norme di copertura finanziaria rese necessarie esclusivamente a causa del tempo trascorso tra la prima deliberazione della legge e la sua riapprovazione a seguito del rinvio (come, ad esempio, il riferimento al bilancio dell'anno successivo quando la riapprovazione conseguente al rinvio sia avvenuta sotto il regime dell'esercizio finanziario dell'anno dopo).

Nelle ipotesi appena considerate, nelle quali nessuna modifica è stata apportata ovvero quelle eventualmente operate non hanno comportato un mutamento del significato normativo o debbono essere considerate come non rilevanti, nel senso precedentemente precisato, la legge riapprovata dal Consiglio regionale va considerata come «non nuova», ai fini dell'applicazione dell'art. 127 della Costituzione. Di fronte ad essa, pertanto, il Governo non può reiterare il rinvio, ma può soltanto, ove lo ritenga opportuno, sollevare questione di costituzionalità davanti a questa Corte (ovvero quella di merito davanti al Parlamento).

Qualora invece il legislatore regionale, provvedendo a modificare o a ridisciplinare, in sede di riapprovazione, parti del contenuto dispositivo diverse da quelle oggetto del rinvio, dimostri nei fatti di considerare totalmente riaperto il procedimento legislativo, la legge deve essere considerata come «nuova», ai fini dell'applicazione dell'art. 127 della Costituzione. In tali ipotesi, il Governo può nuovamente effettuare un rinvio, per il semplice fatto che si tratta propriamente, non già di una reiterazione dello stesso, ma piuttosto di quell'unico e legittimo rinvio, che, ove lo si ritenesse vietato, porterebbe al risultato di conferire alla regione la possibilità di formulare disposizioni legislative ingiustificatamente immuni dal controllo governativo.

1.2. — Applicando questi criteri di giudizio al caso di specie, si giunge alla conclusione che la legge impugnata, considerata nel testo riapprovato dal Consiglio regionale a seguito del (primo) rinvio governativo, deve essere ritenuta come «non nuova» ai fini dell'applicazione dell'art. 127 della Costituzione. In sede di riapprovazione, infatti, il legislatore regionale ha semplicemente aggiunto all'art. 2, vale a dire all'unico articolo allora oggetto di censure da parte del rinvio, una disposizione che, essendo diretta a precludere ai nuovi soci delle cooperative la possibilità di immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, si conformava, con tutta evidenza, alla censura contenuta nel primo rinvio (come riferita in narrativa al punto 2.1). Trattandosi di una modifica che, in base ai criteri esposti nel punto precedente, non può considerarsi tale da indurre a ritenere la legge riapprovata come «nuova», il secondo rinvio governativo, che oltretutto comprendeva censure totalmente diverse da quelle precedentemente formulate, andava considerato come frutto di un'illegittima reiterazione del controllo previsto dall'art. 127, comma 3°, della Costituzione.

Senonché la Regione Abruzzo, invece di elevare conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato onde far valere la menomazione della propria competenza legislativa a causa dell'illegittima reiterazione del rinvio, ha provveduto a riapprovare nuovamente la legge, finendo così per sanare i vizi relativi al secondo rinvio. È, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte (v. sent. n. 8 del 1967, ord. n. 139 del 1986) che la riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale, comportando l'esaurimento completo degli effetti del rinvio, preclude l'impugnazione e l'accertamento di eventuali vizi connessi al rinvio medesimo.

Per tali motivi l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione Abruzzo va senz'altro respinta.

2. — Nel merito, comunque, tutte e quattro le questioni di costituzionalità prospettate dal ricorso del Governo sono infondate.

Innanzitutto non sussiste la pretesa violazione dell'art. 117 Cost. Infatti, tenendo conto che la reintegrazione degli organici delle cooperative a prevalente presenza dei giovani e la possibilità di una loro costituzione in consorzi sono dirette al fine di sostenere quelle cooperative che mantengono un minimo di strutture e che non intendono sciogliersi, si deve affermare che le disposizioni impugnate si iscrivono legittimamente negli spazi che la legge statale n. 285 del 1977, come ha già ritenuto questa Corte (sent. n. 190 del 1987), lascia alla competenza legislativa regionale in relazione all'occupazione giovanile. Né può opporsi da parte del ricorrente che la predetta legge statale rappresenti un provvedimento a termine, non estensibile oltre il triennio dall'entrata in vigore, poichè, nel caso, le norme impugnate si limitano a render possibile la continuazione del funzionamento di cooperative costituite nel suddetto periodo e per le quali la legge n. 285 del 1977 non prevede un termine finale per l'esercizio.

In secondo luogo non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della parità di trattamento tra le predette imprese cooperative e le altre imprese private, in quanto il previsto trattamento di favore si giustifica in relazione al particolare pregio del fine perseguito, l'occupazione giovanile, che gode di un'indubbia tutela fra i principi fondamentali nella stessa Costituzione.

Né, tantomeno, può ritenersi violato l'art. 128 Cost., che garantisce l'autonomia comunale e provinciale nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, poichè una corretta interpretazione dell'art. 3 della legge impugnata porta ad escludere la previsione di un obbligo per gli enti locali di stipulare apposite convenzioni con le predette cooperative, limitandosi tale articolo a stabilire la possibilità che, nei limiti degli stanziamenti previsti, gli enti locali stipulino convenzioni dirette a completare i programmi di intervento già intrapresi.

Infine, neppure l'art. 97 Cost. può ritenersi leso sotto il profilo della violazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione, che sarebbe conseguente all'affidamento di compiti pubblici a strutture esterne all'amministrazione stessa, in quanto il fine di combattere la disoccupazione giovanile non può certo farsi rientrare tra le attività amministrative ordinarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981 concernente «Provvidenze per le Cooperative a prevalente presenza di giovani» in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, sollevata dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'art. 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0203

N. 159

Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assicurazione (imprese di) - Esercizio di assicurazione R.C.A. - Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Contratti - Disdetta dell'assicurato - Sospensione biennale - Non fondatezza.

(D.-L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738 («Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 settembre 1981 dal Giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. S.I.A.D. e Putaggio Giuseppe, iscritta al n. 697 del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 7 aprile 1986 dal Giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Nardelli Antonio e la s.p.a. Ambra Assicurazioni, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Putaggio Giuseppe, della s.p.a. S.I.A.D. e della s.p.a. Ambra Assicurazioni, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Gregorio Iannotta per la s.p.a. S.I.A.D., l'avv. Giovanna Volpe Putzolu per la s.p.a. Ambra Assicurazioni e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice conciliatore di Roma, con ordinanza del 12 settembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978 n. 738, portante «agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa». In ordine alle società autorizzate a esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la norma denunziata dispone che per i contratti compresi nel portafoglio trasferito di ufficio ad altra impresa a norma del precedente art. 1, «il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non può essere esercitato per due anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione coatta».

Ad avviso del giudice remittente, la norma viola l'art. 3 Cost. in quanto introduce un irrazionale privilegio a favore delle imprese assicuratrici che assumono volontariamente il portafoglio di un'impresa messa in liquidazione coatta amministrativa, privilegio tanto più vistoso quando si consideri che si tratta di una sopravvenienza qualificata dal diritto comune come causa di scioglimento del contratto (art. 1902 cod.civ.). L'art. 3 sarebbe pure violato anche sotto il profilo del principio di uguaglianza formale delle parti del contratto, in quanto la sospensione biennale del potere di disdetta è prevista solo a carico dell'assicurato e non anche nei confronti dell'impresa cessionaria del contratto.

Il giudice *a quo* ravvisa anche una violazione dell'art. 41, 1° comma, Cost., il quale garantisce la libertà di contratto a tutti i cittadini con l'unica riserva dell'utilità sociale, mentre nell'art. 2 del decreto n. 576 del 1978 il limite inflitto all'autonomia negoziale dell'assicurato è rivolto esclusivamente alla tutela delle singole società subentrate nei contratti di assicurazione.

2. — La questione di legittimità costituzionale della norma in discorso è stata proposta anche dal Vice conciliatore di Milano con ordinanza 7 aprile 1986 in riferimento soltanto all'art. 3 Cost. Oltre che per i motivi già svolti nel provvedimento del Conciliatore di Roma, secondo il giudice milanese la norma censurata offende l'art. 3 anche perché discrimina — per ragioni che non sembrano ricollegabili a fini di utilità sociale — fra assicurati e assicurati, privando alcuni di essi, per il solo fatto di avere contrattato con imprese successivamente poste in liquidazione coatta, del diritto di intimare disdetta per evitare la proroga tacita del contratto.

3. — Nel primo giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite entrambe le parti del giudizio principale, l'assicurato Putaggio Giuseppe, che si è limitato a riprodurre le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, e la Società Italiana Assicurazioni Danni, S.I.A.D. s.p.a. Nel secondo giudizio si è costituita soltanto la società Ambra Assicurazioni s.p.a. In entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

La S.I.A.D. s.p.a. nega che il divieto di disdetta costituisca un privilegio ingiustificato per l'impresa cessionaria dei contratti di assicurazione. Il divieto è strumentalmente collegato col trasferimento di ufficio del portafoglio, che altrimenti non sarebbe possibile e che è il perno di un meccanismo normativo congegnato in vista del duplice fine socialmente rilevante di conservare il posto di lavoro ai dipendenti dell'impresa dissetata, salvaguardando così i livelli di occupazione nel settore, e di agevolare la definizione dei sinistri indennizzabili a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Inoltre la sospensione biennale del diritto di disdetta ridonda in vantaggio dello stesso assicurato, il quale conserva l'originaria copertura assicurativa del rischio senza alcuna ulteriore controprestazione.

La medesima società contesta infine la pretesa violazione dell'art. 41 Cost., sia perché la legge in esame non tocca la libertà di iniziativa economica, la sola tutelata dalla norma costituzionale richiamata, sia perché, anche se la si interpreta come garanzia dell'autonomia negoziale in generale, questa Corte ha ripetutamente riconosciuto, in relazione ai contratti di locazione, che il diritto di disdetta può per rilevanti ragioni di utilità sociale essere limitato in via straordinaria e temporanea.

Analoghe considerazioni svolge la società Ambra Assicurazioni. In risposta all'argomento ulteriore avanzato dal Vice conciliatore di Milano, secondo cui la norma impugnata violerebbe l'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della parità di trattamento degli assicurati presso le varie società autorizzate a gestire l'assicurazione r.c.a., la deducente rileva che le due situazioni messe a confronto, quella cioè degli assicurati presso un'impresa posta in liquidazione coatta

e quella degli assicurati con imprese *in bonis* non sono identiche. La disciplina delle procedure concorsuali introduce profonde modificazioni nelle situazioni giuridiche individuali, della cui legittimità costituzionale non si è mai dubitato, tanto meno per la liquidazione coatta amministrativa, la quale, a differenza delle altre procedure, non persegue soltanto il fine di tutela della massa creditoria, ma assolve anche funzioni di interesse generale connesse alla natura dell'attività esercitata dalle imprese ad essa assoggettate.

Nel suo atto di intervento l'Avvocatura dello Stato ribadisce le considerazioni svolte dalle società costituite in favore della correttezza costituzionale della norma in questione, e rammenta che tali considerazioni furono essenzialmente condivise dal Senato e dalla Camera dei deputati durante i lavori preparatori della conversione in legge del decreto n. 576 del 1978. Chiede pertanto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto

1. — I giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle ordinanze indicate in narrativa hanno per oggetto la medesima questione, e pertanto devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Per chiarire la complessa *ratio* dell'art. 2 del d.l. n. 576 del 1978, conviene ricordare brevemente la disciplina anteriore dettata dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 («Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata a esercitare l'assicurazione r.c.a., l'art. 8 — in deroga sia all'art. 1902 cod.civ. sia all'art. 83 del t.u. 13 febbraio 1959 n. 449, sulle assicurazioni private — disponeva la continuazione dei contratti in corso fino alla scadenza del contratto, o del periodo di tempo per il quale era stato pagato il premio, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione e a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Questa norma si era rivelata gravida di inconvenienti e del tutto inadatta a mettere riparo alla grave crisi che aveva colpito il settore assicurativo. Anzitutto, mentre da un lato negava all'assicurato la facoltà di recesso immediato dal contratto prevista dall'art. 83 del testo unico cit., dall'altro riduceva la copertura dei rischi assicurata dal contratto nel limite dei minimi legali, con la franchigia di 100.000 lire per i danni alle cose. Gli assicurati che avessero stipulato, come frequentemente accade, massimali superiori, per conservare l'originaria copertura (senza franchigia) dovevano stipulare una polizza integrativa con un'altra società e pagare un'altra volta il premio. In secondo luogo, la facoltà di recesso dal contratto alla scadenza, che gli assicurati conservavano secondo il diritto comune, rendeva praticamente impossibile il trasferimento convenzionale del portafoglio ai sensi dell'art. 11, così frustrando le *chances* di risanamento dell'azienda, con grave pregiudizio sia dell'interesse generale alla conservazione degli assetti produttivi e dei livelli di occupazione, sia dell'interesse dei dipendenti dell'impresa in crisi alla conservazione del posto di lavoro.

Per rimuovere siffatti inconvenienti la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 576 del 1978 prevede che il decreto di liquidazione possa disporre il trasferimento di ufficio del portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa disposta a rilevare l'azienda accollandosi i relativi oneri. Poiché il portafoglio è il nucleo essenziale dell'azienda assicurativa, l'operazione non può riuscire se l'impresa cessionaria non viene garantita contro il pericolo di disgregazione del portafoglio a causa delle disdette intamate dagli assicurati: donde il blocco dei contratti per due anni dalla data del decreto di liquidazione, disposto dall'art. 2. Per tal via, con una limitazione dell'autonomia privata circoscritta nel tempo e incidente solo sulla libertà di scelta dell'altro contraente (non sulla libertà di decidere se stipulare o no il contratto, trattandosi di assicurazione obbligatoria), gli inconvenienti sopra segnalati si convertono nei loro contrari di segno positivo: gli assicurati conservano la copertura assicurativa originaria senza ulteriori esborsi; è soddisfatto in pari tempo l'interesse generale alla conservazione dell'azienda e, con essa, dei livelli occupazionali, essendo l'impresa cessionaria, a fronte del blocco biennale dei contratti di assicurazione, obbligata a riassumere il personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione (esclusi soltanto i dirigenti), mentre i rapporti di agenzia sono ricostituiti di diritto (artt. 5 e 6). Infine ne viene un beneficio anche al Fondo di garanzia per le vittime della strada, che vede limitato il suo onere ai sinistri verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, e fruisce dell'ulteriore facilitazione costituita dall'obbligo imposto dall'art. 4 all'impresa cessionaria di provvedere alla liquidazione.

3. — La questione pertanto non è fondata.

Sotto nessun profilo può dirsi violato il principio di uguaglianza. Non in rapporto alla posizione degli assicurati presso altre imprese, perché profondamente diversa e quindi non comparabile è la posizione di quelli che hanno avuto la sfortuna o l'imprudenza di assicurarsi con imprese non sufficientemente capitalizzate o non correttamente gestite e alla fin dei conti poste in liquidazione coatta; anzi proprio la norma in questione ha l'effetto di mettere l'assicurato, quanto alla copertura dei rischi, nella posizione in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato il contratto con un'impresa *in bonis*. Non nei rapporti tra assicurati e impresa subentrante, perché la deroga al principio di uguaglianza formale delle parti del contratto in ordine al potere di disdetta, conservato all'impresa e tolto invece per due anni all'assicurato,

è giustificato per un verso dall'opportunità di non privare l'impresa di uno strumento di risanamento dell'azienda mediante abbandono dei contratti non in regola con requisiti legali o antieconomici (per es. di quelli stipulati con forti sconti sui premi nell'ambito di pratiche di *dumping* tariffario), per altro verso dalla necessità di garantire, con un sacrificio non eccessivo della libertà negoziale dell'assicurato, la conservazione del patrimonio aziendale ai fini dell'interesse generale della produzione e della tutela dell'occupazione.

Nemmeno sussiste violazione dell'art. 41, 1° comma, Cost. Anzitutto perché oggetto della tutela di questa norma costituzionale è l'attività produttiva, di solito esercitata in forma d'impresa, così che da essa l'autonomia negoziale riceve una tutela solo indiretta, in quanto strumento dell'iniziativa economica. In secondo luogo perché, anche ammesso che dagli artt. 41 e 42 Cost. possa essere argomentato un implicito principio generale di tutela costituzionale dell'autonomia privata, le ragioni di utilità sociale sopra illustrate sono sufficienti a giustificare — secondo un criterio ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, sent. 23 febbraio 1986, n. 108) — il vincolo di carattere straordinario e temporaneo che l'art. 2 del d.l. n. 576 del 1978 impone alla libertà negoziale dell'assicurato per quanto attiene alla facoltà di recesso dal contratto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Conciliatore di Roma e dal Vice conciliatore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0204

N. 160

Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Imprese operanti nei territori terremotati della Sicilia - Riattivazione o installazione di nuovi impianti - Esenzione decennale dalle imposte dirette sui redditi - Esclusione per l'I.r.pc.f. - Inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 40, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 41 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 («Disciplina delle agevolazioni tributarie»), promosso con l'ordinanza emessa il 4 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Agrigento sul ricorso proposto da Pantalena Giuseppe ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Pantalena Giuseppe nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria di 2° grado di Agrigento, con ordinanza del 4 novembre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art. 40, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, portante una nuova disciplina delle agevolazioni tributarie, nella parte in cui conserva l'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito prevista dall'art. 56 d.l. 27 febbraio 1968 n. 79, convertito nella l. 18 marzo 1968 n. 248 («Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968»), solo per l'Ilor e l'Irpeg, restando così privati del beneficio gli imprenditori individuali per quanto riguarda l'Irpef.

Sebbene nel corso del giudizio principale il contribuente avesse presentato domanda di definizione agevolata delle sue pendenze tributarie ai sensi del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, il giudice remittente ha ritenuto rilevante la suddetta questione di costituzionalità in quanto, a suo avviso, «la domanda di condono non costituisce rinuncia alla precedente richiesta di esenzione fiscale», essendo d'altronde pacifico che l'impresa ricorrente ha operato in territorio dichiarato terremotato.

La disposizione denunciata violerebbe sia il principio di eguaglianza, sia il principio della libertà di iniziativa economica privata, sia infine il principio della capacità contributiva, in quanto introdurrebbe una disparità di trattamento tra imprenditori individuali non razionalmente fondata né dal punto di vista della natura dell'imposta sul reddito cui sono assoggettati, l'Irpeg e l'Irpef avendo entrambe l'indole di imposte personali, né dal punto di vista della *ratio* della norma in essa richiamata. Poichè l'art. 56 del d.l. n. 79 del 1968, là dove concede l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito alle imprese che riattivino o installino nuovi impianti nei territori terremotati della Sicilia, mira a incentivare la ricostruzione del tessuto produttivo nei detti territori, al giudice *a quo* sembra priva di giustificazione la discriminazione operata dal legislatore della riforma tributaria, che ha tolto agli imprenditori-persone fisiche l'esenzione dall'Irpef, mentre ha conservato agli imprenditori-persone giuridiche l'esenzione dall'Irpeg.

2. — Si è costituito in giudizio il ricorrente Pantalena Giuseppe. Nell'atto di costituzione del 27 giugno 1987 viene riproposta anzitutto la tesi, già respinta dalla Commissione tributaria di appello, secondo cui la mancata previsione dell'Irpef nella norma in questione dovrebbe «ritenersi un errore legislativo che richiede un intervento integrativo in sede applicativa», riparabile, cioè, in via di interpretazione estensiva. Peraltro questa tesi non trova riscontro nelle conclusioni, dove è formulata esclusivamente una domanda di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 4° del D.P.R. n. 610 del 1973, sul presupposto dunque che esso debba essere interpretato alla lettera come norma che abolisce l'esenzione limitatamente all'Irpef.

A sostegno di questa domanda il contribuente ribadisce anzitutto le argomentazioni del giudice *a quo* nel senso dell'irrazionalità del diverso trattamento riservato agli imprenditori individuali rispetto a quelli collettivi; in secondo luogo deduce ulteriori argomenti per spiegare meglio perchè la norma impugnata, oltre che l'art. 3 Cost., offenderebbe anche gli artt. 41, comma primo, e 53. Quanto all'art. 41, la discriminazione lamentata comporta, si dice, che nelle zone terremotate «di fatto l'iniziativa economica, per potersi svolgere secondo criteri di economicità, dovrebbe esercitarsi in forma societaria, escludendosi dal mercato, a parità di condizioni sostanziali, l'impresa individuale, tenuta a una maggiore contribuzione fiscale e quindi a un maggior costo aziendale». Quanto all'art. 53, si sostiene che la discriminazione, operata dalla legge sulla base della forma giuridica dell'impresa, «a parità di capacità contributiva oggettivamente manifestata, risulta in contrasto con la regola costituzionale che condiziona l'imposizione tributaria a una attitudine contributiva di carattere sostanziale, non subordinata cioè a requisiti di carattere formale».

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Nell'atto di intervento l'Avvocatura deduce l'irrelevanza della questione incidentale di costituzionalità ai fini della definizione del giudizio principale, e quindi l'inammissibilità della medesima, per due motivi: 1) perchè, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la domanda di condono, presentata dal contribuente nel corso del giudizio principale, preclude la possibilità di far valere, per il periodo cui si riferisce, il diritto all'esenzione; 2) perchè la norma impugnata della legge delegata n. 601 del 1973 è vincolata, nel riferimento alle sole Ilor e Irpeg, dall'art. 15, comma secondo, della legge di delegazione per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825: la mancata impugnativa della norma delegante comporta, ad avviso dell'Avvocatura, che «l'eventuale dichiarazione di illegittimità della (sola) norma delegata non consentirebbe una diversa decisione della controversia principale». Un terzo motivo parziale di inammissibilità è prospettato in relazione all'art. 41, comma primo, Cost., essendo l'ordinanza di rimessione sfornita di motivazione con riguardo a questo parametro.

Subordinatamente, nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione, sul riflesso che la limitazione dell'ambito dell'esenzione fiscale, introdotta dalla norma impugnata, «appare razionalmente conformata alla diversa attitudine dei soggetti passivi d'imposta .. a rendersi specifici strumenti di rinascita economica delle zone colpite dagli eventi sismici». Inoltre, e soprattutto, non va trascurato il rilievo che «il reddito dichiarato esente in capo alla persona giuridica finisce con l'essere recuperato all'imposizione nel successivo momento della sua distribuzione sotto forma di utili dell'impresa societaria, così realizzandosi in capo agli effettivi e finali percettori un omogeneo e razionale prelievo tributario».

Considerato in diritto

La questione è inammissibile per irrilevanza. Invero, come ha rilevato l'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, consolidatasi già in relazione al condono tributario del 1973 (d.l. n. 660 del 1973, convertito nella legge n. 823 del 1973), dalla quale il giudice remittente si è discostato senza alcuna motivazione, la presentazione della domanda di condono configura una scelta irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per cui opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati dalla relativa disciplina, e pertanto non consente di tenere conto di eventuali esenzioni spettanti al contribuente in virtù di altre leggi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 («Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie»), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0205

N. 161

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Regimi speciali: agricoltura - Coesistenza con il regime delle cessioni all'esportazione. - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 8, 34 e 38).

(Cost., artt. 3, 44 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione all'art. 5, n. 2, lett. d, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 221 dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Cooperativa Orticoltori s.r.l. con sede in Polignano a Mare adiva la Commissione tributaria di primo grado di Bari, chiedendo il rimborso della somma di lire 43.285.234, rappresentata dall'ammontare d'imposta sull'imponibile dei prodotti della terra ceduti nel 1976 direttamente ad esportatori abituali in regime di sospensione d'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA;

che la Commissione adita rilevava che l'agricoltore è portatore, in virtù dell'art. 5 della legge delega n. 825 del 1971 e dell'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, di un regime agevolativo che verrebbe eluso se concorrente con l'altro regime speciale per il quale l'esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta; nè, d'altra parte, è consentito interpretare l'art. 38 del d.P.R. n. 633/72, concernente il rimborso dell'imposta da parte dell'Amministrazione, oltre i casi tassativamente considerati;

che, pertanto, la Commissione sollevava, con ordinanza del 27 novembre 1979, pervenuta alla Corte il 4 marzo 1981, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost., degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. n. 633/72, deducendo che con tale sistema normativo, pur accogliendosi principi contenuti nella legge delega «si è omesso di regolamentarne la reciproca coesistenza, così eludendo i principi stessi e violando il principio della parità di tutela a fronte di norme parimenti ispirate a regime di agevolazione fiscale per il raggiungimento di interessi economico-sociali (artt. 3 e 44 Cost.), in un sistema contributivo a carattere progressivo che tiene conto della funzione sociale di determinate fonti della produzione (art. 53 Cost.)»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 34 del d.P.R. n. 633/72 prevede un regime speciale per l'agricoltura e la pesca, disponendo, in favore dei produttori agricoli e per le cessioni di prodotti agricoli e ittici da loro effettuate, una forfettizzazione della detrazione prevista nel precedente art. 19, cioè uno speciale sistema di calcolo delle detrazioni, del quale il produttore è però libero di avvalersi o meno, secondo la propria convenienza economica: il quarto comma dello stesso art. 34 citato prevede, infatti, che il produttore agricolo, all'atto della dichiarazione annuale, ha facoltà di optare per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilità di rimborso;

che, pertanto, come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato, tale facoltà di opzione riconosciuta dalla legge elimina il denunciato conflitto tra i regimi speciali previsti dagli artt. 8 e 34 del d.P.R. 633/72, ed evidentemente esclude, di conseguenza, ogni possibile violazione dei parametri costituzionali invocati;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 162

*Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Lazio - Viabilità rurale - Rifinanziamento delle spese previste - Manifesta inammissibilità.****(Legge reg. Lazio riapprovata il 28 luglio 1977).****(Cost., artt. 117 e 81, quarto comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 7 giugno 1977, riapprovata il 28 luglio 1977, recante «Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, recante interventi per la viabilità rurale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto 1977, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il 28 luglio del 1977 la Regione Lazio riapprovava, a seguito del rinvio governativo, una legge concernente il rifinanziamento di una precedente legge regionale (17 settembre 1974, n. 52) in tema di viabilità rurale;

che la legge impugnata, per la copertura delle nuove spese previste, utilizzava le «disponibilità dei fondi globali del bilancio 1976», cioè del bilancio relativo all'esercizio precedente;

che a tale meccanismo di copertura si opponeva il Governo in sede di rinvio, rilevando che la copertura delle spese mediante riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali dell'esercizio precedente, prevista e consentita dal quinto comma dell'art. 13 della legge cornice in tema di contabilità regionale (L. 19 maggio 1976, n. 335) e dal quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (Norme in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio), non era applicabile nella specie, non sussistendo i requisiti temporali richiesti, costituiti dall'inizio dell'*iter* legislativo nell'esercizio precedente (nella specie, 1976);

che a seguito della riapprovazione della legge rinviata il Governo ha impugnato la legge in esame per violazione dell'art. 13 della legge n. 335 del 1976 (e 20 della legge regionale n. 15 del 1977), ma con riferimento non più alle norme risultanti dal comma quinto, bensì alla diversa norma risultante dal primo comma dello stesso articolo;

che, poiché tale primo comma prevede che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, il ricorso chiede la dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata per contrasto con tale disposizione (oltretutto, di conseguenza, con l'art. 81, quarto comma, Cost.);

che da tale disposizione si ricaverebbe, secondo il ricorrente, il principio fondamentale che i fondi globali possono essere utilizzati solo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi il cui *iter* di formazione sia già iniziato al momento di approvazione del bilancio, sicché a quella data sia possibile prevederne l'ammontare;

Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, non v'è corrispondenza fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso in quanto diverse sono le disposizioni che si assumono violate (e cioè, rispettivamente, il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 335 del 1976 ed il primo comma dello stesso articolo), e diversi i principi fondamentali da tali disposizioni ricavabili (possibilità di far ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente per tutte le leggi che abbiano iniziato il loro *iter* nell'esercizio precedente, ovvero solo per quelle che hanno iniziato il loro *iter* prima dell'approvazione del bilancio del medesimo esercizio);

che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale i motivi prospettati nel ricorso devono essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio (in questo senso, da ultimo, sentenze nn. 217/87; 72/85 e 107/83);

PER QUESTI MOTIVI³

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 28 luglio 1977 recante rifinanziamento della L.R. 17 settembre 1974, n. 52, concernente la viabilità rurale, in riferimento agli artt. 117 e 81, quarto comma, della Costituzione, proposta dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0207

N. 163

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Riconduzione nell'ambito della finanza pubblica allargata - Manifesta infondatezza. (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, in toto e artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58).

(Cost., artt. 117, 118 e 119 in relazione alla legge 5 agosto 1978, n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1872, n. 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della detta legge, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 29 gennaio 1979, depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1979 ed iscritto al n. 2 del Registro Ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria per il 1979), ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

che, ad avviso della ricorrente, la legge finanziaria per il 1979, col ricondurre la Regione nell'ambito degli enti della «finanza pubblica allargata» da cui l'art. 25 della l. n. 468 del 1978 le aveva escluse, viola l'autonomia legislativa e finanziaria regionale;

che, in particolare, sempre secondo la ricorrente, singole disposizioni della legge predetta, con l'estraniare del tutto le Regioni dalla disciplina del finanziamento delle funzioni già delle Regioni stesse e quindi attribuite ai Comuni (art. 2), con l'istituire fondi settoriali in materia di competenza regionale (artt. 34, 35, 37, 43, 46 e 48) e con l'alterare il procedimento previsto dall'art. 34 della legge n. 468/78 relativo alla partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio pluriennale (art. 58), impediscono alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. n. 616 del 1977 ed al d.P.R. n. 8 del 1972;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso;

che nell'imminenza della Camera di consiglio la Regione ha prodotto memoria, in cui si richiede la rimessione del giudizio alla pubblica udienza;

Considerato che l'invocato art. 25 l. n. 468 del 1978 si limita a prevedere le modalità atte ad adeguare il sistema di contabilità dei comuni e degli altri enti locali ivi indicati a quello statale, modalità del pari previste per le Regioni dalla legge n. 335 del 1976;

che con sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha rigettato, anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali avverso l'art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119, che vincola le Regioni, oltrechè gli enti di cui all'art. 25 l. n. 468 del 1978, a non mantenere disponibilità presso le aziende di credito oltre un certo ammontare;

che l'art. 2 si limita a dettare regole sulla determinazione e sulla suddivisione per Regioni della somma da destinare al finanziamento delle funzioni già trasferite alle Regioni e quindi (con d.P.R. 616 del 1977) ai Comuni, sicché non ricorre la lamentata estraneazione totale della Regione dalla disciplina del finanziamento in parola (rimane impregiudicata l'adozione da parte della Regione di criteri per la ripartizione della somma di sua competenza fra i Comuni);

che le norme che istituiscono fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunità montane ed agricoltura (art. 48) investono competenze di pertinenza statale, oltrechè regionale;

che con sentenze nn. 356 del 1985 e 64 del 1987 questa Corte ha enunciato il principio che l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri in relazione a materie di competenza regionale implica la successiva ripartizione di detti fondi tra le Regioni anche laddove ciò non venga esplicitato, e la libertà di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione;

che tale principio ben può applicarsi alle norme degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48 l. n. 843 del 1978, nella parte in cui istituiscono i fondi per il finanziamento di funzioni di spettanza regionale;

che l'impugnato art. 46, col limitarsi a dettare le procedure di presentazione alle Camere da parte del Ministero dei lavori pubblici di piani straordinari di intervento di cui agli articoli 34, 41 e 43 e dei relativi adempimenti, non comporta alcuna violazione delle sfere di attribuzione regionale;

che l'impugnato art. 58, limitandosi a fissare modalità e criteri di ordine contenutistico del primo bilancio pluriennale di cui alla legge n. 468 del 1978, non impedisce per nulla la partecipazione delle regioni alla formazione dei bilanci pluriennali nei termini indicati dall'art. 34 della medesima legge n. 468 del 1978;

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della medesima sollevate dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 164

*Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Autonomia finanziaria - Riduzione di risorse non vincolate - Obbligo di destinazione prioritaria di mezzi finanziari iscritti a bilancio ai progetti ammissibili ai benefici C.E.E. - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11, artt. 2, 4 e 5).****(Cost., artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123).****Regioni a statuto ordinario - Autonomia finanziaria - Limiti derivanti da disposizioni riprese da decreti-legge decaduti - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 26 novembre 1981, n. 677, artt. 2, 4 e 5 e relativa legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 11, art. 2).****(Cost., artt. 70 e 77).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo Corasaniti, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, come convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11 e degli artt. 1 e 2, primo comma, della stessa legge n. 11/1982, concernente: «Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali», promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte regionali della Liguria, dell'Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi) e della Lombardia, notificati il 28 dicembre 1981, il 16 e il 21 gennaio e il 25 febbraio 1982, depositati in cancelleria il 6 e il 25 gennaio, l'8 febbraio e il 6 marzo 1982 ed iscritti ai nn. 4, 6, 9 e 21 del registro ricorsi 1982;

Visti gli atti di costituzione del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che sono stati impugnati:

1) l'art. 2, 1° co., del d.-l. 26 novembre 1981, n. 677 per violazione dell'art. 119, nonché del medesimo art. 119, in connessione con gli artt. 97, 117 e 123 Cost. (R. Ric. 4/82);

2) gli artt. 2, 4 e 5 del d.-l. n. 677 del 1981 per violazione degli artt. 119, 117 e 118 Cost., anche in riferimento alle leggi n. 281 del 1970 e n. 356 del 1976 (R. Ric. n. 6/82);

3) gli artt. 2 e 4 del d.-l. n. 677/81 per violazione degli artt. 115 e 119 Cost. (R. Ric. n. 9/82);

4) gli artt. 2, 4 e 5 del d.-l. n. 677/81 come convertito in legge 26 gennaio 1982 n. 11, e gli artt. 1 e 2, 1° co., l. n. 11/82, per violazione degli artt. 119, 117 e 118 nonché 70 e 77 Cost., anche in riferimento alle leggi n. 281 del 1970 e 356 del 1976 (R. Ric. n. 21/82);

che si sostiene da parte delle Regioni ricorrenti che gli artt. 2, 4 e 5 del d.-l. n. 677 del 1981, col ridurre l'entità delle risorse non vincolate a disposizione delle Regioni ex artt. 8 e 9 della legge n. 281 del 1970, col disancorare,

mediante interventi legislativi a carattere non organico, l'incremento del fondo *ex art. 8 l. n. 281/70* dai criteri precedentemente fissati con *l. n. 356 del 1976* e col fissare l'obbligo di destinare prioritariamente i mezzi finanziari iscritti nei bilanci regionali ai progetti ammissibili ai benefici C.E.E., vanifichino l'autonomia finanziaria regionale, sotto il profilo quantitativo, della certezza delle entrate e dell'autonomia di spesa;

che nel ricorso iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1982 si sostiene che gli artt. 2, 4 e 5 del d.-l. n. 677 del 1981, come convertito con l'art. 1 della legge n. 11 del 1982, e l'art. 2 della stessa legge, rispettivamente col riprendere disposizioni di decreti-legge decaduti per mancata conversione nei termini (decreti nn. 246/81, 401/81 e 539/81), e col recuperare gli effetti, vanifichino l'ordine costituzionale delle competenze ed in particolare della sfera di rapporti tra Stato e Regioni rimessi alla competenza del Parlamento, in violazione degli artt. 70 e 77 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri nei predetti giudizi, deducendo la infondatezza dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o almeno connesse;

che in ordine alla pretesa lesione del precetto costituzionale destinato all'autonomia finanziaria regionale questa Corte ha enunciato il principio che la Costituzione non ha certo vietato che nuove leggi statali, anche non a carattere organico, intervengano a modificare la legislazione preesistente per ciò che riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni (sentenza n. 245 del 1984) nonché l'altro, che l'attribuzione alle regioni dei mezzi necessari per il perseguimento delle loro finalità non è definita dal precetto costituzionale in termini quantitativi (sentenza n. 304 del 1983);

che le Regioni ricorrenti non adducono, sotto tali profili, motivi diversi da quelli testè considerati;

che, come questa Corte ha affermato con sentenza n. 356 del 1985, un vincolo gravante sulla utilizzazione di un fondo ben può operare nelle materie riservate alle competenze regionali quando scaturisca dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost.;

che tale affermazione può a più forte ragione valere quando, come nel caso dell'impugnato art. 5, terzo comma, d.-l. n. 677 del 1981, la destinazione prioritaria dei mezzi finanziari iscritti nei bilanci delle Regioni al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici C.E.E. viene valutata dalle Regioni stesse;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte le Regioni non possono prospettare in via principale vizi in sé non suscettivi di concretare invasione delle competenze ad esse garantite, anche in relazione all'art. 77 Cost. (cfr., a questo riguardo, sentenza n. 307 del 1983);

che, pertanto, la censura dedotta in relazione agli artt. 70 e 77 Cost. deve considerarsi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) *la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, in relazione agli artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123 Cost., sollevate con i ricorsi in epigrafe;*

2) *la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, e dell'art. 2 della stessa legge in relazione agli artt. 70 e 77 Cost., sollevata con il ricorso n. 21 del 1982 in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 165

*Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Province autonome - Trento e Bolzano - Obbligo di versamento di fondi ad altri enti tramite le tesorerie dello Stato - Manifesta infondatezza.****(Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 44).****(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1 e 16).****Province autonome - Interventi sull'agricoltura e infrastrutture a tutela di beni ambientali e culturali - Approvazione del C.I.P.E. - Manifesta infondatezza.****(Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 56).****(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16, dd.P.R. 1° gennaio 1973, n. 690, 22 marzo 1974, nn. 381 e 279).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia», promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ambedue notificati il 10 settembre 1982, e depositati il 17 successivo e rispettivamente iscritti ai nn. 40 e 41 del Registro ricorsi 1982;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art. 44 della l. n. 526 del 1982, con l'introdurre mediante il primo comma l'obbligo per le Province di versare i propri fondi agli altri Enti ivi previsti mediante ordine di trasferimento dei propri conti correnti o contributi speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti e con il prevedere mediante il secondo comma l'emanazione da parte del Ministero del Tesoro di norme relative alle modalità di attuazione del comma precedente, violi gli artt. 8, n. 1, e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;

che tale illegittimità viene in parte dedotta (illegittimità derivata) dall'asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Province ad opera dell'art. 40 della l. 19 marzo 1981, n. 119, costituente il presupposto — là dove obbliga a tenere i fondi provinciali in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato — della norma impugnata nel presente giudizio, e in parte viene riferita (legittimità propria) alla pretesa lesione dell'autonomia organizzativa delle province;

che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art. 56 della l. n. 526 del 1982, col prevedere la spettanza al CIPE dell'approvazione di interventi sull'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza delle Province autonome, violi gli artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 e le relative norme di attuazione approvate con DD.PP.RR. 1 gennaio 1973, n. 690, 22 marzo 1974 n. 381 e 22 marzo 1974 n. 279, che riconoscono particolari garanzie di autonomia finanziaria alle province, nonché l'autonomia delle stesse in ordine alla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, e in ordine alla urbanistica e alla agricoltura;

che l'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita per il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernono questioni identiche o connesse;

che con la sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della l. n. 119 del 1981 *in parte qua* per prospettata lesione anche dell'autonomia finanziaria delle Province di Trento e di Bolzano — richiamandosi alla «stretta connessione» della disciplina del credito, di spettanza statale, «ad un interesse che travalica l'ambito regionale coinvolgendo l'intera comunità nazionale» ed al conseguente necessario equilibrio tra il flusso delle risorse prelevate e quello delle spese erogate»;

che, per altro verso, la potestà legislativa e amministrativa, e quindi la autonomia organizzativa, delle province in tema di ordinamento degli uffici, e così di bilancio e contabilità, sono legittimamente limitate da un interesse come quello sopra indicato;

che, pertanto — tenuto conto, relativamente alla dedotta illegittimità «propria» della norma impugnata, del carattere consequenziale e applicativo di questa rispetto all'imposizione dell'obbligo non ritenuta illegittima da questa Corte con la sentenza n. 162 del 1982 in ragione dell'interesse come sopra indicato — il principio enunciato con la detta sentenza n. 162 del 1982 ben può riferirsi all'intera censura mossa nei confronti dell'art. 44 legge n. 526 del 1982;

che l'invocato art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige — in quanto prevede che la determinazione della quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativa al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati negli artt. 70, 75, 76 e 77 dello Statuto al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alla provincia e ad altri enti «sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale» e «tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche della spesa per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza della provincia» — postula, ai fini della impugnazione per violazione di esso di una legge statale, che la Provincia autonoma non si limiti a lamentare una puntuale previsione di spesa da parte della detta legge, anche se concernente settori di competenza provinciale, ma deduca altresì che il previsto finanziamento sia operato mediante l'impiego del gettito dei tributi ai quali si riferisce l'art. 78 o abbia altrimenti pregiudicato in modo specifico l'aspetto di autonomia finanziaria come sopra da tale norma statutaria garantito (cfr. sentenza n. 356 del 1985);

che nemmeno nel caso dell'impugnato art. 56, legge n. 526 del 1982, come già in quello affrontato dalla sentenza n. 356 del 1985 ora citata, la questione risulta dedotta in tali termini;

che gli ulteriori parametri invocati sono tutti funzionalmente collegati — nelle stesse censure delle ricorrenti — all'art. 78 dello Statuto speciale;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di ambedue le questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) *la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano;*

2) *la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ed alle relative norme di attuazione approvate con i decreti presidenziali nn. 690/73, 381/74 e 279/74, sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 166

*Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Accesso dei cittadini agli ambulatori o strutture convenzionate - Autorizzazione preventiva delle U.S.L. - Obbligo di partecipazione alle spese relative alle prestazioni di laboratorio di analisi - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 29 maggio 1981, n. 252, artt. 1, secondo comma, 2, primo e terzo comma).****(Cost., artt. 3, 32 e 33).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo Corasaniti, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2, primo comma, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252 («Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale»), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 settembre 1981 dal Pretore di Ceglie Messapico, iscritte ai nn. 723 e 724 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con due identiche ordinanze emesse in data 26 settembre 1981, il Pretore di Ceglie Messapico, adito in sede di tutela cautelare d'urgenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo e terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252 («Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale»);

che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella parte in cui, subordinando l'accesso dei cittadini agli ambulatori o strutture convenzionate ad autorizzazione preventiva delle U.S.L. da rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture pubbliche, contrasterebbe con gli artt. 3, 32, 33 Cost., ponendo in essere una disparità di trattamento tra l'accesso ai presidi pubblici e quello ai presidi privati, limitando il diritto all'esercizio della libera professione e violando il limite imposto dal rispetto della persona umana in relazione alla scelta fiduciaria compiuta dall'assistito;

che la seconda delle disposizioni impugnate viene censurata nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di partecipare alle spese relative alle prestazioni di laboratorio di analisi soltanto per gli assistiti avviati alla struttura sanitaria convenzionata, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli assistiti avviati alla struttura pubblica;

che i giudizi cautelari, promossi dal titolare di un laboratorio di analisi convenzionato, attengono alla scelta della struttura sanitaria, pubblica o privata, che l'amministrazione deve operare nell'avviare l'utente al servizio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo che le questioni venissero dichiarate irrilevanti o comunque infondate;

Considerato che le ordinanze di rinvio sollevano identica questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che le disposizioni impugnate sono contenute in un decreto-legge non convertito, ed hanno quindi perduto efficacia «sin dall'inizio», come espressamente prevede l'art. 77, comma terzo Cost.;

che, pertanto, entrambe le questioni, avendo ad oggetto norme che debbono considerarsi come mai esistite nell'ordinamento, vanno dichiarate manifestamente inammissibili, secondo il costante orientamento di questa Corte (vedi fra le altre sent. n. 307 del 1983 e ordd. nn. 349, 350, 360, 361, 362, 363 del 1983);

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo e terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252, («Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale»), sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, e 33 Cost., dal Pretore di Ceglie Messapico con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0211

n. 167

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Riserve di caccia - Costituzione e gestione - Ammissione di soci alle riserve - Delega di funzioni amministrative alla Federazione italiana caccia - Pagamento di quote associative - Manifesta inammissibilità.

(Legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, *in toto* e artt. 1, 3 e 10).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 11, 12, 58 e 60).

Cost., artt. 3, 18 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo Corasaniti, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, («Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale»), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Pretore di Tolmezzo, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ordinanza emessa dal Presidente della Giunta provinciale di Udine, con cui si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio della caccia in riserva senza il permesso del concessionario (art. 43 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016), il Pretore di Tolmezzo con atto di

rimessione in data 7 luglio 1982 (r.o. n. 646 del 1982) ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 18 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 («Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale») ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo;

che la legge censurata, costituendo in riserve di diritto quasi l'intero territorio della regione e affidandone la gestione all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, si porrebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sotto i seguenti profili:

1) con gli artt. 3 e 18 Cost., in quanto il sistema introdotto, stabilendo un numero massimo di soci per ogni riserva (art. 10 della legge), confermando i soci delle preesistenti riserve, e ammettendo nuovi soci solo in rapporto alle vacanze e limitatamente ai cittadini residenti nella regione (artt. 4 e 60 del regolamento di esecuzione) creerebbe una disparità di trattamento fra cittadini in ordine all'ammissione nel sistema, obbligando peraltro i cacciatori ad associarsi all'organizzazione riservistica in violazione del principio di libertà di associazione;

2) con l'art. 97 Cost. in quanto violerebbe i principi: di legalità, delegando funzioni amministrative all'organo regionale della F.I.C. senza disciplinarne l'esercizio, di imparzialità, affidando una funzione pubblica di grande rilevanza ad una sola delle tante associazioni venatorie o ambientaliste, e di buon andamento, delegando funzioni pubbliche ad una associazione privata senza un'adeguata giustificazione;

3) con l'art. 4 dello Statuto regionale, in quanto violerebbe il limite costituzionale dell'«interesse delle altre Regioni» escludendo dall'associazione riservistica i non residenti nella regione, nonché il limite dei «principi generali dell'ordinamento giuridico», creando a favore dei residenti quasi un possesso esclusivo sulla fauna in contrasto con l'art. 1 della successiva legge-quadro sulla caccia che dichiara l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato;

4) con gli artt. 11, comma secondo, 58 e 60 dello Statuto, poichè, delegando ad un ente privato funzioni pubbliche, avrebbe eluso le norme statutarie che prevedono controlli sugli atti degli enti locali nonché sui provvedimenti adottati nelle materie delegate;

5) con l'art. 12 dello Statuto, in quanto avrebbe creato un nuovo organo regionale denominato «Organo gestore delle riserve» non ricompreso nella tassativa elencazione prevista dalla norma statutaria;

che il giudice *a quo* censura in particolare e in via subordinata l'art. 3 della citata legge nella parte in cui, delegando la gestione delle riserve, nei limiti fissati con l'emanando regolamento, agli organi regionali della FIC, delegherebbe la quasi totalità delle funzioni amministrative in materia di caccia ad un organismo periferico di una associazione ormai privata (art. 115 del d.P.R. n. 616 del 1977), e con un'ampiezza tale da porre in essere un vero e proprio trasferimento di competenze, così superando i limiti posti alla delega dalla decisione di questa Corte n. 39 del 1957 e violando l'art. 11 dello Statuto regionale che prevede come delegatari delle funzioni regionali i soli enti locali;

che, sempre in via subordinata, viene autonomamente impugnato anche l'art. 10 della stessa legge nella parte in cui, prevedendo il pagamento delle quote associative all'Organo gestore, si porrebbe in contrasto con l'art. 11 u.c. dello Statuto, secondo il quale le spese sostenute dagli enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione;

Ritenuto inoltre che l'opponente avrebbe esercitato la caccia in una «riserva di diritto» senza il relativo permesso, ritiratogli dall'Organo gestore a seguito di altra infrazione commessa in precedenza;

che, pertanto, ad avviso del giudice remittente tutte le questioni sollevate sarebbero rilevanti in quanto l'eventuale caducazione dell'intera legge impugnata (ovvero del solo art. 1 o del solo art. 3 che non potrebbe non comportare una declaratoria di incostituzionalità derivata di tutto l'ordinamento riservistico), rendendo illegittimo il potere esercitato dall'Organo gestore e quindi anche il suo provvedimento di ritiro del permesso, determinerebbe l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emanata in seguito alla pretesa seconda violazione;

che la regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta chiedendo che le questioni venissero dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che secondo una ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte il nesso di pregiudizialità richiesto al fine di rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione sollevata e la decisione del giudizio *a quo*, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione incidentale;

che, in tal senso, non appare rilevante l'asserita illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 della legge n. 13 del 1969 che affida la gestione delle riserve — nei limiti fissati da un emanando regolamento — all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, dal momento che, una volta costituitasi la riserva, ai fini dell'illecito esercizio della caccia senza il permesso del concessionario, non ha rilevanza a chi e in che modo siano affidati la gestione della stessa (vedi in senso analogo sent. n. 212 del 1970) ed i conseguenti poteri di vigilanza;

che egualmente irrilevante appare la censura rivolta all'intero sistema, introdotto dalla legge impugnata, nella parte in cui discriminerebbe i cittadini a seconda che siano o meno residenti nella regione, creando poi a favore di quest'ultimi quasi un possesso esclusivo sulla fauna selvatica, ed obbligando i cacciatori che volessero esercitare l'attività venatoria, ad associarsi all'organizzazione riservistica;

che, difatti, queste ultime censure, attenendo allo specifico contenuto dell'art. 10 della legge, o delle relative norme regolamentari autorizzate, e concernendo le modalità di esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, sono del tutto indipendenti dall'istituzione delle riserve di diritto e non possono quindi investire l'intero testo legislativo;

che il loro esame, pertanto, potendo eventualmente determinare la sola caducazione dell'art. 10 della legge impugnata non avrebbe alcun effetto per la definizione del giudizio *a quo*, attesa la totale estraneità della predetta norma, e dei denunciati vizi ad essa relativi, con l'illecito amministrativo contestato;

che l'unica disposizione la cui caducazione potrebbe comportare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione sottoposta alla cognizione del giudice *a quo*, e cioè quella che costituisce le riserve di diritto (art. 1 legge n. 13 del 1969), seppur denunciata autonomamente e in via subordinata, viene censurata per profili che, attenendo all'intero regime riservistico, trovano il loro referente normativo, in altre disposizioni dello stesso testo, del tutto autonome dalla prima che non ne implica, perciò, il loro attuale contenuto normativo, frutto invece di una libera scelta operata dal legislatore nell'ambito di una pluralità di opzioni;

che, in relazione ai profili finora esposti, risulta comunque assorbente la circostanza che, contrariamente a quanto sostiene il giudice *a quo*, l'ordinanza-ingiunzione opposta non è in alcun modo collegabile al precedente provvedimento di ritiro del permesso;

che, quest'ultimo atto, attenendo ad una situazione di interesse legittimo non direttamente connessa alla diversa posizione soggettiva dedotta in causa, non potrebbe difatti costituire, neppure in via incidentale, oggetto di cognizione da parte del giudice *a quo*, dovendo considerarsi come un remoto antecedente che non influisce direttamente sulla fattispecie sanzionata, e che quindi non potrebbe in nessun caso essere disapplicato dal giudice *a quo*;

che, pertanto, l'ipotizzata illegittimità del ritiro del permesso, non essendo idonea ad incidere sulla validità dell'ordinanza opposta, rende irrilevanti le questioni sollevate;

che quest'ultime vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, («Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale»), ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 18 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 168

*Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni - Falsificazione di documenti di accompagnamento di beni viaggianti - Sanzioni penali - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11; legge 10 maggio 1976, n. 249, art. 7).****(Cost., artt. 23, 25, 76 e 77).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, («Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti»), e 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, («Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria»), in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 («Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria»), e dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ovvero: promossi con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Tribunale di Savona, il 29 aprile 1987 dalla Sezione Istruttoria della Corte d'appello di Torino, il 26 maggio 1987 dal Tribunale di Firenze, l'8 giugno 1987 dal Tribunale di Ascoli Piceno, il 4 giugno 1987 dalla Corte di appello di Firenze, il 24 giugno 1987 dal Tribunale di Venezia, il 21 maggio, il 16 luglio e il 9 luglio (n. 5 ordinanze) dalla Corte di appello di Firenze, il 14 maggio e il 23 aprile 1987 dal Tribunale di Fermo, il 17 giugno 1987 dal Tribunale di Firenze e il 13 luglio 1987 dal Tribunale di Venezia, iscritte rispettivamente ai nn. 293, 310, 317, 351, 373, 390, 393, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 549 e 571 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 31, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 45, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, («Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti»), che punisce la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, la Corte d'appello di Torino, sezione istruttoria (ord. 29 aprile 1987, r.o. n. 310 del 1987), la Corte d'appello di Firenze (ordd. 21 maggio, 4 giugno, 9 luglio, 16 luglio 1987, r.o. nn. 373, 393, 535, 536, 537, 538 del 1987), il Tribunale di Firenze (ordd. 26 maggio e 17 giugno 1987, r.o. nn. 317 e 549 del 1987), il Tribunale di Venezia (ordd. 24 giugno e 13 luglio 1987, r.o. nn. 390 e 571 del 1987), il Tribunale di Ascoli Piceno (ord. 8 giugno 1987, r.o. n. 351 del 1987), il Tribunale di Savona (ord. 6 maggio 1987, r.o. 293 del 1987) ed il Tribunale di Fermo (ordd. 14 maggio e 23 aprile 1987, r.o. nn. 540 e 541 del 1987) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni amministrative;

che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo comma, Cost., poiché, in assenza di specifica delega legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale, nonché con l'art. 23 Cost. senza che ne vengano indicati i relativi motivi;

che la maggior parte dei giudici remittenti, nonostante la disposizione denunciata richiami espressamente i principi e criteri direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, esclude che in quest'ultimi possa rinvenirsi il fondamento delegatorio della prima;

che, pur condividendo tale avviso, contestualmente alla norma incriminatrice, la Corte d'appello di Firenze, impugna anche, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., l'art. 10 n. 11 della predetta legge n. 825 del 1971, nella parte in cui prevedendo il criterio del perfezionamento del sistema sanzionatorio penale, conterrebbe una delega non sufficientemente determinata e risulterebbe del tutto incompatibile con obblighi all'epoca non ancora previsti e perciò non sanzionabili, quale appunto quello relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, invece, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Torino, solo per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la norma delega, che autorizza la previsione di reati in tema di bolle di accompagnamento, sia contenuta nella legge n. 825 del 1971, solleva in via subordinata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 10 n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;

che tali norme, autorizzando la previsione di fattispecie criminose relative ad obblighi tributari non ancora esistenti, configurerebbero, in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., una situazione di delega in bianco;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo che le questioni venissero dichiarate infondate;

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno riuniti per identità e connessione oggettiva;

che negli atti di rimessione del Tribunale di Firenze, il giudice *a quo* ha ommesso ogni accenno alle imputazioni per le quali si procede;

che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata, che va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

che, relativamente alle altre ordinanze, come si evince, in parte dalle stesse e, in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato, per i quali si procede nei relativi giudizi *a quibus*, attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987 n. 11595), il reato previsto dall'art. 7 u.c. del d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978, attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti e non già delle dichiarazioni stesse;

che, pertanto, le questioni sottoposte all'esame della Corte, concernendo ipotesi diverse da quelle testè indicate sono, in base a detta interpretazione, irrilevanti e vanno perciò dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 10, n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché del combinato disposto dagli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Torino, sez. Istruttoria; dalla Corte d'appello di Firenze; dal Tribunale di Firenze; dal Tribunale di Venezia; dal Tribunale di Ascoli Piceno; dal Tribunale di Savona e dal Tribunale di Fermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 169

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi locali - Imposta locale sui redditi (I.l.o.r.) - Società - Redditi fondiari - Tassazione separata - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 77, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 2, n. 15, 3, n. 1, 5 e 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con ordinanze emesse il 4 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino e l'8 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, iscritte rispettivamente al n. 738 del registro ordinanze 1985 e al n. 270 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza del 4 ottobre 1984 (R.O. n. 738 del 1985) e altra dell'8 marzo 1985 (R.O. n. 270 del 1986) rispettivamente emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77, primo comma, della Costituzione in riferimento agli artt. 2 n. 15, 3 n. 1, 5 e 6 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui è prevista — nei confronti delle società — la tassazione separata dei redditi fondiari, venendosi a determinare — si assume — un ingiustificato diverso trattamento a seconda che gli immobili dai quali derivi il reddito siano (o meno) beni strumentali per l'impresa e conseguentemente possano (o meno) venir compresi nel complessivo reddito di questa;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti concernendo identiche questioni;

che non sussiste, intanto, violazione dell'art. 77, primo comma, Cost., posto che l'art. 4 della legge di delega (9 ottobre 1971 n. 825) espressamente prevede la tassazione separata dei redditi fondiari;

che non sussiste neppure violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., poichè la norma di cui trattasi trova riferimento e applicazione, in ambiti di tassazione tra beni omogeneamente differenziabili, per avere (o meno) cioè destinazione strumentale per l'impresa;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata dalle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Torino, in riferimento agli artt. 3, 53, 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0214

N. 170

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Beni alienati negli ultimi sei mesi di vita del dante causa - Detrazione limitata alle somme reinvestite nell'acquisto di beni indicati nella dichiarazione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 9).

(Cost., artt. 76, 3 e 53).

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Imposta globale - Ripartizione *pro quota* tra gli eredi - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che, secondo la rimettente Commissione, l'art. 9 del citato d.P.R. sarebbe viziato — *ex art. 76 Cost.* — da eccesso di delega, giacchè, mentre la legge di delegazione (n. 825 del 1971) all'art. 8 n. 4, enuncia «l'irrelevanza», ai fini della determinazione dell'imponibile, delle alienazioni poste in essere negli ultimi mesi, se non sia fornita

la valida prova dell'investimento, il legislatore delegato avrebbe ritenuto compresi nell'attivo ereditario i beni in ogni caso trasferiti negli ultimi sei mesi; inoltre avrebbe accresciuto l'asse ereditario di un «valore» stabilito senza riferimento al prezzo di vendita, entro i cui limiti soltanto potrebbe essere fornita dagli eredi la prova idonea ad ottenere la detrazione; avrebbe limitato, infine, la detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto dei beni soggetti all'imposta indicati nella dichiarazione;

che il meccanismo dell'art. 9, in tali sensi concepito, violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 53 Cost.;

che viene dedotta, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, sempre del citato d.P.R. n. 637, poichè, colpendosi gli ascendenti e i discendenti legittimi con la c.d. imposta globale, da ripartire tra gli eredi in proporzione delle quote di ciascuno, non terrebbe conto della capacità contributiva dei singoli, con violazione — anche in tale ipotesi — degli artt. 3 e 53 Cost.;

Considerato che, per quanto attiene all'art. 9 del d.P.R. n. 637, la norma è coerente ai criteri della delega, fissati con l'art. 8 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, là dove si concretizza, per i fini di deroga alla «irrilevanza» delle alienazioni di beni poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, la disciplina della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo di tali vendite, così comè indicato dal legislatore delegante;

che per quanto attiene al riferimento nella determinazione dell'asse al valore dei beni alienati (e non al prezzo) è da rilevare che l'asse imponibile, nel sistema in parola, si adegua appunto, giusta il disposto della legge di delegazione (art. 8, n. 2) al principio di «commisurazione dell'imposta al valore»;

che in ordine all'assunto di limitazione della detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta, e indicati nella dichiarazione, non tali somme soltanto risultano in effetti detraibili, secondo la normativa;

che per gli identici dubbi di illegittimità delle norme, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., va rilevato che nel sistema in esame la base imponibile, riportata al valore venale dei beni, coinciderebbe — e ciò vale anche per i termini generali della dedotta questione — tendenzialmente con il prezzo di mercato;

che, infine, per l'eccezione — ex artt. 3 e 53 Cost. — di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637 impugnato, in quanto l'imposta globale, ripartita pro-quota fra gli eredi, postulerebbe una irrazionale violazione della capacità contributiva del singolo, va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985);

che pertanto le questioni come sopra sollevate sono manifestamente infondate, osservandosi peraltro che — giusta l'art. 11 della l. 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni) — ricorrendone gli estremi, il valore imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30% dell'accertato;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 171

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Autoveicoli e autoscafi (tassa sugli) - Autoveicoli con motori diesel - Sovrattassa annuale - Manifesta inammissibilità.
(D.-L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge 30 novembre 1976, n. 786, art. 8; d.-l. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione), convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786 e dell'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 936 (Misure fiscali urgenti), convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1985 dal Pretore di Rapallo, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.10, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1985 (R.O. n. 798 del 1985), nel procedimento civile vertente tra Rosti Paolo e l'Ufficio del Registro, il Pretore di Rapallo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976 n. 691, convertito nella l. 30 novembre 1976 n. 786, e 9 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito nella l. 23 febbraio 1978 n. 38, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. nella parte in cui veniva stabilita una maggiore imposizione «dovuta, in aggiunta alle normali tasse automobilistiche», dai possessori di autoveicoli con motori «diesel» usandosi — si assume — disparità con i possessori di auto altrimenti alimentate;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata;

Considerato che attiene alla discrezionalità del legislatore stabilire criteri di eventuale differenziazione, *in subiecta materia*, delle relative aliquote, tenendosi conto dei costi d'uso dell'automezzo;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976 n. 691 convertito nella legge 30 novembre 1976 n. 786 e 9 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978 n. 38, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Rapallo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BORZELLINO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0216

N. 172

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Detrazioni - Aliquote d'imposta - Limite esente - Manifesta inammissibilità.
(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8, n. 2; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 4, 6, 12 e 17; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 32).

(Cost., art. 3).

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Detrazioni - Aliquote - Limite esente - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8, n. 2; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 4, 6, 12 e 17; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 32).

(Cost., artt. 29, primo comma, 42, ultimo comma, e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa per la riforma tributaria), dell'art. 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e dell'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Capello Cecilia ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985, la Commissione tributaria di primo grado di Perugia, su ricorso proposto da Capello Cecilia ed altri contro l'Ufficio del Registro di Perugia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 53, 29, primo comma, e 42, quarto comma, della Costituzione, degli artt. 8 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nonchè dell'art. 32 della l. 2 dicembre 1975 n. 576 «nella parte in cui hanno stabilito la misura massima delle spese funerarie detraibili, nonchè in quella in cui hanno approvato la Tabella delle aliquote e percentuali per scaglioni e fissato il limite esente in Lit. 30.000.000 per la tassazione sui valori dell'asse ereditario netto»;

che si sono costituiti Capello Cecilia ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Greco, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione prospettata dal giudice *a quo* attiene essenzialmente agli effetti che, in materia di imposte successorie, derivano dal fenomeno dell'inflazione;

che, in tema di incidenza dei detti fattori inflattivi, spetta al potere legislativo adottare gli opportuni provvedimenti correttivi, frutto di scelte politiche e riservate alla sua discrezionalità che sfugge al sindacato della Corte (sentenza n. 126 del 1979), rendendosi pertanto manifestamente inammissibile la dedotta censura di violazione dell'art. 3 Cost.;

che non è poi fondata la assunta violazione dell'art. 29, primo comma, in uno al successivo art. 42, ultimo comma, atteso lo specifico trattamento riservato alle categorie di successibili *ex familia*;

che va esclusa del pari la violazione dell'art. 53, poichè l'imposizione inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985);

che peraltro — giusta l'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni) — ricorrendone gli estremi il valore imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa per la riforma tributaria), 4, 6, 12 e 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disposizioni dell'imposta sulle successioni e donazioni), nonchè dell'art. 32 l. 2 dicembre 1975 n. 576 (Disciplina in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sovrariportate nel presente dispositivo, sollevata in riferimento agli artt. 29, primo comma, 42, ultimo comma, 53 Cost., dalla medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 173

*Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988.***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Infortuni sul lavoro - Prevenzione - Verifiche e controlli sullo stato di sicurezza degli impianti - Potere di diffida a regolarizzare - Omessa attribuzione all'E.N.P.I. - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 398).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Guidi Alfonsino ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), nella parte in cui attribuisce al Ministro del lavoro la facoltà di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni e dei dispositivi antinfortunistici, all'Ispettorato del lavoro e all'E.N.P.I., in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli e, nel contempo, non prevede che all'E.N.P.I. sia attribuito il potere discrezionale di diffida a regolarizzare, previsto per l'Ispettorato del lavoro, in alternativa al rapporto giudiziario, dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520;

che ad avviso del Pretore rimettente siffatta disciplina contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nell'assunto che la mancata attribuzione all'E.N.P.I. del potere di diffida sarebbe irragionevole ed indurrebbe disparità di trattamento tra situazioni sanabili ed altre immediatamente passibili di procedimenti penali;

Considerato che nella predetta ordinanza è del tutto omessa la motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio principale;

che pertanto la questione medesima va dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pisa con ordinanza del 15 gennaio 1981 (r.o. 128/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* SPAGNOLI*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 174

*Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro (rapporto di) - Permessi sindacali - Retribuzione - Maggiorazioni spettanti per lavori continuativi su turni - Manifesta inammissibilità.****(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 20, primo comma, e 23, primo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con due ordinanze emesse il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Corsini Giovan Battista ed altri e la s.p.a. A.T.B. Bisider e tra Cattaneo Domenico ed altri e la s.p.a. Pietra ed altra, iscritte ai nn. 771 e 772 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di Brescia dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma e 20, primo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in quanto — prevedendo che i permessi sindacali siano «retribuiti» e che in relazione alla partecipazione ad assemblee, nel limite di 10 ore annue, sia corrisposta la «normale retribuzione» — non precisano se nel concetto di retribuzione debbano essere o meno ricomprese «anche le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni»;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi l'infondatezza di tali questioni;

Considerato che il quesito sul se le predette maggiorazioni siano o meno da ricomprendere nel concetto di retribuzione adottato dalle norme impugnate involge questioni di mera interpretazione, che come tali spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed esulano, viceversa, dai compiti di questa Corte;

che pertanto le proposte questioni vanno dichiarate inammissibili;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, primo comma e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Brescia con ordinanze del 6 ottobre 1981 (r.o. nn. 771 e 772/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* SPAGNOLI*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 175

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto) - Cessazione - Omessa comunicazione entro quattro giorni dell'avvenuto licenziamento - Accertamento d'ufficio - Pena - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 1° luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 459, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Latina dubita che l'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione di omessa comunicazione del licenziamento entro 4 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (di cui all'art. 14 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83), contrasti — nell'ipotesi in cui la violazione sia accertata non a seguito di comunicazione del licenziamento o di visita ispettiva, bensì sulla base degli atti d'ufficio — con gli artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo al riguardo, che in tal modo l'Ispettorato del lavoro resterebbe sostanzialmente libero di determinare la data di contestazione della contravvenzione (e con ciò di far cessare la permanenza) e quindi di incidere sulla determinazione della pena;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 114 del 1982), la discrezionalità nell'applicazione della legge può tutt'al più dar luogo a disparità di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza;

che d'altra parte, la circostanza che, nel caso di pene proporzionali, l'entità della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato non comporta certo violazione del principio di legalità della pena posto che l'entità di questa, nella specie, è in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo, che può farne cessare la protrazione a prescindere dalla maggiore o minore solerzia dell'Ispettorato del lavoro;

che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1º luglio 1972, n. 287, introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0220

N. 176

Ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stato civile - Cognome dei figli legittimi - Attribuzione del cognome paterno con esclusione di quello materno - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, artt. 71, 72, ultimo comma, e 73).

(Cost., artt. 2, 3, 29 e 30).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma e 73 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1987 dal Tribunale di Trento, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di rettificazione di un atto di nascita, instaurato dai coniugi Melchiori Leone e Pedron Melchiori Barberina in conseguenza del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile di Mezzolombardo alla loro richiesta congiunta di imporre al figlio Andrea entrambi i loro cognomi, il Tribunale di Trento, con ordinanza del 7 maggio 1987 (r.o. n. 311/1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui «non prevedono e consentono ai genitori la facoltà di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno»;

che le disposizioni denunziate, in quanto presuppongono una norma - implicita nel sistema del codice civile - che attribuisce ai figli legittimi esclusivamente il cognome paterno, sono reputate dal giudice remittente in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., perchè violerebbero il diritto del figlio all'identità personale, il principio di uguaglianza dei cittadini in generale e il principio di uguaglianza dei coniugi in particolare, nonchè, infine, anche i diritti dei membri della famiglia legittima in rapporto al trattamento previsto per i figli naturali dall'art. 262, comma secondo, cod. civ.;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerato che oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il «nome per legge attribuito», come si argomenta dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 cod. civ.;

che la posizione del figlio nato da matrimonio, del quale la legge attribuisce la paternità al marito della madre (art. 231 cod. civ.), non è comparabile con quella del figlio naturale nel caso previsto dall'art. 262, comma secondo, ma soltanto con quella del figlio naturale nel caso previsto dal primo comma dello stesso articolo, nel quale la regola di attribuzione del cognome coincide con quella relativa al figlio legittimo;

che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare, tutelato dall'art. 29, comma secondo, Cost., sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto, dai genitori (come il prenome) in sede di formazione dell'atto di nascita, bensì esteso *ope legis*;

che invece sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anzichè avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro;

che, peraltro, siffatta innovazione normativa, per la quale è stato presentato già nelle passate legislature e riproposto in quella in corso un disegno di legge di iniziativa parlamentare, è una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del *conditor iuris*;

Visti gli articoli 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 177

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Farmacia - Farmacie vacanti o di nuova istituzione - Regioni e province autonome - Mancata indizione di bandi di concorso - Nomina di commissario *ad acta* da parte del commissario del Governo - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 5).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 87, n. 2).

(Cost., artt. 117, 118, 124 e 125).

Farmacia - Acquisto o titolarità - Requisiti - Provincia di Bolzano - Conoscenza delle lingue italiana e tedesca - Omessa previsione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 892, artt. 1, 2, 3 e 6).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 100).

Farmacia - Poteri dell'autorità sanitaria competente per territorio - Riferimento implicito alle U.S.L. anziché alla giunta provinciale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 892, artt. 3 e 6).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).

Farmacia - Distanza minima tra farmacie - Facoltà di variazione attribuita a regioni e province autonome - Non fondatezza.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 4).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).

Farmacia - Acquisto senza concorso - Requisiti - Non fondatezza.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 6).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).

Farmacia - Farmacie rurali - Gestione provvisoria - Conseguimento della titolarità - Non fondatezza.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 892, artt. 1, 2, 3, 4 e 6).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16).

(Cost., artt. 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1984 n. 892 recante: «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio

1981, n. 34», promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte Provinciali di Bolzano e Trento e delle Giunte Regionali della Toscana e della Lombardia, notificati rispettivamente il 26, 25 e 28 gennaio 1985, e depositati in cancelleria il 31 gennaio, 4 e 5 febbraio 1985 ed iscritti ai nn. 8, 9, 10 e 13 del registro ricorsi 1985;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987: il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento, l'Avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana, l'Avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 26 gennaio 1985 e depositato il 31 gennaio 1985, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato la legge 22 dicembre 1984, n. 892, intitolata «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 23 febbraio 1981, n. 34», e segnatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, per violazione degli artt. 9, n. 10; 16, 1° comma; 87 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e relative norme di attuazione.

A giudizio della ricorrente, l'intera legge — in particolare con le disposizioni specificamente impuginate, ad eccezione dell'art. 5, ritenuto illegittimo per altre ragioni — prevede una disciplina di dettaglio in una materia, quella del servizio farmaceutico, che, per un verso, rientra, in base allo Statuto del Trentino-Alto Adige, nella competenza legislativa concorrente delle province autonome e, per un altro verso, non è prevista, in base alle norme di attuazione dello Statuto stesso (dd.PP.RR. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197), fra le materie di competenza statale.

La ricorrente sospetta d'incostituzionalità anche alcune specifiche disposizioni della legge. In particolare l'art. 5, il quale prevede l'intervento sostitutivo del Commissario del Governo ove la provincia non provveda alla emanazione dei bandi di concorso e all'espletamento degli stessi per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione, invaderebbe, per un verso, la competenza della provincia e, per un altro, violerebbe l'art. 87 dello Statuto, che non attribuisce al Commissario del Governo alcun potere del tipo di quello riconosciuto.

Gli artt. 1, 2, 3 e 6, inoltre, nel prevedere l'attribuzione della titolarità delle farmacie sul solo presupposto di una precedente gestione provvisoria della stessa o della titolarità di una diversa farmacia, violerebbero, oltre che la competenza statutariamente attribuita alla Provincia, il principio della parificazione delle lingue italiana e tedesca, in quanto non è previsto tra i requisiti necessari per il conseguimento della titolarità di una farmacia quello dell'obbligo della conoscenza delle due lingue (art. 100 Statuto; artt. 48, 6° comma, e 80 legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha imposto il rispetto delle norme relative alla parificazione delle lingue; legge provinciale 3 settembre 1979, n. 12, che ha applicato — legittimamente, secondo la sentenza n. 312 del 1983 della Corte costituzionale — il principio del bilinguismo alle categorie non mediche di cui all'art. 48 della legge n. 833 del 1978).

Gli artt. 3 e 6, infine, attribuendo all'autorità sanitaria competente per territorio la competenza per il conferimento delle farmacie, contrasterebbero con l'art. 6, ultimo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, che riserva tale compito alla giunta provinciale.

2. — Con ricorso notificato il 26 gennaio 1985 e depositato il 31 gennaio 1985, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 gennaio 1984, n. 892, per violazione degli artt. 9, n. 10; 16, alinea, e 87 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale) e relative norme di attuazione.

Le deduzioni della provincia ricorrente sono identiche a quelle svolte nel ricorso della provincia autonoma di Bolzano di cui al punto precedente.

3. — Con ricorso notificato il 25 gennaio 1985 e depositato il 4 febbraio 1985, la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, per violazione degli artt. 124, 125, 117 e 118 Cost.

La regione deduce, in via generale, che la legge n. 892 del 1984 invaderebbe la propria sfera di competenza con una disciplina di dettaglio estremamente puntuale, che in parte si sostituisce ingiustificatamente a quella dettata con la legge regionale 17 ottobre 1983 n. 69 (che all'art. 22 detta disposizioni in tema di conferimento di sedi farmaceutiche).

In particolare, i dubbi di legittimità costituzionale vengono prospettati dalla ricorrente in ordine: a) alla disposizione di cui all'art. 3, che fissa il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione; b) all'art. 5 che, nel disciplinare l'intervento sostitutivo del Commissario del Governo qualora la regione non provveda al bando per l'assegnazione delle farmacie nel termine di cui all'art. 3 l. n. 475 del 1968, prevede la nomina di un commissario straordinario incaricato della indizione del bando di concorso e dell'espletamento dello stesso.

A proposito di quest'ultima censura, la regione osserva che nell'attribuire al Commissario del Governo poteri di sostituzione, implicanti tanto il controllo quanto l'amministrazione attiva, la disposizione impugnata violerebbe sia l'art. 124 Cost., in base al quale il Commissario del Governo soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalle regioni, sia l'art. 125 Cost., in quanto il potere di controllo che spetta ad un organo dello Stato, e ad uno solo (Commissione di controllo), viene conferito ad un altro organo, il Commissario del governo, che viene per di più investito di poteri di amministrazione in una materia riservata alla competenza regionale. In tal modo si realizza, secondo la ricorrente, anche una violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in base ai quali alle regioni spettano le funzioni amministrative nelle materie specificamente elencate, ad eccezione della sola funzione di indirizzo e coordinamento.

4. — Con ricorso notificato il 28 gennaio 1985 e depositato il 5 febbraio 1985, la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, in riferimento agli artt. 118 e 125 Cost., nonché all'art. 1, comma secondo, lett. l, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Anche la Regione Lombardia contesta la legittimità costituzionale della previsione del controllo sostitutivo, di cui al citato art. 5, argomentando che, poichè tale forma di controllo è prevista dall'ordinamento nell'ambito di rapporti interorganici di tipo gerarchico ovvero nell'ambito di poteri di «tutela» nei confronti di taluni organi, l'attribuzione di una simile funzione al Commissario del Governo determina una deroga all'ordine costituzionale delle competenze. Né un simile potere, secondo la ricorrente, può trovare fondamento nella disposizione dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto l'intervento sostitutivo del Governo ivi disciplinato, oltre ad essere assistito da particolari garanzie procedurali ed essere affidato al Consiglio dei Ministri, è limitato alla «accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari».

5. — Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi.

Nell'atto di costituzione l'Avvocatura contesta in primo luogo l'assunto da cui muovono tutti i ricorsi, e cioè che la disciplina dettata dalla legge impugnata sia una disciplina di dettaglio. Al contrario, a giudizio dell'Avvocatura, la legge impugnata ha inteso porre, prevedendo anche i criteri e i mezzi per assicurarne una pronta attuazione, *standards* o parametri tali da assicurare in tutto il territorio nazionale la uniforme efficienza della organizzazione farmaceutica, al fine di garantire a tutti i cittadini, sull'intero territorio nazionale, la tutela del diritto fondamentale alla salute (v. sent. n. 245 del 1984). Non si tratterebbe, quindi, di norme di dettaglio, come tali derogabili da successive leggi regionali, bensì di norme di principio, che, in quanto tali, costituiscono un limite, ai sensi degli artt. 117 Cost. e 5 e 9 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, alla potestà legislativa concorrente delle regioni e delle province autonome.

Né, a giudizio dell'Avvocatura, può ritenersi risolutiva l'affermazione secondo cui le funzioni amministrative relative ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche rientrano nella materia «assistenza sanitaria», che è stata trasferita alle regioni sin dal 1972, in quanto occorre pur sempre verificare se sussista o meno un generale interesse nazionale alla puntuale e tempestiva osservanza dei termini stabiliti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 475 del 1968 per la revisione della pianta organica e per la messa a concorso delle sedi farmaceutiche vacanti. Che tale interesse sussista è desumibile, per l'Avvocatura, sia dai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 1984 in tema di assistenza sanitaria, sia dalla circostanza che spetta comunque allo Stato assicurare sull'intero territorio nazionale il rispetto del principio di eguaglianza di tutti i cittadini nei confronti del servizio sanitario nazionale, sia, infine, dal rilievo che il mancato rispetto da parte delle Regioni dei termini per la revisione delle piante organiche e la messa a concorso delle farmacie vacanti mette in pericolo l'interesse nazionale ad un immediato adeguamento in tutto il Paese del numero degli esercizi alle esigenze assistenziali della popolazione.

Anche la norma che attribuisce al Commissario del Governo il potere sostitutivo non può essere sospettata d'incostituzionalità, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato. E ciò, non solo perchè la Corte costituzionale si è più volte pronunciata sulla legittimità di varie forme di controllo sostitutivo (sentt. nn. 142 del 1972, 182 del 1976, e 81 del 1979), ma soprattutto perchè, nella specie, è la stessa legge che stabilisce inderogabilmente l'*an*, il *quomodo* e il *quando* dell'intervento sostitutivo. Di modo che, sotto quest'ultimo profilo, apparirebbe del tutto impropria l'attribuzione di tale potere alla competenza del Consiglio dei Ministri o, comunque, il coinvolgimento nella vicenda di organi politici (come quelli parlamentari).

Quanto alle censure mosse dalla Provincia autonoma di Bolzano agli artt. 1, 4 e 6 della stessa legge, l'Avvocatura ne contesta la fondatezza, osservando che dalla sentenza n. 68 del 1971 della Corte costituzionale si desume che le disposizioni statali relative ai presupposti ed ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle farmacie sono norme di principio, che, se non costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige dall'art. 4, n. 12 dello Statuto del 1948, lo rappresentano invece rispetto alla potestà legislativa concorrente attribuita alla Provincia di Bolzano dall'art. 9, n. 10 dello Statuto vigente, in base alle argomentazioni precedentemente addotte. Inoltre, sempre secondo l'Avvocatura, i requisiti previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge impugnata non sono incompatibili con quello del bilinguismo, in quanto con tali disposizioni si attribuisce stabilità a provvedimenti di autorizzazione già adottati, sia pure provvisoriamente, dai competenti organi provinciali. Né gli artt. 3 e 6 potrebbero violare l'ordine delle competenze stabilito da leggi provinciali, in quanto il riferimento all'«autorità sanitaria competente per territorio» rinvia necessariamente alle leggi che quella competenza stabiliscono.

6. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Toscana e la Regione Lombardia hanno depositato elaborate memorie difensive, insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

6.1. — Le Province autonome di Trento e di Bolzano contestano in primo luogo l'assunto dell'Avvocatura secondo il quale la legge impugnata contiene disposizioni di principio costituenti un limite alla potestà legislativa concorrente statutariamente prevista.

L'interesse a che la rete di distribuzione farmaceutica sia efficiente, cioè capillare ma non congestionata, è soddisfatto dalle disposizioni che disciplinano la pianta organica e dettano criteri per la distribuzione degli esercizi farmaceutici, prevedendone uno generale, consistente in un certo rapporto costante con la popolazione del comune, e uno suppletivo, per il quale deve tenersi conto delle concrete esigenze dell'assistenza farmaceutica e della distanza tra i vari esercizi farmaceutici.

Per quel che concerne, poi, gli artt. 4 e 5 (solo quest'ultimo impugnato da entrambe le Province), le ricorrenti osservano che sia la previsione di criteri alternativi per la determinazione del numero delle farmacie, sia quella dell'intervento sostitutivo del Commissario del Governo, non rispondono ai particolari e rigorosi presupposti che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sono indispensabili perchè lo Stato, nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, possa validamente incidere sull'autonomia speciale delle province autonome. Difettano, infatti, nella materia oggetto di disciplina da parte delle disposizioni impuginate, i caratteri della «infraczione e non localizzabilità» degli interessi considerati, dato che si tratta di interessi e di scelte organizzative del servizio di interesse meramente locale (cui non può estendersi il potere sostitutivo, in base alla sent. n. 294 del 1986).

6.2. — La Regione Toscana, contestando le affermazioni dell'Avvocatura erariale sul potere sostitutivo previsto dall'art. 5, afferma che il meccanismo ivi disciplinato non è interamente predeterminato, nel senso che non è precisato quanto tempo possa attendere il Commissario del Governo prima di comunicare la diffida e quanto tempo debba essere assicurato alla Regione per adempiere.

La disposizione impugnata, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, non predetermina tutti gli elementi di valutazione, ma riserva al Commissario del Governo scelte eminentemente discrezionali, come quella della nomina del Commissario straordinario che dovrà provvedere ad indire il bando, a nominare la Commissione giudicatrice e ad approvare la graduatoria. Né può poi ravvisarsi alcuna analogia tra questa disposizione e l'art. 28 della legge finanziaria 1984 (legge n. 730 del 1983), poichè quest'ultimo prevede poteri sostitutivi che sono attribuiti alla titolarità delle regioni, non già a quella del Commissario del Governo, rispetto ad atti e adempimenti (o inadempimenti) di enti locali subregionali.

6.3. — La Regione Lombardia prospetta una questione preliminare, poichè dubita della perdurante vigenza della disposizione dell'art. 5 della legge impugnata in seguito all'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1985, n. 595, contenente «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88». L'art. 6 di tale legge,

infatti, sotto la rubrica «Interventi in caso di inadempienza» stabilisce una disciplina generale degli interventi statali nel caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, disponendo che «qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale». Potrebbe, quindi, ritenersi che la disposizione impugnata sia stata abrogata dal citato art. 6, in base all'art. 15 disposizioni sulla legge in generale, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Nel merito, la Regione Lombardia, dopo aver ricordato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette gli interventi sostitutivi statali nei confronti delle regioni soltanto a condizioni e limiti determinati (sentt. nn. 153, 177 e 294 del 1986), e non senza aver manifestato perplessità in altri casi (sent. n. 77 del 1987), afferma che in ipotesi non è individuabile nessuno dei requisiti richiesti. In particolare, non è presente quell'esigenza unitaria, che renderebbe indispensabile la sostituzione. Questa, infatti, non può essere individuata in una generica esigenza di legalità, per la quale sono previsti altri rimedi, tanto più che il termine previsto dall'art. 3 della legge n. 475 del 1968 non è perentorio ma ordinatorio.

Né l'intervento sostitutivo in questione può essere ricondotto alle esigenze della programmazione sanitaria, in quanto riguarda solo compiti di semplice ordinaria amministrazione.

Né può essere collegato all'esigenza di assicurare un servizio farmaceutico più capillare ed efficiente, in quanto l'incremento del numero delle farmacie non può ritenersi esclusivamente finalizzato all'interesse dell'utenza, e in particolare alla tutela della salute dei cittadini, potendosi, al contrario, ravvisare un concorrente e talora più rilevante interesse economico di nuovi soggetti che desiderano accedere al mercato farmaceutico come erogatori dei relativi servizi. Ma, se in generale, tanto più in epoca di «consumismo farmaceutico», deve escludersi qualsiasi rapporto diretto tra ampliamento delle piante organiche e tutela della salute e della eguaglianza di prestazioni sanitarie per i cittadini, sta di fatto che la legge impugnata non contiene una disciplina attinente alle prestazioni a favore degli assistiti, ma ne stabilisce una che attiene alla organizzazione della distribuzione commerciale dei prodotti farmaceutici. L'interesse ad adeguare il numero delle farmacie alle esigenze dell'utenza, infatti, non è soddisfatto dalla osservanza del termine per l'indizione del bando di concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti, ma dai provvedimenti di revisione della pianta organica, per i quali la disposizione impugnata non prevede alcun potere sostitutivo.

Né, poi, l'art. 5 della legge impugnata limita l'ambito di azione del potere sostitutivo all'adempimento relativamente al quale la regione non avrebbe rispettato il termine, cioè al bando di concorso, ma estende il proprio oggetto all'espletamento di tutta la procedura concorsuale. Esso cioè, non prevede, come esige la giurisprudenza costituzionale, puntuali poteri di intervento per assicurare la tempestiva effettuazione di adempimenti rimasti inevasi, ma tende a surrogare, indebitamente, un amministratore straordinario agli organi della regione in relazione a un'intera attività.

Da ultimo, la stessa disposizione, sempre a giudizio della regione, non è in alcun modo riferibile al principio della «leale cooperazione», come vuole la giurisprudenza costituzionale, poiché non è prevista alcuna diffida, non sono previsti termini di sorta, ma è prevista la nomina di un commissario *ad acta* non solo per la indizione del concorso, ma anche per l'espletamento dello stesso; manca poi qualsiasi audizione preventiva della regione interessata e, infine, il rapporto tra Stato e regione si risolve al livello burocratico del Commissario del Governo.

L'amministrazione regionale è, in sostanza, ridotta al rango di ufficio gerarchicamente subordinato, soggetto a meccanismi di sostituzione incompatibili con il concetto stesso di autonomia e di decentramento (v. sent. n. 77 del 1987).

7. — La Regione Toscana ha presentato, poi, una seconda memoria nella quale ribadisce le considerazioni già svolte ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Oggetto dei presenti giudizi è la legge 22 dicembre 1984, n. 892, contenente norme sulla gestione in via provvisoria delle farmacie rurali nonché alcune modificazioni delle precedenti leggi regolanti il servizio farmaceutico. I ricorsi sono stati promossi dalla Provincia di Bolzano, che ha impugnato gli articoli da 1 a 6; dalla Regione Toscana, che ha contestato gli artt. 3 e 5; e, infine, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Trento, che hanno prospettato dubbi di costituzionalità sul solo art. 5. Per la parziale identità del loro oggetto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Una prima serie di censure è rivolta dalla Provincia di Bolzano nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge n. 892 del 1984 e, limitatamente all'art. 3 della stessa legge, dalla Regione Toscana. Il motivo comune posto a base di ambedue le impugnazioni è che negli articoli anzidetti si rinvenivano disposizioni in materia di sanità o, più precisamente, in materia di servizi farmaceutici, che, a giudizio delle ricorrenti, rivelano un carattere specifico e di dettaglio, tale da escludere che si sia in presenza di norme di principio o di indirizzo. Su tale base, e nei limiti delle rispettive impugnazioni, tanto la Provincia di Bolzano quanto la Regione Toscana ne chiedono la dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione della autonomia legislativa (concorrente) e amministrativa costituzionalmente garantita, alla prima, dagli artt. 9, n. 10, e 16, primo comma, St. T.A.A. e, alla seconda, dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2.1. — A dire il vero, l'insieme delle disposizioni oggetto della presente impugnazione presenta profili di costituzionalità che sono nettamente distinguibili secondo una duplice articolazione. Mentre un primo gruppo di disposizioni, costituito dai primi tre articoli della legge impugnata, contiene un complesso omogeneo di norme, relativo al conferimento della titolarità di farmacie rurali o di farmacie ubicate in comuni dichiarati disastrati o terremotati a favore di chi ne avesse una gestione provvisoria da almeno tre anni, un secondo gruppo di disposizioni invece — e precisamente quello costituito dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata — pone norme modificative della precedente disciplina generale sulle farmacie, prevedendo in particolare alcuni criteri innovativi, tanto sulla localizzazione delle sedi farmaceutiche, quanto sull'acquisto delle stesse, in mancanza di concorso, per determinati soggetti (persone dichiarate idonee in concorsi per il conferimento della titolarità di farmacie, persone con pratica professionale di almeno un biennio).

Poiché nell'uno e nell'altro caso si pongono differenti problemi di costituzionalità, è opportuno tenerne distinta la trattazione.

2.2. — Pochi dubbi possono sussistere sul fatto che gli artt. 1 e 3 della legge n. 892 del 1984 contengano disposizioni specifiche, puntuali e di immediata applicazione. Ai farmacisti che da almeno un triennio alla data di entrata in vigore della legge gestiscono in via provvisoria una farmacia rurale viene riconosciuto, all'art. 1, il diritto a conseguire, per una sola volta, la titolarità della farmacia, sempreché questa, al momento della domanda, non sia stata già assegnata o non sia in corso di assegnazione a seguito di un concorso già espletato. Nei commi seguenti dello stesso articolo si stabiliscono le regole per il computo del triennio di gestione provvisoria, nonché l'esclusione dal beneficio di chi abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 475 del 1968. Con l'art. 2, poi, il beneficio ora menzionato viene esteso al di là dell'ambito delle farmacie rurali, per collegarlo alla gestione provvisoria triennale di farmacie ubicate in comuni dichiarati disastrati (ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1981) e alle sedi farmaceutiche divenute vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, u.c., della legge n. 12 del 1982 (chiusura a seguito del sisma occorso in Basilicata e in Campania nel 1980 e nel 1981). Infine, con l'art. 3 si dispone che le domande degli interessati dirette a ottenere i predetti benefici debbano pervenire, debitamente documentate, all'autorità sanitaria competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge impugnata. Lo stesso art. 3 stabilisce in chiusura che l'accertamento dei requisiti richiesti per ottenere i benefici di cui alla legge in questione debba essere effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Come appare evidente, qui si è in presenza di un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa, che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione.

2.3. — Sotto questo profilo va, dunque, respinta la prospettazione avanzata dall'Avvocatura dello Stato che, in diametrale contrapposizione con l'opinione delle ricorrenti, riscontra nelle disposizioni appena menzionate il carattere di norme di principio relativamente alla materia farmaceutica ovvero quello di norme dirette a stabilire *standards* minimi e uniformi per l'efficienza del servizio farmaceutico, secondo uno dei paradigmi della funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato nelle materie attribuite alla competenza legislativa (che, nel caso, è di tipo concorrente) e amministrativa delle Regioni e delle Province autonome.

2.3.1. — Dei principi della materia mancano alle disposizioni impugnate sia i caratteri sostanziali sia quelli strutturali che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dovrebbero essere loro propri.

Non si può certo rinvenire nelle disposizioni oggetto della presente questione la natura di norme espressive di scelte politico-legislative fondamentali o, quantomeno, di criteri o di modalità generali tali da costituire un saldo punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale. Al contrario, qui si è in presenza di una disciplina che ha il carattere della temporaneità e una natura sostanzialmente provvedimentale, in quanto appare diretta a sanare una situazione particolarissima che il legislatore nazionale, nel suo discrezionale apprezzamento, ha considerato di dover risolvere.

Neppure sotto il profilo strutturale può riconoscersi alle disposizioni impugnate la natura di norme di principio, poiché in ipotesi si tratta di statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione.

Sotto i profili esaminati, in nessuna delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 3 della legge n. 892 del 1984 possono dunque rinvenirsi i caratteri essenziali che la giurisprudenza di questa Corte ha scorto nei principi delle materie (sentt. nn. 153 del 1985 e 83 del 1982).

2.3.2. — Analogamente non può neppure affermarsi, come sembra dire l'Avvocatura dello Stato, che nelle disposizioni impugnate possano riscontrarsi quantomeno le caratteristiche proprie della funzione di indirizzo e di coordinamento. Anche di questa funzione mancano alle norme in esame tanto i caratteri strutturali quanto le *rationes* che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato come tratti essenziali della medesima.

Dalla sentenza n. 39 del 1971 fino alle più recenti pronunzie (come le nn. 150 del 1982, 340 del 1983, 195 del 1986, 64 del 1987), la funzione di indirizzo e coordinamento, ancorché non espressamente classificata e definita da norme costituzionali, è stata configurata da questa Corte, non già come manifestazione di un limite «ulteriore», ma piuttosto come pura espressione dei limiti costituzionalmente prefissati alla potestà legislativa e amministrativa delle regioni (e delle province autonome): i principi fondamentali della materia (per la competenza legislativa ripartita) o quelli generali dell'ordinamento giuridico (per le autonomie speciali, per le quali è stata significativamente richiesta la concorrenza dell'attuazione di un valore di rango costituzionale), gli obblighi internazionali, le norme comunitarie, le riforme economico-sociali e la programmazione, gli interessi nazionali. Sulla base di questo legame di essenziale strumentalità con la varietà dei predetti limiti — peraltro giustificato, all'indomani delle leggi del 1970, dalla necessità di render più salda, nel più complesso processo di coordinamento delle autonomie regionali allora avviato, la loro comune radice nelle imprescindibili esigenze unitarie (art. 5 Cost.) —, gli atti di indirizzo e di coordinamento sono stati configurati da questa Corte in base a due distinte funzioni:

a) quella di porsi — quando è prevalso il collegamento con i limiti dei principi, degli obblighi internazionali, delle norme comunitarie, delle leggi di riforma e, in particolare della programmazione — come momento di mediazione e di armonizzazione, nell'ambito di una catena di atti normativi di attuazione di disposizioni generali, diretto a segnare il passaggio graduale e circostanziato da una disciplina più generale e astratta ad una più particolare e concreta;

b) quella di fissare — quand'è prevalso il collegamento con l'interesse nazionale — i criteri minimali di uniformità, i requisiti o contenuti minimi, che, pur se dotati di un ridotto grado di generalità o pur se addirittura di carattere specifico, siano diretti a costituire il nucleo normativo unitario intorno al quale le regioni (o le province autonome) possano aggregare una disciplina integrativa o di ulteriore sviluppo.

Ambedue i paradigmi sono abbondantemente presenti nella giurisprudenza di questa Corte, ora separatamente ora congiuntamente. Tuttavia, nelle disposizioni impugnate non è possibile riscontrare né i tratti dell'uno, né quelli dell'altro. In esse, infatti, non si può rinvenire la minima traccia di norme di indirizzo o di criteri direttivi, di obiettivi da perseguire o di prescrizioni di massima valevoli per un'ulteriore e più particolare attività normativa; né, per il vero, si dà la possibilità di riscontrarvi una benché minima finalità volta ad ordinare l'eventuale espressione delle autonomie regionali in un disegno armonico e unitario. Tantomeno, poi, può scorgersi nelle stesse disposizioni quel nucleo normativo di base volto a fissare gli *standards* minimali di unitarietà e di uniformità, intorno al quale talora il legislatore nazionale intende organizzare in modo armonico e coerente l'ulteriore normazione regionale. La disciplina che si ha di fronte è un'insieme conchiuso di disposizioni di dettaglio che attende soltanto di essere attuato nei concreti rapporti della vita reale.

Questo carattere, del resto, preclude ogni ulteriore possibile giustificazione alla prospettazione dell'Avvocatura erariale ora discussa. Secondo il costante e consolidato insegnamento di questa Corte, è proprio della funzione di indirizzo e coordinamento, in ragione del suo stesso concetto prima che di qualsivoglia sua definizione giuridica, l'essere aliena da forme espressive così analitiche e dettagliate da non lasciare alle regioni (e province autonome) un necessario spazio di autonomia entro il quale poter legittimamente svolgere la propria competenza legislativa e/o la propria azione amministrativa (v. ad es. sentt. nn. 307 e 340 del 1983; 245 del 1984; 356 del 1985; 195 del 1986; 64, 304 e 433 del 1987). Il totale assorbimento, da parte della disciplina impugnata, di ogni possibile spazio per l'ulteriore normazione può dunque esser considerato come un altro indizio, in assenza di un manifesto e obiettivo intento contrario, della volontà del legislatore di escludere che nel caso si tratti di disposizioni dirette ad assolvere a una funzione di indirizzo e di coordinamento.

2.4. — D'altra parte, non può essere accolta neppure la contrapposta prospettazione delle ricorrenti, secondo la quale l'autonomia legislativa e amministrativa costituzionalmente garantita alle regioni (o alle province autonome) dovrebbe ritenersi violata per il solo fatto che nelle materie attribuite alla competenza di queste ultime sia intervenuta una legge statale contenente disposizioni di dettaglio (e prive di qualsivoglia funzione di coordinamento). Nei termini appena detti tale consequenzialità non può ammettersi, poiché non si può affatto escludere che, in considerazione della rilevanza che in alcuni casi può assumere l'interesse nazionale, lo Stato possa legittimamente adottare una disciplina legislativa di dettaglio pur nell'ambito di materie attribuite in via generale alla competenza regionale (o provinciale). A ben vedere, anzi, proprio la ricorrenza di questo motivo induce, nel caso di specie, a rigettare i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti degli artt. 1-3 della legge n. 892 del 1984.

2.4.1. — A differenza di tutti gli altri limiti costituzionalmente posti all'autonomia legislativa delle regioni (o province autonome), l'interesse nazionale non presenta affatto un contenuto astrattamente predeterminabile né sotto il profilo sostanziale né sotto quello strutturale. Al contrario, si tratta di un concetto dal contenuto elastico e relativo, che non si può racchiudere in una definizione generale dai confini netti e chiari. Come ogni nozione dai margini incerti o mobili, che acquista un significato concreto soltanto in relazione al caso da giudicare, l'interesse nazionale può giustificare interventi del legislatore statale di ordine tanto generale e astratto quanto dettagliato e concreto. La ragione di ciò sta nel fatto che, per raggiungere lo scopo che si prefiggono, le leggi deputate a soddisfare l'interesse nazionale nelle sue mutevoli valenze non possono non seguirne sino in fondo i molteplici e vari percorsi, i quali, in taluni casi, pongono in evidenza problemi la cui risoluzione può avvenire soltanto mediante una disciplina dettagliata e puntuale.

Proprio in considerazione di questa sua particolare natura, l'interesse nazionale, se non può essere brandito dal legislatore statale come un'arma per aprirsi qualsiasi varco, deve esser sottoposto, in sede di giudizio di costituzionalità, a un controllo particolarmente severo. Se così non fosse, la variabilità, se non la vaghezza, del suo contenuto semantico potrebbe tradursi, nei casi in cui il legislatore statale ne abusasse, in un'intollerabile incertezza e in un'assoluta imprevedibilità dei confini che la Costituzione ha voluto porre a garanzia delle autonomie regionali (o provinciali). E, allo stesso modo, la sua potenziale pervasività, fin troppo evidente nel caso di legislazione di dettaglio, potrebbe causare, in mancanza di un'approfondita verifica dei presupposti di costituzionalità relativi alla sua effettiva sussistenza, una sostanziale corrosione e un'illegittima compressione, se pure circoscritta alle fattispecie disciplinate, dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni (e alle province autonome). Per queste ragioni, l'orientamento consolidato di questa Corte (v. sentt. nn. 340 del 1983, 165 del 1986, 49 del 1987) è quello di procedere, di fronte all'eccezionale intervento statale nelle materie di competenza regionale (o provinciale) effettuato in nome dell'interesse nazionale, a un controllo di costituzionalità particolarmente penetrante del relativo apprezzamento discrezionale compiuto dal legislatore.

Nel corso della sua giurisprudenza questa Corte ha elaborato, con riguardo all'interesse nazionale, determinati criteri di giudizio, sulla base dei quali occorre sottoporre le disposizioni impugnate alle seguenti verifiche:

a) che il discrezionale apprezzamento del legislatore statale circa la ricorrenza e la rilevanza dell'interesse nazionale non sia irragionevole, arbitrario o pretestuoso, tale da comportare un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale (v. spec. sent. n. 49 del 1987);

b) che la natura dell'interesse posto a base della disciplina impugnata sia, per dimensione o per complessità, tale che una sua adeguata soddisfazione, tenuto conto dei valori costituzionali da rispettare o da garantire, non possa avvenire senza disciplinare profili o aspetti che esorbitano dalle competenze regionali (o provinciali) e tuttavia sono necessariamente connessi con il tema oggetto della normativa in questione (c.d. infrazionabilità dell'interesse: v. sentt. nn. 340 del 1983, 177, 195 e 294 del 1986, 49 e 304 del 1987);

ovvero che, anche se non necessariamente infrazionabile, l'interesse invocato appaia, a una valutazione ragionevole, così imperativo o stringente oppure esiga una soddisfazione così urgente da non poter esser adeguatamente perseguito, avendo sempre presenti i valori costituzionali da garantire, dall'intervento normativo di singole regioni (o province autonome) (sentt. nn. 49 e 304 del 1987);

c) che, in qualsiasi caso, l'intervento legislativo dello Stato, considerato nella sua concreta articolazione, risulti in ogni sua parte giustificato e contenuto nei limiti segnati dalla reale esigenza di soddisfare l'interesse nazionale posto a proprio fondamento (sent. n. 49 del 1987).

Poichè, nel caso di specie, oggetto dell'impugnazione è la disciplina d'un fenomeno, diffuso in tutto il territorio nazionale, che riguarda un aspetto, quello della copertura delle sedi vacanti di farmacie rurali, sostanzialmente collaterale rispetto alla materia di competenza regionale qui in contestazione, vale a dire la sanità, è sufficiente verificare, al fine di definire il giudizio di costituzionalità, che l'interesse posto a base della disciplina impugnata, oltretchè infrazionabile, sia frutto di una scelta legislativa non irragionevole e sia perseguito con mezzi normativi non incongrui.

2.4.2. — Sottoposta alla prova di un siffatto scrutinio, la disciplina contenuta negli artt. 1 e 3 della legge n. 892 del 1984 appare del tutto rispondente ai requisiti indicati e, come tale, giustificata sotto il profilo della legittimità costituzionale, in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge.

Non v'è dubbio, innanzitutto, che l'apprezzamento operato dal legislatore statale dell'interesse posto a base della disciplina normativa oggetto della presente impugnazione appaia tutt'altro che irragionevole o pretestuoso. È, infatti, indiscutibile la notevole rilevanza sociale di un fenomeno, diffuso in tutto il territorio nazionale, che il legislatore ha non arbitrariamente considerato come fonte di profondo disagio sociale, di ingiusta precarietà e di trattamento deteriore a danno di un consistente gruppo di persone, rimaste escluse dalla titolarità di farmacie (rurali) per la riconosciuta cattiva utilizzazione in sede locale dei normali meccanismi concorsuali o per cause legate a calamità naturali. A testimonianza di siffatta valutazione si può anche ricordare l'elevato numero di proposte di legge depositate alle Camere per dare risoluzione al problema poi affrontato con la legge impugnata e la notevole ampiezza dei consensi da questa riscossi tanto in sede di deliberazione parlamentare quanto nei commenti successivi. In secondo luogo, una volta riconosciuta come una delle cause del fenomeno regolato dalle disposizioni in contestazione il cattivo o l'impossibile funzionamento degli ordinari meccanismi di copertura delle sedi e una volta prescelta la via della sanatoria come soluzione più opportuna per far fronte alle conseguenze negative che ne erano derivate, appare evidente la necessaria connessione della disciplina impugnata con profili normativi esorbitanti dalle competenze regionali (o provinciali): trattandosi, infatti, di un'eccezionale e provvisoria deroga al principio generale dell'assegnazione della titolarità di farmacie in base a un concorso e non rientrando nelle ipotesi derogatorie già previste dalla legislazione nazionale, la disciplina impugnata incide direttamente e necessariamente su interessi di cui soltanto il legislatore statale può disporre (così come, del resto, aveva già fatto con la legge n. 34 del 1981, senza subire contestazione alcuna). Inoltre, tenendo ancora presente la causa principale del fenomeno regolato dalle disposizioni impuginate, non v'è dubbio che lo strumento della sanatoria si configura quale mezzo indispensabile per l'adeguata soddisfazione dell'interesse sottostante alle norme sospettate d'incostituzionalità. E, a dire il vero, se si hanno presenti le condizioni e i termini previsti, i quali sono chiaramente diretti a prevenire i pericoli di ingiustificate estensioni dei benefici concessi, non si può nemmeno dubitare che la disciplina dettata dal legislatore statale oltrepassi i rigorosi limiti richiesti dall'effettiva esigenza di soddisfare l'interesse nazionale.

3. — Del pari infondate sono le questioni di costituzionalità sollevate dalla Provincia di Bolzano contro gli artt. 4 e 6 della legge n. 892 del 1984 in relazione agli artt. 9, n. 10, e 16, primo comma, St. T.A.A.

L'art. 4, in modifica dell'art. 104 T.U. delle leggi sanitarie, conferisce alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di spostare da 500 a 1000 metri la distanza minima tra farmacie, nel caso di utilizzazione del criterio sussidiario della distanza per l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, quando, come precisa la stessa disposizione impugnata, lo richiedano «particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità». I dubbi di costituzionalità nei confronti della suddetta disposizione vanno respinti per due distinti motivi: innanzitutto, perchè anche il riconoscimento alle regioni e alle province autonome della mera facoltà di stabilire una diversa distanza minima tra farmacie, ove lo consiglino le particolari condizioni locali, comportando l'eventualità che ne risulti conseguenzialmente modificato un indirizzo generale dettato dalla legge nazionale per una più uniforme e più efficiente organizzazione del servizio farmaceutico, non può esser disposto che dal legislatore statale; in secondo luogo, per la ragione che la previsione di una facoltà che le regioni (o le province autonome) possono utilizzare, o meno, in considerazione delle specifiche condizioni locali, lascia del tutto integro il potere degli enti decentrati di disporre in materia.

L'art. 6, modificando l'art. 12, settimo comma, della legge n. 475 del 1968, oltre a estendere da uno a due anni il termine consentito *una tantum* a chi ha trasferito una farmacia per poterne acquistare un'altra senza concorso, aggiunge fra i requisiti previsti per l'acquisto per tal via di una farmacia, accanto a quello del conseguimento

dell'idoneità (reso spesso irrealizzabile dal mancato espletamento dei concorsi), il requisito della pratica professionale biennale, purché certificata dall'autorità sanitaria competente. Anche in tal caso i dubbi di costituzionalità prospettati dalla Provincia di Bolzano appaiono infondati, poiché le disposizioni anzidette, stabilendo o modificando i requisiti necessari per assumere la titolarità di farmacie senza concorso, fissano norme che sono parte integrante di un principio, al cui rispetto sono tenute sia le regioni sia le province autonome nell'esercizio delle loro competenze legislative di tipo concorrente.

4. — Gli artt. 1, 2, 3 e 6 sono sospettati di incostituzionalità dalla sola Provincia di Bolzano anche sotto altri profili. A giudizio della ricorrente, essi violerebbero l'art. 100 St. T.A.A. in quanto non prevedono tra i requisiti per l'acquisto o il conseguimento della titolarità di una farmacia l'obbligo della conoscenza delle due lingue, l'italiana e la tedesca. Mentre gli artt. 3 e 6, nell'attribuire «all'autorità sanitaria competente per territorio» alcuni poteri che, secondo la legislazione provinciale, spettano alla Giunta, si porrebbero in contrasto con l'ordine delle competenze legittimamente stabilito dalla provincia autonoma, dal momento che, a giudizio della ricorrente, si deve supporre che gli articoli impugnati intendano riferirsi alle Unità Sanitarie Locali.

Ambedue le censure prospettate vanno rigettate poiché si fondano su un'erronea interpretazione delle disposizioni che ne sono oggetto. Per quanto riguarda la prima, va detto che nessuna delle norme contestate si riferisce al principio del bilinguismo per il semplice fatto che questo esula dai limiti, invero ristretti, della materia disciplinata. Ciò non esclude, ovviamente, che tale principio possa trovare applicazione in relazione alla titolarità e alla gestione delle farmacie nella provincia di Bolzano, non essendo certo incompatibile con le disposizioni impuginate. Per quanto riguarda l'altra censura, va precisato che, quando gli artt. 3 e 6 menzionano «l'autorità sanitaria competente per territorio», non intendono usare una perifrasi per riferirsi in ogni caso alle U.U.S.S.L.L., ma, più semplicemente, rinviano alle varie leggi che quella competenza stabiliscono, vale a dire, per quel che riguarda la ricorrente, proprio alla legge prov. 2 gennaio 1981 n. 1 (art. 6, n. 3), rispetto alla quale si assume invece, erroneamente, il contrasto delle disposizioni impuginate.

5. — Un'ultima censura, prospettata tanto dalle Province di Trento e di Bolzano quanto dalle Regioni Lombardia e Toscana, si appunta contro l'art. 5 della legge n. 892 del 1984. Questo articolo dispone che, ove le regioni e le province autonome non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione entro il termine previsto dall'art. 3 della legge n. 475 del 1968, il Commissario del governo, previa diffida, provvede entro 30 giorni dal predetto termine a nominare un commissario *ad acta*, responsabile verso di lui, il quale è incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento fino all'assegnazione delle farmacie ai vincitori.

I profili in relazione ai quali le ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale del predetto art. 5 sono molteplici. Per le Province di Trento e di Bolzano le disposizioni citate contrastano con l'art. 87, n. 2 St. T.A.A., in base al quale i poteri del Commissario del governo sono circoscritti alla vigilanza sull'esercizio delle sole funzioni delegate dallo Stato alle province e alla comunicazione di eventuali rilievi al Presidente della Giunta provinciale. Per la Regione Toscana l'art. 5 contrasta con gli artt. 117, 118, 124 e 125 Cost., sia perché attribuisce illegittimamente allo Stato funzioni amministrative spettanti alle regioni, sia perché conferisce indebitamente un potere di controllo sostitutivo nei confronti di atti amministrativi della regione che, oltre a spettare *ex art.* 125 Cost. ad organi diversi, non rientra comunque nel quadro delle competenze riconosciute dalla Costituzione al Commissario del governo. Infine, per la Regione Lombardia l'art. 5 contrasta con gli artt. 124 e 125 Cost. in quanto il potere ivi disciplinato non può iscriversi tra le ipotesi di controllo sostitutivo costituzionalmente previste con riguardo alle relazioni fra l'amministrazione statale e quella regionale, trattandosi di un potere che inerisce a rapporti di gerarchia o di tutela e che, comunque, quando è previsto fra Stato e regioni, dev'essere assistito da particolari garanzie sostanziali (come il collegamento con funzioni di indirizzo e coordinamento, rapporti di «leale cooperazione», etc.) o formali (come l'imputazione al governo nazionale, il parere di una commissione parlamentare, etc.), che nel caso sono assenti. Quest'ultima regione, poi, in memoria prospetta anche il dubbio che il predetto art. 5 sia stato *medio tempore* abrogato dall'art. 6, cpv., della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il quale, a suo dire, prevede un generale potere di sostituzione in materia sanitaria imputato al Consiglio dei Ministri.

5.1. — Pregiudiziale all'esame del merito è la verifica dell'eventuale abrogazione dell'art. 5, che comporterebbe la cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio. I dubbi prospettati dalla Regione Lombardia vanno comunque respinti.

L'art. 6, secondo comma, della legge n. 595 del 1985 non prevede affatto, come potrebbe far supporre la sua formulazione se isolatamente considerata, un potere sostitutivo di applicazione generale nella materia sanitaria, compresa l'organizzazione del servizio farmaceutico. Interpretando tale articolo nel contesto generale della legge in cui è inserito, appare evidente, come ha già chiaramente affermato questa Corte nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto quella stessa disposizione (sent. n. 294 del 1986), che esso è strettamente collegato alle esigenze della programmazione sanitaria e al perseguimento degli obiettivi ivi previsti. Per tali motivi, l'art. 6, cpv., della legge n. 595 del 1985 non può estendersi all'organizzazione del settore farmaceutico e, in particolare, all'assegnazione mediante concorso delle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in quanto si tratta di materie non comprese fra gli oggetti delle disposizioni relative alla programmazione sanitaria di cui alla predetta legge n. 595 del 1985.

5.2. — Nel merito, tuttavia, le censure prospettate contro l'art. 5 della legge n. 892 del 1984 si rivelano fondate.

È ben vero, come afferma una delle ricorrenti, che il controllo sostitutivo è un istituto presente in **sviati settori** del diritto pubblico, consistente in un potere eccezionale, particolarmente penetrante, in virtù del quale **un soggetto o** un organo gerarchicamente superiore oppure uno investito di una funzione di indirizzo o di vigilanza **nei confronti di** altri soggetti, provvede, in casi di persistente inattività di questi ultimi, a compiere in loro vece atti rientranti nelle competenze degli stessi. Tuttavia, quando è previsto nei rapporti tra Stato e regioni in relazione alle materie proprie di queste, il controllo sostitutivo, pur conservando i suoi caratteri essenziali, assume connotazioni particolari, legate al fatto che, nel caso, tale potere ha di fronte a sé un'autonomia politica e amministrativa costituzionalmente definita e garantita.

Innanzitutto, si tratta di un potere collegato a posizioni di controllo o di vigilanza, ovviamente esulanti da relazioni di tipo gerarchico, che può esser esercitato dallo Stato soltanto in relazione ad attività regionali sostanzialmente prive di discrezionalità nell'*an* (anche se non necessariamente nel *quid* o nel *quomodo*), ora perchè sottoposte per legge (o norme equiparate) a termini perentori, ora per la natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilità finale dello Stato.

In secondo luogo, il controllo sostitutivo nei confronti di attività proprie delle regioni può esser legislativamente previsto a favore dello Stato soltanto come potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi, i quali siano basati su interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987). Solo in tali ipotesi, infatti, possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato, quando ricorrano le necessarie condizioni di forma e di sostanza per un intervento sostitutivo, di superare eccezionalmente la separazione di competenza tra lo Stato stesso e le regioni stabilita dalla Costituzione (o dagli Statuti speciali) nelle materie attribuite all'autonomia regionale (o provinciale).

In terzo luogo, il potere sostitutivo può esser esercitato nei confronti delle regioni (o delle province autonome) soltanto da un'autorità di governo, nello specifico senso di cui all'art. 92 Cost., dal momento che questo è il piano costituzionalmente individuato per l'adozione di indirizzi o di direttive verso l'amministrazione regionale e per la vigilanza e il controllo nei confronti dell'attuazione regionale dei principi o dei vincoli legittimamente disposti a livello nazionale (ovvero sovranazionale o internazionale).

Infine, l'esercizio del controllo sostitutivo nei rapporti tra Stato e regioni (o province autonome) dev'esser assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della «leale cooperazione», che viene in particolare evidenza in ogni ipotesi, come la presente, nelle quali non sia (eccezionalmente) applicabile l'opposto principio della separazione delle sfere di attribuzione (v. sentt. nn. 153 e 294 del 1986). E fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalità tra i presupposti che, nello specifico caso in considerazione, legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo potrebbe ridondare in un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986).

Esaminato sulla base di tali criteri valutativi, l'art. 5 della legge n. 892 del 1984 appare viziato di illegittimità costituzionale, in quanto è diretto a istituire una forma di controllo sostitutivo che, per lo meno, risulta attribuita a un organo, il Commissario del governo, inidoneo ad esser titolare del relativo potere. L'inidoneità deriva dal fatto che tale organo è, per un verso, costituzionalmente sprovvisto dei poteri che rappresentano la necessaria premessa per la titolarità di una qualche specie di controllo sostitutivo verso le regioni e, per altro verso, non si identifica in nessuno degli organi che l'art. 92 Cost. comprende nel concetto di governo.

Sotto il primo profilo, va sottolineato che la figura del controllo sostitutivo non può venir collegata a nessuno dei poteri che la Costituzione attribuisce positivamente al Commissario del governo nei confronti delle attività amministrative proprie delle regioni. Secondo l'art. 124 Cost., il Commissario è un organo decentrato dello Stato, operante in ciascuna regione, che sovrintende soltanto alle funzioni amministrative statali per coordinarle, su una base paritaria, con quelle regionali. Inoltre, al Commissario, come tale, non spetta neppure il controllo sugli atti amministrativi delle Regioni, che, sulla base dell'art. 125 Cost., è stato attribuito dalla legge a un organo collegiale decentrato, la Commissione di controllo, di cui è presidente il Commissario medesimo. Infine, anche in relazione alle ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali ex art. 126 Cost., al Commissario del governo possono riconoscersi poteri di informazione e di controllo, che tuttavia non sono in grado di giustificare eventuali interventi sostitutivi. E, poiché i controlli nei confronti di un'autonomia costituzionalmente definita e garantita sono da considerarsi di stretta interpretazione, si deve escludere che una legge ordinaria dello Stato possa introdurre di nuovi in mancanza di una precisa base costituzionale.

D'altra parte, è difficilmente contestabile che forme di controllo sostitutivo verso le regioni sono imputabili dalla legge soltanto ad organi che, per poter legittimamente adottare indirizzi ed esercitare controlli nei confronti dell'amministrazione regionale e della relativa istanza di vertice (la Giunta), non possono essere che organi di governo (art. 92 Cost.). È solo su questo piano, infatti, che operano organi in grado di vigilare sull'unitarietà e sul buon andamento della complessiva amministrazione pubblica e che possono intervenire nei confronti di autonomie costituzionalmente tutelate con poteri così penetranti come quelli sostitutivi nel rispetto delle garanzie fondamentali proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella di doverne rispondere al Parlamento nazionale.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 892 del 1984 appare ancor più evidente in relazione alle censure mosse dalle Province di Trento e di Bolzano. La particolare configurazione del Commissario del governo nelle due province, come delineata dall'art. 87 St. T.A.A., restringe il potere di vigilanza di tale organo nei confronti delle attività amministrative esercitate dalle province stesse (oltreché dagli altri enti pubblici locali) soltanto alle funzioni ad esse delegate dallo Stato. Sotto tale profilo, la carenza di una base costituzionale diretta a legittimare un potere sostitutivo del Commissario del governo verso attività amministrative proprie delle due province autonome è così netta ed evidente da non meritare ulteriori motivazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi di cui in epigrafe:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34);

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della predetta legge n. 892 del 1984, sollevata, in riferimento all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige) dalla Provincia autonoma di Bolzano;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della predetta legge n. 892 del 1984, sollevata, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della predetta legge, sollevate, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 dalla Provincia autonoma di Bolzano e dell'art. 3 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 178

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattia professionale del lavoratore - Rendita di passaggio ad altro lavoro - Corresponsione in caso di abbandono della seconda lavorazione - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 150, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.150, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Cossetti Battista e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 29 aprile 1986 il Pretore del lavoro di Brescia sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.150, quinto comma, del T.U. n. 1124/1965 (Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali) per contrasto con gli art.li 3 e 38 Cost.

Rilevava il magistrato nell'ordinanza che il ricorrente era titolare fin dal 1971 di rendita a causa d'inabilità permanente, nella misura del 60% dovuta a silicosi contratta sul lavoro presso la S.p.A. SEII di Malegno. Il 10 ottobre 1980 si era dimesso per ragioni profilattiche ed aveva inutilmente richiesto all'INAIL di ottenere la cosiddetta «rendita di passaggio» prevista dall'art.150 impugnato.

L'INAIL aveva respinto la richiesta assumendo che il ricorrente, nel periodo antecedente alle dimissioni, non era stato occupato in mansioni comportanti rischio di silicosi. Mentre, quando lo era stato nei dieci anni precedenti, contraendo effettivamente la malattia per cui godeva la rendita, non aveva chiesto la «rendita di passaggio» e non poteva, perciò, ottenerla ora.

L'ordinanza dava atto che le consulenze tecniche d'ufficio esperite avevano effettivamente messo in luce che le mansioni alle quali il ricorrente era da ultimo addetto nello stesso stabilimento SEII, pur non essendo silicotigene, erano tuttavia ulteriormente dannose per l'albero respiratorio, già portatore della grave affezione, a causa dell'inalazione di polveri e di vapori acidi.

A quel punto, riteneva il Pretore di sollevare la questione di legittimità costituzionale in esame, osservando che, in effetti, il tenore letterale della legge subordina il diritto del lavoratore alla rendita di passaggio, in occasione delle sue dimissioni per ragioni profilattiche da mansioni lavorative dannose ma non silicotigene, al fatto che egli abbia goduto, entro i dieci anni precedenti, di analoga rendita in occasione dell'abbandono delle precedenti mansioni silicotigene a causa delle quali aveva contratto la malattia. Poichè tale norma viene costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità secondo il detto suo tenore letterale, ritenendosi inapplicabile analogicamente a causa del suo carattere eccezionale, il Pretore faceva, però, rilevare che lo scopo della norma rimaneva così frustrato.

La legge, infatti, secondo il Pretore, mirava a tutelare la salute del lavoratore incentivando, mediante la concessione di una rendita, l'immediato abbandono del lavoro morbigeno da parte dei lavoratori colpiti da silicosi di natura professionale, favorendo così il loro «passaggio» (di qui il nome della rendita) ad altre lavorazioni non elencate nell'art.140 della legge perchè prive di quella pericolosità. Scopo della rendita era, perciò, quello di favorire la ricerca di un nuovo lavoro, e di compensare eventuale divario di mercede nella nuova occupazione.

Quando poi anche quest'ultima fosse risultata ulteriormente dannosa, benchè non silicotigena, e il lavoratore fosse stato costretto ad abbandonarla per ragioni profilattiche, poteva essergli concessa per la seconda volta una rendita di passaggio, purchè ciò avvenisse entro i dieci anni da quella concessa in precedenza.

Ebbene, è sembrato al giudice rimettente che non potesse ritenersi ragionevole privare il lavoratore della rendita di passaggio quando fosse venuto a trovarsi nella necessità di abbandonare per motivi profilattici il secondo lavoro, solo perchè, pur trovandosi esattamente nelle condizioni configurate dalla legge, non aveva a suo tempo chiesto la rendita di passaggio in occasione dell'abbandono delle prime mansioni silicotigene, per le quali aveva contratto la grave malattia.

Così interpretando la norma, si veniva a discriminare — secondo il Pretore — lavoratori affetti da silicosi professionali, che versavano in un medesimo stato di bisogno, in base ad un criterio puramente formale, estraneo alle necessità di tutela della salute dei lavoratori.

Di qui la violazione degli art.li 3 e 38 della Costituzione.

2. — Si costituiva nel giudizio davanti alla Corte l'INAIL, rappresentata dagli avvocati Carlo Graziani ed Enrico Ruffini, che depositavano atto di costituzione in data 10 novembre 1986, oltre i 20 giorni previsti dall'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la sollevata questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, le situazioni poste a confronto dal Pretore non sarebbero identiche in quanto il lavoro abbandonato dal ricorrente, e per il quale chiede la rendita, non è silicotigeno, e perciò l'abbandono non sarebbe nemmeno da attribuire a fini profilattici.

Considerato in diritto

1. In definitiva, l'opposizione alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art.150 legge citata che l'Istituto svolge nel giudizio pretoreo, come quella che l'Avvocatura dello Stato avanza nel giudizio innanzi alla Corte (delle argomentazioni qui presentate dall'Istituto non si può tenere conto poichè la costituzione è avvenuta fuori termine) hanno carattere meramente formale.

Affermare, infatti, che il lavoro cui da ultimo era addetto il ricorrente non è silicotigeno non risponde ai rilievi dell'ordinanza, essendo pacifico anche per il Pretore rimettente che l'ultimo lavoro tale non era. Deve dirsi, anzi, che, se lo fosse stato, proprio allora non poteva sorgere il problema, giacchè la *ratio* della norma — come da tutti si riconosce — è nella concessione di un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al più presto l'ambiente di lavoro morbigeno, prima che la malattia professionale lo renda del tutto inabile al lavoro. Per consentirgli, perciò, di trovare altro lavoro, che non presenti la pericolosità delle lavorazioni elencate nell'art.140 della stessa legge, ed anche per compensare eventuale differenza di mercede del lavoro meno pericoloso, gli viene corrisposta per un certo periodo una rendita che prende il nome dalla sua stessa finalità («rendita di passaggio» ad altro lavoro). Solo a patto di osservare tali condizioni, è possibile ottenere per la seconda volta la rendita di passaggio, purchè il secondo lavoro non sia di quelli di cui all'art.140 (e, perciò, nella specie non sia silicotigeno). E poichè ciò che il lavoratore chiedeva, nel caso in esame, era proprio quest'ultima rendita, e non la prima, in quanto egli era stato costretto ad abbandonare il secondo lavoro, non silicotigeno, ma risultato alla perizia d'ufficio tuttavia dannoso e influente sull'ulteriore corso della malattia, esattamente come esige il quinto comma dell'articolo impugnato, non ha alcun senso opporre che, però, esso lavoro non era silicotigeno.

Infatti, poichè il ricorrente aveva riportato la silicosi nel lontano 1971, tanto da avere ottenuto una rendita vitalizia, se nel giugno 1981, quando richiedeva la rendita di passaggio, egli si fosse trovato ancora impegnato in una lavorazione silicotigena e si fosse trovato costretto a dimettersi per ulteriore aggravamento, sarebbe dubbio il suo diritto a percepire la prima rendita di passaggio perchè, persistendo per ulteriori dieci anni nella pericolosa lavorazione, avrebbe frustrato lo spirito della norma. D'altro lato, non avrebbe nemmeno potuto ottenere la seconda rendita perchè — a parte le attuali eccezioni — sarebbe mancata comunque la condizione rigorosamente richiesta dal quinto comma in esame: e, cioè, che la successiva lavorazione non fosse compresa fra quelle di cui all'art.140.

2. — In realtà, il problema proposto dall'ordinanza di rimessione non ha il carattere puramente formale cui le resistenze dell'Istituto nella causa del lavoro tentano di orientarlo.

Il Pretore, infatti, prospetta il caso del lavoratore che sia venuto a trovarsi in tutte le precise condizioni descritte dall'art.150, ed abbia, perciò, tempestivamente lasciato il primo lavoro morbigeno da cui aveva contratto la malattia professionale, e si sia dedicato ad una lavorazione diversa da quelle elencate nell'art.140, e ciononostante, entro i dieci anni successivi, sia stato costretto a lasciare anche questo secondo lavoro perchè risultato pure dannoso, influenzando sull'ulteriore corso della malattia.

Lamenta il Pretore che se, a quel punto, la rendita di passaggio, prevista nell'impugnato quinto comma del Decreto, gli viene negata sotto il pretesto che il lavoratore non aveva richiesto, a suo tempo, la rendita prevista dal primo comma, gli art.li 3 e 38 della Costituzione vengono vanificati. E ciò sia perchè il lavoratore viene a trovarsi esattamente nelle condizioni in cui versano gli altri lavoratori che hanno percepito la prima rendita (art. 3 Cost.), e sia perchè le esigenze di vita e di bisogno del lavoratore, in caso di malattia professionale (art. 38, secondo comma, Cost.) non mutano quand'è costretto ad abbandonare il secondo lavoro, soltanto perchè non ebbe a richiedere la prima rendita.

In realtà, le cause della mancata richiesta possono essere varie, dall'ignoranza dell'esistenza del diritto fino alla mancanza in quel momento delle esigenze che sono alla base delle finalità della norma. Come si evince dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo impugnato, la prima rendita è concessa per sopperire alla disoccupazione o alla differenza di mercede fra l'occupazione morbigena che viene abbandonata e quella nuova che non sia fra quelle di cui all'art.140. Qualora — come esattamente è accaduto nel caso di specie — il lavoratore non perda un sol giorno di lavoro, nè alcunchè della mercede, perchè viene spostato, nell'ambito dello stesso stabilimento, ad altra lavorazione non morbigena, egli non ha alcuna ragione per chiedere la rendita di passaggio: chè, anzi, se lo facesse sarebbe scorretto, e comunque mancherebbero gli elementi per calcolare la percentuale su cui la rendita dovrebbe essere corrisposta.

D'altra parte, però, quando poi è costretto nel decennio ad abbandonare anche la seconda lavorazione, proprio — come è accaduto nella specie — per le ragioni e nelle condizioni indicate dal legislatore nel comma quinto, è soltanto allora che si verificano quelle esigenze di cui parla l'art. 38, secondo comma, Cost. Negare la rendita a quel punto, soltanto perchè non è stata corrisposta la prima, significa attribuire al comma un valore rigorosamente formalistico, frustrando il disposto costituzionale. Invalidare l'innegabile collegamento letterale fra la rendita del primo comma e quella del quinto perchè ivi si parla di «seconda volta», vuol dire soltanto esasperare la formalistica interpretazione. Vero è soltanto che il legislatore allude ad una «seconda volta» nel presupposto che la stessa esigenza si sia verificata la prima volta: ma, se così non è stato, ciò non elimina la necessità di rendere operante il disposto costituzionale ove l'esigenza si verifichi soltanto dopo la seconda lavorazione.

La sollevata questione è, pertanto, fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 179

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211, primo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena - Prestazioni previdenziali dovute - Termine per le manifestazioni morbose - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 134, primo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena - Prestazioni previdenziali dovute - Termine per le manifestazioni morbose - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 254).

(Cost., art. 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), correlato alla tabella all. n. 4,

voce n. 44, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, ed alla tabella all. n. 5, voce n. 21; dell'art. 134, commi primo e secondo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, correlato alla tabella all. n. 4, modificata con d.P.R. n. 482 del 1975; dell'art. 144 del d.P.R. n. 1124 del 1965, modificato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 (Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi), correlato alla tabella all. n. 8, promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio e l'8 maggio 1981 dal Pretore di Torino, il 29 ottobre 1981 dal Pretore di Ancona, il 27 gennaio 1982 dal Pretore di Vercelli, il 10 marzo 1982 dal Pretore di Padova (n. 2 ordinanze), il 17 maggio 1982 dal Pretore di Bologna, il 27 luglio 1982 dal Pretore di Genova, il 29 gennaio 1983 dal Tribunale di Alessandria, il 17 ottobre 1983 dal Pretore di Aosta, il 21 maggio, il 30 maggio e l'8 luglio 1986 dal Pretore di Lecco e il 20 gennaio 1987 dal Tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente iscritte ai nn. 202, 600 e 793 del registro ordinanze 1981, nn. 216, 317, 318, 470 e 670 del registro ordinanze 1982, n. 158 del registro ordinanze 1983, n. 6 del registro ordinanze 1984, nn. 528, 570 e 639 del registro ordinanze 1986 e n. 105 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 19, 89, 255, 297 e 276 dell'anno 1982, nn. 60 e 98 dell'anno 1983, n. 155 dell'anno 1984, nn. 49, 50 e 54, prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 15, prima serie speciale dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Gallina Adda, di Verdenelli Nardino, di Cammellotto Elio, di Calosso Sebastiano, della s.p.a. SNIA VISCOSA e dell'I.N.A.I.L., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Verdenelli Nardino, Giulio Cardelli Santucci per la s.p.a. SNIA VISCOSA, Saverio Muccia e Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e gli Avvocati dello Stato Luigi Sinicolfi e Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Bologna, nella causa civile tra Cammellotto Elio e I.N.A.I.L., vertente sulla indennizzabilità della ipoacusia, ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 maggio 1982 (R.O. n. 470/82), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, voce n. 44, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in quanto indica tassativamente le lavorazioni morbigene ai fini dell'indennizzabilità della malattia professionale dell'ipoacusia.

Ad avviso del Pretore — il quale ricorda come sulla questione si sia già espressa, nel senso della non fondatezza, la Corte costituzionale con le sentenze nn. 206/74 e 140/81 — la previsione tassativa delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della sordità da rumori come malattia professionale, introduce una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che svolgono altre attività nel medesimo ambiente, e sono esposti alla stessa causa patogena, con conseguente lesione dell'art. 3 Cost.

Appare inoltre violato l'art. 38, comma secondo, Cost., poiché i lavoratori in ultimo indicati vengono privati di tutela assicurativa nonostante l'oggettiva esposizione al rischio.

Infine, è prospettata la lesione dell'art. 32, comma primo, Cost., atteso che la disciplina censurata esclude l'indennizzo nel caso di lesione del diritto soggettivo alla salute del lavoratore non addetto specificamente a lavorazioni morbigene.

2. — Analoghe questioni di legittimità costituzionale del suindicato art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in relazione alla voce n. 44 della Tabella all. n. 4 sono state sollevate — censurando la tassatività dell'indicazione tabellare delle lavorazioni morbigene — in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., in cause vertenti sull'indennizzabilità dell'ipoacusia, contratta nell'esercizio di attività lavorative non comprese tra le lavorazioni patologiche tabellate, dalle seguenti autorità giudiziarie:

Pretore di Lecco, nella causa tra Tavola Francesco e I.N.A.I.L., con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 (R.O. n. 528/86) nonché nella causa tra Fumagalli Carlo e I.N.A.I.L., con ordinanza emessa il 30 maggio 1986 (R.O. n. 570/86), e nella causa tra Di Maggio Giuseppe e I.N.A.I.L., con ordinanza emessa il giorno 8 luglio 1986 (R.O. n. 639/86) (la seconda e la terza ordinanza sono motivate *per relationem* alla prima);

Pretore di Torino, nella causa tra Calosso Sebastiano e I.N.A.I.L., con ordinanza emessa il giorno 8 maggio 1981 (R.O. n. 600/81).

3. — Il Pretore di Genova, nella causa civile tra Vitale Ernestina e I.N.A.I.L., vertente sulla costituzione della rendita a favore dei superstiti in seguito a decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico, ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 luglio 1982 (R.O. n. 670/82), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 144 del d.P.R. n. 1124 del 1965, modificato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, correlato alla Tabella all. n. 8 (Lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi), nella parte in cui limitano alla asbestosi l'indennizzabilità delle conseguenze, dirette e indirette, dell'esposizione a rischio di inalazione di fibre e polveri di amianto.

Osserva il pretore che il mesotelioma pleurico (forma tumorale maligna provocata dall'esposizione all'inalazione di fibre di amianto) non rientra tra le malattie professionali coperte da assicurazione, atteso che la normativa denunciata tutela esclusivamente il rischio di asbestosi: tale regolamentazione sembra tuttavia in contrasto con i suindicati precetti costituzionali.

Con l'art. 38 Cost., poiché ci si trova in presenza di una conseguenza dell'esposizione a rischio più grave di quella presa in considerazione dalla legge, che viene tutelata solo se tra essa e l'esposizione a rischio si frapponga una malattia meno grave (l'asbestosi), che possa essere ritenuta causa del mesotelioma pleurico.

Con l'art. 3 Cost., in quanto, a differenza della maggior parte delle malattie professionali elencate nelle Tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, nelle quali alla lavorazione morbigena fa riscontro una generica indicazione di malattie («malattie causate da»), nella specie è indicata una ben precisa malattia (l'asbestosi), con conseguente limitazione della tutela.

4. — Il Pretore di Ancona, nella causa civile tra Verdenelli Nardino e I.N.A.I.L., vertente sulla costituzione di rendita per malattia professionale (bronicopneumopatia causata da agenti connessi alla lavorazione agricola), ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1981 (R.O. n. 793/81), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., della voce n. 21 della Tabella all. n. 5 al d.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto subordina la tutela del lavoratore alla dimostrazione che la malattia è derivata dall'inalazione di specifiche sostanze.

5. — È intervenuto nei giudizi promossi con le ordinanze n. 670/82 e nn. 528, 570 e 639/86 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la declaratoria di non fondatezza delle proposte questioni, alla stregua dei principi già affermati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 206/74 e n. 140/81, nelle quali è stata riconosciuta la legittimità del c.d. sistema tabellare al quale è informata l'assicurazione contro le malattie professionali.

6. — In tutti i suindicati giudizi di legittimità si è costituito l'I.N.A.I.L., deducendo l'infondatezza delle questioni di legittimità.

Per quanto concerne l'asserito contrasto tra la normativa denunciata e gli artt. 3 e 38 Cost., osserva l'Istituto che la questione è già stata esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, dalla Corte costituzionale con la sent. n. 206 del 1974.

Con detta sentenza la Corte, dopo aver affermato, tra l'altro, che «il sistema tabellare costituisce — in linea di massima — una effettiva garanzia per i lavoratori interessati alla copertura del rischio delle malattie professionali, dal momento che l'adozione di un diverso sistema, con il quale fosse giuridicamente ammessa la tutela assicurativa per le malattie professionali senza specificazione delle malattie stesse e delle lavorazioni considerate patogene, comporterebbe necessariamente un rigoroso onere di prova, a carico degli interessati», e che, pertanto, «un tale sistema offrirebbe alla generalità dei lavoratori, e soprattutto alle categorie impegnate nelle lavorazioni di maggiore pericolosità sotto il profilo morbigeno, e quindi più degli altri meritevoli di tutela, garanzie di gran lunga inferiori rispetto alle attuali, connesse all'automatismo del riconoscimento della causa di lavoro», ha ritenuto di poter riconoscere «la legittimità costituzionale del vigente sistema tabellare, come strumento idoneo ad attuare il disposto dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, con le maggiori garanzie per i lavoratori di speditezza di accertamento e quindi anche di certezza giuridica».

L'elaborazione concettuale così svolta è stata inoltre ribadita dalla Corte costituzionale con la successiva sentenza n. 140 del 1981.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 32 Cost., dedotta dal Pretore di Bologna (R.O. n. 470/82), ad avviso dell'Istituto essa non sussiste, alla luce della funzione che l'ordinamento assegna all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che è una funzione indennitaria, ma limitata, per l'appunto, all'ambito del rischio professionale, restando affidata la tutela generale della salute dei cittadini ad altre istituzioni (come il Servizio Sanitario nazionale).

7. — Hanno chiesto l'accoglimento delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, svolgendo, nei rispettivi atti di costituzione, argomentazioni analoghe a quelle poste a fondamento delle ordinanze di rimessione, Commelotto Ennio, Calosso Sebastiano e Verdenelli Nardino.

8. — Nel corso del procedimento civile vertente tra Gallina Adda e l'I.N.A.I.L., nel quale la ricorrente richiedeva la corresponsione della rendita per una malattia professionale (ipoacusia) manifestatasi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre il termine massimo di indennizzabilità previsto dall'art. 134, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965 il Pretore di Vercelli, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982 (R.O. n. 216/1982), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, correlata all'allegato n. 4, modificato con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui la norma denunciata non consente l'esercizio e la tutelabilità giurisdizionale del diritto alla prestazione previdenziale per le tecnopatie che, sebbene previste dal sistema tabellare, siano insorte dopo il termine massimo di indennizzabilità, impedendo così di accertarne e provarne l'eventuale nesso eziologico con la pregressa lavorazione morbigena.

Ad avviso del Pretore la questione è rilevante — in quanto, essendosi nella specie la malattia manifestata oltre il termine massimo fissato dalla legge, alla stregua della normativa denunciata il giudizio dovrebbe essere definito con una decisione di rigetto — e non manifestamente infondata, in riferimento ai suindicati parametri.

Osserva l'ordinanza che, in linea generale, il principio d'eguaglianza, anche nel settore assistenziale, impone che situazioni oggettivamente o subiettivamente omogenee vengano a fruire di pari trattamento normativo, ogni qual volta non sussistono elementi razionali a suffragio di una loro diversificazione.

Nella specifica materia, l'art. 38, comma secondo, Cost., riconoscendo ai lavoratori il diritto ad un'assistenza sociale adeguata per i casi d'infortunio, di malattia, di invalidità e vecchiaia, o di disoccupazione involontaria, tutela in via principale l'esigenza di un indefettibile «adeguamento» dei mezzi o dei presidi di carattere previdenziale alle necessità vitali dell'assistibile: ma per implicito lascia alla discrezionalità del legislatore ordinario il compito di regolare le «modalità» tecnicamente più idonee per l'esercizio di quel diritto.

Tuttavia, se con la norma suddetta sono compatibili, in termini assoluti, gli interventi legislativi rivolti a disciplinare (eventualmente con la fissazione di condizioni e di termini) l'insorgenza e la tutelabilità del diritto in questione, vi possono di certo contrastare, in termini relativi, quelle «modalità» che, per difetto di coordinamento con altri fondamentali principi o per loro intrinseca irrazionalità, finiscano col rendere «difficoltoso», o addirittura «impossibile», il suo esercizio.

Ora — prosegue l'ordinanza — non v'è dubbio che la previsione normativa di condizioni temporali per l'acquisto del diritto alla prestazione previdenziale possa rientrare «nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa», quando, nel perseguire il fine di una sollecita certezza nei rapporti giuridici, presti ossequio a «dati di rilievo sanitario e statistico» (Corte cost., 26 aprile 1971, n. 80). Però, se questi dati d'esperienza media provocano un ingiustificato «livellamento» di situazioni obiettivamente differenziate, essendo suscettibili di smentita caso per caso, non può non riaffiorare l'esigenza di intangibilità del «nucleo minimo» del diritto costituzionalmente garantito. Sicché l'imporre rigidamente, e senza alcun temperamento, lo stesso periodo massimo d'indennizzabilità anche per certe tecnopatie, le quali sono clinicamente rilevabili in connessione con la lavorazione morbigena molto al di là dello spirare di quel periodo, significa vanificare con modalità tecnicamente irragionevoli l'esercizio del diritto sancito dall'art. 38, comma secondo, Cost.

Ne deriva che, trattandosi di infermità caratterizzate da una sintomatologia subdola e spesso quiescente, ben può darsi che i presupposti di insorgenza del diritto all'indennizzo vengano a manifestarsi in modo percettibile unicamente dopo il decorso del termine *ex lege*; ciò comporta che l'astratto suo titolare lo viene a perdere, contro ogni corretta logica giuridica, prima ancora di poterlo materialmente acquisire e far valere nelle forme più opportune.

Di conseguenza, è vanificata a priori da un esito preconstituito «in negativo» anche la possibilità di agire giudizialmente per la tutela di siffatto diritto — in violazione dell'art. 24, comma primo, Cost. — poiché il «livellamento» *ex lege* del periodo d'indennizzabilità impone al giudice il rigetto *in limine* per infondatezza della domanda, senza consentire all'attore che la propone alcuna possibilità di comprovarne il fondamento attraverso la dimostrazione rigorosa di un nesso eziologico fra la lavorazione morbigena e la tecnopatia manifestatasi (dimostrazione che non potrebbe mai essere, *ex ante*, esclusa con tranquillità per mero effetto di dati statistici o di massime d'esperienza).

9. — Il Pretore di Padova — con due ordinanze sostanzialmente eguali emesse il 10 marzo 1982 nei procedimenti vertenti tra Maretto Nillo, SNIA VISCOSA S.P.A. ed altro (R.O. n. 317/1982) e tra Pittalis Salvatore, I.N.A.I.L. e altra (R.O. n. 318/1982), nei quali si controverteva sull'indennizzabilità di malattie professionali denunciate oltre il termine fissato dalla legge — ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 134, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e della Tabella all. 4 al medesimo d.P.R., e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 32, comma secondo, e 3 Cost.

Il suddetto art. 134 prevede che il diritto alle prestazioni dell'I.N.A.I.L. per le malattie professionali è ammesso «sempreché la inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegata n. 4»; e quest'ultima prevede appunto i singoli periodi massimi di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Ad avviso del Pretore, tale criterio — che sembra partire dal presupposto dell'assoluta certezza del periodo massimo di tempo entro il quale, dopo la cessazione dell'attività morbigena, possono manifestarsi i chiari sintomi della eventuale malattia professionale contratta a causa ed in occasione dello svolgimento della lavorazione tutelata — appare arbitrario, poiché è un dato di comune conoscenza che, nel campo della medicina del lavoro, certezze del genere non esistono, attesa la estrema variabilità degli elementi e degli agenti nocivi che possono provocare la malattia, la proporzione anche molto differente che essi possono assumere tra di loro, nonché il ben diverso grado di reazione e/o di resistenza che può sussistere tra i vari organismi sottoposti alla loro azione (ad es. per ragioni di età o di robustezza).

D'altronde, di tale mancanza di certezza in materia mostra di essersi avveduto anche il legislatore, tanto vero che, a distanza di dieci anni dalla promulgazione del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha emanato, con il d.P.R. n. 482 del 1975, la nuova tabella all. 4, nella quale, oltre ad un aumento e ad una migliore specificazione delle lavorazioni tutelate, sono stati anche allungati, in molti casi, i periodi massimi di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro. Tuttavia, tenendo anche presenti i continui aggiornamenti tecnologici delle lavorazioni industriali, che rendono pressoché impossibile un altrettanto tempestivo aggiornamento delle previsioni normative, anche con tali parziali «correttivi» l'attuale sistema si rivela del tutto insufficiente ed inadeguato ad una efficace ed effettiva tutela contro le malattie professionali, allorquando queste si manifestano dopo un lasso di tempo più lungo, e comunque maggiore del periodo massimo previsto dalla legge.

Viene quindi denunciato il contrasto della norma suindicata con l'art. 38, comma secondo, Cost. — in quanto ai lavoratori non vengono «assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di malattia professionale e di invalidità; e con l'art. 3 Cost. — in quanto vi è una evidente disparità di trattamento tra lavoratori esposti agli stessi rischi professionali in relazione alla diversa epoca di manifestazione dei sintomi dell'eventuale malattia professionale da essi contratta.

10. — Il Tribunale di Alessandria — con ordinanza emessa il 29 gennaio 1983 (R.O. n. 158/1983) nella causa civile vertente tra Paris Narciso e I.N.A.I.L. — ha impugnato anch'esso l'art. 134, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., svolgendo, in relazione a fattispecie similare, considerazioni analoghe a quelle precedentemente riassunte.

11. — A loro volta, il Pretore di Torino — con due ordinanze emesse rispettivamente il 3 febbraio 1981 (R.O. n. 202/1981) nella causa civile tra Morano Giuseppe e I.N.A.I.L., e l'8 maggio 1981 (R.O. n. 600/1981) nella causa tra Calosso Sebastiano e I.N.A.I.L. —, il Pretore di Aosta — con ordinanza emessa il 17 ottobre 1983 (R.O. n. 6/1984) nella causa tra Lombardo Giuseppe e I.N.A.I.L. —, ed il Tribunale di Reggio Emilia — con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 (R.O. n. 106/1987) nella causa tra Cantagalli Otello e I.N.A.I.L. — hanno censurato lo stesso art. 134, comma primo (erroneamente indicato come comma secondo nelle ordinanze n. 105/1987 e n. 202/1981), in riferimento al solo art. 38, comma secondo, Cost., per ragioni analoghe a quelle sopra indicate, in relazione a fattispecie similari.

12. — Nei suindicati giudizi di legittimità costituzionale (eccettuato quello promosso con ord. n. 600/1981 del Pretore di Torino) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'interveniente la previsione tabellare della tecnopatia indennizzabile è strettamente collegata al termine di indennizzabilità e da esso dipende, cosicché, ove la si consideri a prescindere dal detto termine, nessun diritto, nemmeno potenziale, fa sorgere in testa al lavoratore.

Invero, la previsione di un termine entro cui opera la presunzione di indennizzabilità di una malattia contratta dal lavoratore addetto ad una delle lavorazioni indicate nella tabella all. n. 4 al d.P.R. n. 1124 del 1965 rappresenta il necessario completamento di un sistema di tutela fondato appunto sulla presunzione di un rapporto causale intercorrente tra determinate lavorazioni e determinate malattie: sistema che naturalmente presenta il fondamentale vantaggio di esonerare senz'altro il lavoratore da qualunque prova del nesso eziologico tra la malattia contratta e la lavorazione eseguita. Ma è ovvio che detto nesso, in tanto può essere presunto, in quanto le manifestazioni morbose denunciate abbiano una effettiva correlazione temporale con l'esposizione a rischio, la cui concreta determinazione è stata fatta dal legislatore sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

Ne discende che la norma censurata, valutata nel complesso del sistema entro il quale è inserita, non appare affatto in contrasto con il principio sancito dall'art. 38, comma secondo, Cost.

La legittimità del sistema è stata già più volte affermata dalla Corte costituzionale.

Invero, il fatto che il legislatore abbia ritenuto di dover porre un limite temporale, sufficientemente ampio, successivo alla cessazione dell'attività lavorativa per la riconoscibilità del diritto alla prestazione per le malattie professionali, non contrasta né con l'art. 3, né con l'art. 38 Cost., dovendosi ritenere che detto termine — che non nega il diritto all'indennizzo, né introduce una irrazionale limitazione all'esercizio del relativo diritto — si limiti a prevedere che le condizioni richieste si verifichino entro un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. Infatti, la fissazione di quel termine non costituisce il risultato di una mera scelta arbitraria e ingiustificata, ma, da una parte, tiene conto della esperienza sanitaria e dei rilievi di natura statistica che indicano il tempo medio entro il quale, a partire dalla cessazione della esposizione all'ambiente ritenuto morbigeno, può insorgere la specifica tecnopatia, e, dall'altra, tiene in giusta misura conto delle esigenze dell'ente assicuratore, i cui necessari e conseguenti accertamenti sarebbero resi tanto più difficoltosi, quanto più lontana nel tempo sia la cessazione dell'attività lavorativa morbigena. La mancata previsione di qualsiasi termine nuocerebbe alla certezza dei rapporti giuridici, che è una esigenza universalmente avvertita anche nel campo dei rapporti previdenziali (cfr. sentenze Corte cost. nn. 80/71, 206/74 e 32/77, nonché, recentemente la sentenza n. 127/81 e la sentenza n. 140/81).

13. — L'I.N.A.I.L. si è costituito in sette dei giudizi (manca la costituzione in quello promosso con l'ordinanza n. 158/1983 del Tribunale di Alessandria), richiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso infatti che, secondo l'uniforme indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, il periodo massimo costituisce una *condicio iuris* per l'indennizzabilità, nel senso che in tanto può essere riconosciuto il carattere professionale di una delle malattie tassativamente elencate in tabella, in quanto la malattia stessa insorga entro determinati periodi di tempo dalla cessazione dell'attività morbigena, osserva l'Istituto che dette limitazioni temporali non sono ascrivibili a mero arbitrio, ma rispondono ad una esigenza di certezza in rapporto a valutazioni fondate su criteri scientifici e statistico-sanitari circa i possibili tempi di insorgenza delle malattie dopo la cessazione dell'esposizione a specifici rischi professionali.

Il legislatore, del resto, segue costantemente l'evoluzione della scienza medica, adeguando ai suoi suggerimenti i detti limiti temporali, così come si è verificato con il d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, che li ha notevolmente ampliati.

Nessun contrasto sembra quindi sussistere con il precetto costituzionale, essendo i predetti limiti temporali fissati in rapporto ai possibili tempi di verifica delle malattie professionali e per evitare le estreme difficoltà di accertamento, quali si avrebbero ove si dovesse risalire indeterminatamente nel tempo alla ricerca di possibili nessi eziologici con lavorazioni protette.

Né sembra conferente il richiamo al precetto posto dall'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi», poiché la norma suindicata «essendo volta a tutelare il diritto processuale d'azione, non può dirsi invocata a giusta ragione nei casi in cui difetti positivamente la titolarità del diritto sostantivo che si vorrebbe far valere in giudizio» (Corte cost., sent. n. 140 del 1981). E, nella specie, non sembra potersi dubitare che la titolarità del diritto sostantivo si estingue con il superamento del termine dalla cessazione delle lavorazioni morbigena, che l'ordinamento di volta in volta pone perché possa essere riconosciuto *iuris et de iure* il nesso eziologico di eventuali infermità con tecnopatie tabellate.

14. — Hanno, per contro, sollecitato l'accoglimento della questione di legittimità, come proposta dai giudici *a quibus*, Calosso Sebastiano, Gallina Adda e la SNIA VISCOSA S.P.A., costituitesi avanti a questa Corte.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione sono in parte identiche, in parte connesse, in quanto riguardano la normativa, desumibile da alcune disposizioni del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) riflettente principi e concernente aspetti essenziali dell'assicurazione contro le malattie professionali. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con un'unica sentenza.

2. — Le disposizioni in parola sono:

a) l'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 1124 con il quale è stabilito che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria riguarda le (sole) malattie indicate nella tabella allegata n. 4, che siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa: la norma racchiusa in tale disposizione è particolarmente espressiva del carattere saliente del sistema tabellare — la tassatività, di cui si dirà appresso — ed è impugnata da un considerevole numero delle ordinanze in epigrafe;

b) l'art. 144 dello stesso d.P.R. n. 1124 (Capo VIII del titolo I, concernente disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi in materia di assicurazione contro le malattie professionali nell'industria) prevede che fra le malattie contemplate dall'art. 3 è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio delle lavorazioni specificate nella tabella allegata n. 8: la norma è espressiva, per un settore delle malattie professionali nell'industria, dello stesso principio suindicato ed è impugnata dall'ordinanza R.O. n. 670 del 1982;

c) l'art. 211 dello stesso d.P.R. n. 1124, con il quale è stabilito che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura riguarda le (sole) malattie indicate nella tabella allegata n. 5, che siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa: la norma racchiusa in tale disposizione è espressiva per l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura del suindicato principio della tassatività ed è impugnata implicitamente, ma univocamente, dall'ordinanza R.O. n. 793 del 1981 con il riferirsi alla tabella allegata n. 5, destinata a specificare le lavorazioni nell'esercizio e a causa delle quali sono contratte le dette malattie;

d) l'art. 134, comma primo, dello stesso d.P.R. n. 1124, con il quale, per le malattie professionali nell'industria, è stabilito che le prestazioni previdenziali sono dovute anche nel caso che l'assicurato abbia cessato di prendere parte alle suindicate lavorazioni morbigene (solo) se l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo indicato per ciascuna malattia nella tabella allegata n. 4: la norma racchiusa nell'art. 134, comma primo, è espressiva per le malattie professionali nell'industria del principio della tassatività sotto l'aspetto temporale ed è impugnata dal maggior numero delle ordinanze di rimessione.

I caratteri propri del cosiddetto «sistema tabellare» come delineati dalla normativa in argomento consistono:

a) nella predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie «tipiche», cioè ritenute, allo stato delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza statisticamente rilevati, eziologicamente derivanti da un dato agente patogeno o di malattie «causate da» un dato agente patogeno, agente patogeno costituente in entrambi i casi il fulcro della tassatività, con l'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni morbigene, cioè ritenute pregiudizievolemente espositive del lavoratore al detto agente patogeno, indicazione specificativa dell'eziologia professionale delle malattie;

b) nella predeterminazione del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi per essere (eziologicamente riconducibile a causa professionale e quindi) indennizzabile.

3. — È ovvio che il sistema si fonda su presunzioni, che operano a vantaggio del lavoratore.

In particolare, qualora le tabelle contengano l'indicazione di malattie tipiche, e delle lavorazioni morbigene, sono presunti sia il carattere professionale della data malattia astrattamente considerata (l'eziologia fra un dato tipo di malattia e un certo agente patogeno tramite date lavorazioni), sia il carattere professionale della malattia concreta il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni; mentre, qualora le tabelle contengano l'elencazione di malattie indicate come «malattie causate da» un dato agente patogeno e delle lavorazioni morbigene, è comunque presunto il carattere professionale della malattia concreta, il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni.

La tassatività del sistema tabellare implica peraltro che solo le malattie tipiche, e quelle connesse a date lavorazioni e, tramite le medesime, a un dato agente patogeno, sono coperte dalla apposita tutela previdenziale. Dimodoché da un lato gli assicurati fruiscono del beneficio che tale indennizzabilità è resa estremamente agevole attraverso le cennate presunzioni. Ma dall'altro essi scontano le conseguenze della tassatività, nel senso che non è loro consentito provare secondo le regole ordinarie il carattere professionale di malattie non tipiche, o non riconducibili a un certo agente patogeno tramite lavorazioni specificamente indicate, malattie che sono pertanto non tutelate anche se in ipotesi derivanti da causa professionale.

Analogamente accade per i limiti temporali di manifestazione delle malattie. Per le malattie come sopra indennizzabili che si manifestino nei termini massimi di tempo indicati per ciascuna di esse, il carattere professionale è presunto, anche se esse non si manifestino immediatamente. Per converso non è consentito provare secondo le regole ordinarie l'eziologia professionale delle malattie che, anche se comprese negli elenchi, si manifestino oltre quel termine.

4. — Contro le cennate esclusioni e limitazioni si appuntano le critiche dei giudici *a quibus*, i quali tutti sostanzialmente sostengono che per tali suoi effetti negativi, derivanti dalla «tassatività», il sistema tabellare, nelle norme rispettivamente censurate, presenta considerevoli vuoti di tutela e pertanto si pone in contrasto con l'art. 38, comma secondo, Cost. (per quanto concerne la mancata considerazione di lavorazioni morbigene diverse da quelle indicate nella tabella ai fini dell'indennizzabilità dell'ipoacusia, cfr. R.O. n. 470 del 1982; analogamente n. 528 del 1986, n. 570 del 1986, n. 639 del 1986, n. 600 del 1981; per quanto concerne la mancata considerazione di malattie diverse dalla asbestosi, la sola indicata nella tabella n. 8, fra quelle causate dall'agente patogeno pur indicato nella stessa tabella, cfr. R.O. n. 670 del 1982; per quanto concerne la mancata considerazione di broncopneumopatie causate da agenti patogeni connessi alla lavorazione agricola diversi da quelli indicati nella tabella, cfr. R.O. n. 793 del 1981; per quanto concerne la mancata considerazione di malattie manifestatesi oltre il decorso dei termini temporali indicati nelle tabelle cfr. R.O. n. 216 del 1982, R.O. n. 317 del 1982, R.O. n. 318 del 1982, R.O. n. 158 del 1983, R.O. n. 202 del 1981, R.O. n. 600 del 1981, R.O. n. 6 del 1984, R.O. n. 105 del 1987).

Alcuni dei detti giudici *a quibus* sostengono che le cennate esclusioni e limitazioni feriscano anche gli artt. 3, 24 e 32 Cost.

5. — È opportuno esaminare, prima di ogni altra, la questione, posta da tutte le ordinanze di rimessione, di legittimità delle norme di cui si tratta in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.

Questa Corte, con sentenza n. 206 del 1974, ha osservato che il sistema tabellare presenta il «vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene»: presunzione che, una volta accertata l'esistenza di una di tali malattie, esonera (l'assicurato) dall'«ardua prova» della sua diretta dipendenza dall'attività professionale.

Ciò posto, ha riconosciuto che il sistema lascia dei vuoti di tutela in relazione a malattie e lavorazioni non comprese negli elenchi. Ma ha ritenuto tali vuoti non suscettivi di menomare in misura rilevante l'idoneità del sistema all'attuazione del precetto di cui all'art. 38, comma secondo, Cost., costituendo il sistema stesso pur sempre — se raffrontato ad altro non fondato su elenchi tassativi, ma sguarnito della automaticità del riconoscimento della causa di lavoro — una effettiva garanzia per i lavoratori esposti alle malattie professionali.

La sentenza stessa ha tuttavia avvertito la necessità di adeguare il sistema alle esigenze della tutela in argomento. Al riguardo, dopo aver escluso che l'adeguamento sia attuabile in modo soddisfacente mediante sporadici interventi di modificazione o integrazione delle tabelle in via amministrativa ex art. 3 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza dell'adozione in via legislativa di un sistema misto, che preveda, cioè, sia la formazione delle tabelle sia la possibilità, per tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle medesime. Ed ha sottolineato come tale soluzione sia stata sollecitata con una raccomandazione della Commissione della Comunità europea del 23 luglio 1962 (Gazz. uff. CEE 31 agosto 1962, n. 80) e sia già stata attuata dalla Repubblica federale tedesca con legge 20 aprile 1963.

Con la successiva sentenza n. 140 del 1981, questa Corte ha nuovamente dichiarato non fondata la questione ora riproposta, argomentando da ciò, che era frattanto intervenuto il d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, di aggiornamento e di modificazione delle tabelle — secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 — con il quale era stato aumentato il numero delle malattie tabellate e delle lavorazioni morbigene, e che le voci e sottovoci di queste erano state formulate in modo particolarmente generico, cosicché il sistema aveva acquistato maggiore flessibilità.

6. — Il risultato della comparazione, operata da questa Corte con la sentenza n. 206 del 1974, tra vantaggi e svantaggi per i lavoratori del sistema tabellare, vale a dire la ravvisata prevalenza dei vantaggi che ha indotto allora questa Corte a ritenere non fondata la questione ora riproposta, poggia sull'individuazione di un equilibrio realizzato dal sistema stesso fra interesse all'accertamento presuntivo dell'eziologia professionale, ma ad area (ontologica e temporale) limitata, e interesse ad allargare, sia pure con i mezzi di prova ordinari, l'area medesima.

E tuttavia tale equilibrio è considerato come prossimo al punto di rottura dalla sentenza stessa che segnala al Governo e al Parlamento «l'opportunità e l'urgenza» dell'adozione di un sistema misto.

Né diversamente può dirsi della sentenza n. 140 del 1981, la quale, argomentando — oltre che dall'aumento tabellare, nel frattempo intervenuto, del numero delle malattie e delle lavorazioni morbigene, dalla formulazione generica delle voci e sottovoci di queste ultime — trae conclusioni ispirate all'esigenza di una interpretazione o applicazione meno rigorosa della tassatività degli elenchi.

In ogni caso non può ignorarsi, perché fa parte della comune esperienza, l'intervenuto progresso delle tecnologie diagnostiche, anche e particolarmente nel settore della medicina del lavoro, progresso che implica da un lato l'allargamento delle ipotesi di massima probabilità di eziologia professionale di date malattie, definibili come tipiche, dall'altro l'aumento del tasso di agevolezza e di attendibilità dell'indagine su tale eziologia, quando l'indagine non è, come nelle ipotesi ora indicate, già scontata.

Né può ignorarsi l'intervenuto sviluppo, anche fortemente innovativo, delle tecnologie produttive, sviluppo che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali.

E dunque è alterato il rapporto di rilevanza fra i due interessi in gioco sopra indicati (l'interesse all'accertamento presuntivo si è attenuato, mentre ha acquistato spessore l'interesse all'allargamento dell'area della eziologia), sicché la presunzione nascente dalle tabelle è divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. E ciò non solo per quel che concerne l'individuazione di nuove malattie, ma anche per quel che concerne gli ostacoli che all'accertamento dell'eziologia professionale delle malattie può opporre la distanza temporale fra la causa patologica e la manifestazione morbosa.

Alla luce di tale situazione — della cui emersione ha mostrato di darsi carico il Governo, aggiornando e modificando le tabelle con il d.P.R. n. 482 del 1975 — acquistano particolare rilievo le sollecitazioni dirette, in vari ordinamenti e a vari livelli, all'abbandono del sistema tabellare chiuso per un sistema misto con liste aperte, nonché l'effettiva adozione di un siffatto sistema da parte di più legislazioni europee.

La questione deve pertanto ritenersi fondata.

7. — Ciò postula non soltanto l'aggiornamento con adeguata frequenza degli elenchi delle malattie tipiche, ma anche e soprattutto il riconoscimento che il sistema tabellare ora in vigore si pone in contrasto con il precetto costituzionale consacrato nell'art. 38, comma secondo, della Costituzione in quanto, in aggiunta alla previsione tabellare, non consente (nell'ambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli artt. 1, 206, 207 e 208 del d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge.

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro».

Va altresì dichiarata l'illegittimità, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 211, comma primo, del detto decreto n. 1124, nella parte in cui non contiene analoga previsione per l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura.

Va ancora dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabilisce che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'industria sono dovute sempreché le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 rimane assorbita, stante la correlazione fra tale articolo e l'art. 144 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, quella concernente la legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione.

Dalla predetta dichiarazione di illegittimità e dalle altre qui pronunciate rimangono assorbite tutte le altre questioni.

In relazione alla pronuncia concernente l'art. 134, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, va infine dichiarata ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto decreto, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabilisce che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'agricoltura sono dovute sempreché le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola «sempreché» alla fine;

Dichiara, infine, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola «sempreché» alla fine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

83C0234

N. 180

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Scuole statali - Insegnanti precari di educazione fisica - Ammissione ai corsi I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio - Esclusione dei docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, in servizio nell'anno 1980-81 con tre anni di anzianità - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 33).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Frugone Giulio ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Genova ed altri, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 11 luglio 1985, il TAR della Liguria sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982, n. 270, con riferimento agli art.li 2, 3 e 33 Cost.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che taluni insegnanti di educazione fisica di Scuole medie parificate (*rectius* «legalmente riconosciute») o pareggiate, avevano presentato ricorso per l'annullamento di taluni provvedimenti emessi dal Provveditore agli Studi di Genova e dall'ISEF (Ist. Sup. Educazione Fisica) di Roma, con i quali essi ricorrenti non erano stati ammessi a partecipare ai corsi I.S.E.F. previsti per gl'insegnanti di educazione fisica non di ruolo delle Scuole statali, e per di più erano stati invitati i Presidi degli Istituti da cui dipendevano a provvedere al loro licenziamento.

Con sentenza 11 luglio 1985, il TAR aveva annullato i provvedimenti nella parte concernente l'invito a licenziare, mentre aveva, con l'ordinanza in pari data di cui sopra, trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale, in subordine adombrata dagli stessi ricorrenti.

Secondo l'ordinanza, la previsione della norma impugnata concernente l'istituzione di speciali corsi presso l'I.S.E.F. miranti a consentire il conseguimento del prescritto titolo di studio, e successivamente l'abilitazione all'insegnamento, esclusivamente agli insegnanti precari di educazione fisica delle scuole statali che ne fossero sprovvisti (e ciò al fine di favorire la loro successiva immissione in ruolo), determinava disparità di trattamento nei confronti degli insegnanti delle Scuole medie parificate e pareggiate che si trovavano nelle medesime condizioni. Precisavano, anzi, i Giudici del Tribunale rimettente che il principio d'uguaglianza trova nella specie applicazione attraverso la parità delle situazioni voluta dall'art. 33, terzo comma, Cost.

Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, infatti, la norma è rivolta a sanare una situazione tutta particolare delle Scuole statali che non è comparabile con altre situazioni analoghe. Si tratterebbe di riconoscere un titolo di servizio acquisito da chi ha prestato la propria opera per un interesse primario dello Stato in un momento di particolare emergenza, allorquando, per mancanza in alcune province di personale munito di titoli di studio, c'era stato il rischio di dovere interrompere l'insegnamento dell'educazione fisica, con negativa incidenza sul buon andamento di un servizio pubblico e, in definitiva, sullo stesso principio di cui all'art. 97 Cost.

Ci sarebbero, quindi, buone ragioni — secondo l'Avvocatura — per ritenere peculiare ed eccezionale la situazione degli statali e, perciò, giustificato il trattamento differenziato rispetto alle scuole non statali. In altri termini, l'ammissione ai corsi speciali sarebbe un momento strumentale per favorire l'immissione in ruolo di quel personale verso cui lo Stato ha contratto una specie di debito morale.

Nega, infine, l'Avvocatura che la norma impugnata pregiudichi in alcun modo le libertà configurate, in materia d'istruzione, dall'art. 33 Cost., dato che enti e privati restano liberi di istituire scuole e ottenere riconoscimenti e pareggiamenti con gli effetti previsti dalla legge.

Considerato in diritto

1.— Dev'essere subito ben chiarito che il principio di autorganizzazione dello Stato non può essere messo in discussione: non sono, perciò, di regola, comparabili le situazioni che lo Stato pone in essere per il perseguimento dei suoi fini con quelle, per quanto analoghe, instaurate dall'iniziativa privata.

Nella specie, tuttavia, vengono a delinarsi situazioni anomale ed eccezionali che trovano una base comune su cui la comparazione è prospettabile. E la base comune è data proprio dai principi dettati dall'art. 33 Cost.; dai quali risulta evidente che il Costituente ha inteso consentire a privati e ad Enti di perseguire quella stessa finalità cui lo Stato s'indirizza attraverso l'Istituzione di scuole statali di ogni ordine e grado: vale a dire l'istruzione, mediante il libero insegnamento dell'arte e della scienza. Questo interesse primario dello Stato è, dunque, proprio anche delle scuole e degli istituti di educazione che Enti e privati istituiscono ai sensi del terzo comma dell'art. 33 Cost. Tant'è vero che il legislatore se ne dà carico intervenendo con tutto un complesso normativo che assicura la previa approvazione delle scuole private da parte del Ministro competente, la vigilanza da parte di un Ente statale, e la regolarità della direzione e degli insegnamenti mediante affidamento a persone munite, oltre che di qualità morali, del titolo legale di abilitazione e — ove occorra — iscritte all'albo professionale (art. 3 l. 19 gennaio 1942 n. 86).

Ancora più rigorose sono le condizioni imposte alle scuole non statali autorizzate per conseguire, dopo un anno, il riconoscimento legale. Oltre alle condizioni precedenti, riguardanti anche la sede, l'arredamento, le attrezzature e le esigenze igieniche e didattiche della scuola, si prescrive che siano impartiti gli insegnamenti e svolte le esercitazioni propri delle corrispondenti scuole statali, secondo i programmi ufficiali, e che gli alunni siano provvisti dei titoli legali di studio per le classi che frequentano (art. 6 legge citata).

Ed, infine, il cosiddetto «pareggiamento», che può essere ottenuto esclusivamente dalle scuole che — sempre dopo almeno un anno dall'autorizzazione — siano gestite da Enti pubblici. Per il «pareggiamento» le condizioni sono tali da promuovere effettivamente — come indica il nome — una concreta parità di queste scuole a quelle dello Stato. Infatti, oltre a tutti gli altri già indicati requisiti, debbono avere numero e tipo di cattedre uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali di pari grado. Inoltre a questo personale di ruolo dev'essere assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali (art. 8 legge citata).

L'intervento dello Stato nella disciplina delle scuole non statali è così penetrante da consentire al Ministro di disporre, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale, o addirittura la chiusura (e, perciò, la revoca dell'autorizzazione) quando le dette scuole non osservino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, o quando venga a mancare anche una soltanto delle condizioni prima ricordate, oppure sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico. A tal fine sono previste ispezioni disposte dal Provveditore agli studi o dal Ministro della Pubblica Istruzione (art. 10 legge citata). Tutte tali norme, del resto, preesistevano sostanzialmente nel r.d. 6 maggio 1923 n. 1051 (Ordinamento della istruzione media) e relativo Regolamento.

2.— A questo punto, dev'essere eliminato un errore terminologico dell'ordinanza, esattamente segnalato anche dall'Avvocatura. Non può parlarsi nella specie di scuole private «parificate», perchè la parificazione riguarda esclusivamente le scuole elementari, dove peraltro non esiste un insegnamento autonomo di educazione fisica che è affidato ai maestri elementari. Nella specie, perciò, si tratta di scuole medie legalmente riconosciute oppure di scuole pareggiate: conseguentemente quando l'ordinanza parla di «scuole private parificate» deve intendersi «scuole medie legalmente riconosciute».

Orbene, da quanto si è rilevato nel numero precedente, appare evidente che lo Stato stesso, attraverso quella dettagliata normativa di condizioni, d'interventi, di vigilanza, e di provvedimenti restrittivi, identifica nelle finalità delle scuole riconosciute e pareggiate quello stesso interesse primario che esso persegue mediante l'organizzazione delle scuole statali: il che, del resto, — come si è già detto — è nei principi dettati dall'art. 33 Cost.

Si spiega, perciò, che — come si evince dalla normativa dell'ordinanza e come riconosce la stessa Avvocatura — allorché il perseguimento di quei fini fu messo in crisi dalla grave penuria di insegnanti di educazione fisica provvisti di titoli di studio e di abilitazione, e lo Stato, per non bloccare l'istruzione, fu costretto ad avvalersi di personale che ne era privo, anche se ritenuto in grado di supplire temporaneamente, analoga concessione esso facesse alle scuole riconosciute e pareggiate che versavano nello stesso frangente. I presidi di queste ultime vennero così autorizzati ad avvalersi — come faceva lo Stato — di personale dotato di requisiti ma non di titoli e di abilitazioni: e questo personale consentì per molti anni allo Stato di raggiungere i suoi fini su tutto il settore della scuola media, fosse essa statale, riconosciuta o pareggiata.

Se tutto questo non può essere messo in dubbio, non si vede perchè il debito morale dello Stato dovrebbe essere soddisfatto soltanto limitatamente alla scuola statale, quando tutto il personale, sia pubblico che privato, che si trovava nelle stesse condizioni, ha contribuito in realtà con il suo lavoro a risolvere una grave situazione che pregiudicava l'identico primario interesse pubblico.

Solo entro questi limiti eccezionali prende corpo la questione di uguaglianza che si sostanzia nello stretto collegamento fra l'art. 3 e l'art. 33 della Costituzione, collegamento per il quale la comparazione si rende eccezionalmente possibile in quanto l'attività dell'ente riconosciuto o pareggiato è strettamente disciplinata e indirizzata dallo Stato al perseguimento degli stessi fini cui ricorre la scuola statale.

In realtà, la stessa legge impugnata mostra di essere sensibile ai principi di uguaglianza allorché estende, con l'art. 76, agli istituti e scuole di istruzione secondaria pareggiate o legalmente riconosciute, sessioni riservate di esami di abilitazione, da indire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, per gli insegnanti in servizio quali supplenti negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, o con nomina almeno annuale. Quanto, poi, all'art. 2 Cost., cui pure l'ordinanza fa riferimento, deve rilevarsi che, però, non esiste alcuna motivazione in ordine ad esso: probabilmente perchè si ritiene assorbita la sua valenza nei principi sanciti dall'art. 33 Cost.

3.— La sollevata questione appare, quindi, fondata: anche se la fondatezza dev'essere limitata all'ammissibilità ad appositi corsi speciali per il conseguimento del titolo di studio dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive che si trovassero in servizio nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute negli anni e nelle condizioni di cui all'art. 43 della legge impugnata.

Per quanto si riferisce, infatti, al concorso di abilitazione, come esattamente rilevava anche l'Avvocatura generale, e contrariamente a quanto mostra di ritenere l'ordinanza di rimessione, l'art. 43 impugnato non prevede alcuna sessione particolare nè alcun altro privilegio per i docenti di educazione fisica: chè, anzi, è prescritto che, per essere ulteriormente trattenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, essi debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento «nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali».

Poichè, tuttavia, l'immissione nel ruolo statale non riguarda la questione sollevata, così come la stessa ordinanza di rimessione espressamente riconosce, una volta conseguito il titolo di studio negli appositi corsi speciali, i docenti di educazione fisica delle scuole medie pareggiate o riconosciute vi provvederanno secondo le norme generali per il conseguimento dell'abilitazione.

D'altra parte, la Corte deve esaminare esclusivamente l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge, per la mancata estensione dei benefici ivi previsti ai docenti di scuole medie non statali, nei limiti in cui lo consenta la diversa natura e l'autonomia, sia pure limitata, delle scuole pareggiate o riconosciute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianità.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0235

N. 181

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegato dello Stato e pubblico - Dipendenti statali - Quote di aggiunta di famiglia - Attribuzione per le persone a carico - Figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge affidatario - Omessa inclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, art. 4, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali"), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

1979 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Fienga Guido contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 237 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I.— Nel corso del giudizio promosso dall'Avv. Guido Fienga, Vice Avvocato dello Stato, - il quale aveva impugnato il provvedimento in data 1° aprile 1978 della Direzione Provinciale del Tesoro di Roma con cui gli era stato negato il diritto a percepire la quota di aggiunta di famiglia per il figliastro convivente e a carico - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, con ordinanza del 24 gennaio 1979, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 Cost.

Il T.A.R. rimettente premette in fatto che il ricorrente ha contratto matrimonio con Altini Aldeana, divorziata da Romagnoli Franco, e che il figlio nato dal precedente matrimonio della Altini, Romagnoli Roberto (affidato — con sentenza di divorzio — alla madre) è entrato a far parte del nucleo familiare nuovamente costituito. Alla domanda del Fienga diretta a conseguire la quota di aggiunta di famiglia per detto figliastro, la Direzione Provinciale del Tesoro di Roma, con nota 1° aprile 1978, ha risposto negativamente, affermando che la quota può essere attribuita soltanto nel caso in cui il figlio nato dal precedente matrimonio dell'altro coniuge sia orfano di padre. Aggiunge ancora in fatto il giudice *a quo* che l'ex marito della Altini vive in Danimarca svolgendo lavoro autonomo e non percepisce assegni familiari per il figlio Roberto. Tutto ciò premesso, il T.A.R. osserva, innanzitutto, che il provvedimento impugnato è conforme alla normativa vigente, in quanto l'art. 4 del d.l.l. n. 722 del 1945, secondo cui «ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati», non può essere interpretato nel senso di ritenere in esso compresi i figli nati da precedente matrimonio del coniuge.

Passando, a questo punto, ad esaminare la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione sollevata dal ricorrente, il giudice *a quo* rileva, in primo luogo, che tanto l'indennità di carovita corrisposta al pubblico dipendente, quanto gli assegni familiari previsti (con il d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) per i lavoratori del settore privato furono istituiti allo scopo di corrispondere ad entrambe le categorie di lavoratori con familiari a carico una integrazione retributiva per adeguare il reddito di lavoro alle esigenze normali di vita del «gruppo familiare»; da ciò discende che la natura giuridica tanto dell'aggiunta di famiglia, quanto degli assegni familiari è sostanzialmente retributiva, così rispondendo al concetto di retribuzione o salario «familiare» di cui all'art. 36 Cost.. E ciò sarebbe anche confermato dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, il quale stabilisce che il coniuge affidatario dei figli ha diritto «in ogni caso» a percepire gli assegni familiari spettanti all'altro coniuge.

Così individuate finalità e natura giuridica delle indennità in questione, il Collegio rimettente osserva, quanto al concetto giuridico di «famiglia» che il legislatore ha tenuto presente per il raggiungimento di quelle finalità, che la locuzione «assegni familiari» o «quota di aggiunta di famiglia» si riferisce palesemente al concetto di convivenza familiare: si avrebbe cioè una famiglia, nel senso voluto dal legislatore, quando a carico del lavoratore entri a far parte un aggregato di persone con le caratteristiche del «nucleo familiare», cioè una unione di persone legate da vincoli di sangue, matrimoniali, di affinità, realizzati in unione di convivenza e di coabitazione in modo continuativo e stabile.

Gli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, garantendo i diritti delle comunità, e in primo luogo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, tutelano quest'ultima in tutti i momenti in cui si verificano le condizioni indispensabili della sua esistenza; e sarebbe vano ritenere, prosegue il T.A.R. rimettente, che sia una «famiglia» quella sciolta con sentenza di divorzio e che tale non sia quella nata dall'unione parimenti legittima di due persone, delle quali l'una, o entrambe, abbiano figli da precedente matrimonio, che con esse siano permanentemente conviventi e partecipino della vita comune, formando un unico focolare.

Rileva, infine, il Collegio rimettente che sia l'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (per quanto riguarda la disciplina degli assegni familiari spettanti ai dipendenti privati), sia l'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con d.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1079 (concernente l'assistenza sanitaria per i dipendenti statali) prevedono la categoria dei figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge. Sicchè la disciplina appare in contrasto anche con il principio di eguaglianza.

2. — È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che la categoria dei figli nati da precedente matrimonio del coniuge non è prevista nella normativa in esame perchè nessun onere si configura in questo caso a carico del dipendente statale, in quanto, nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, permane la comune potestà dei genitori sui figli nati dal loro matrimonio e permangono i relativi diritti-doveri (artt. 6 e 11 legge n. 898 del 1970).

Da ciò consegue che la mancata previsione della categoria dei figliastri nella normativa in esame non viola gli artt. 29, 30 e 36 Cost., dato che essi non possono annoverarsi tra i componenti della famiglia costituita con il secondo matrimonio.

Infine, ad avviso dell'Avvocatura, non è violato neanche l'art. 3 Cost., in quanto non possono porsi sullo stesso piano della normativa censurata nè quella concernente i lavoratori privati (è citata la sentenza di questa Corte n. 5 del 1971), nè quella in materia di assistenza sanitaria in favore dei dipendenti statali.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 2 del predetto decreto, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, prevede una quota complementare dell'indennità di carovita «per la prima persona a carico» e per «ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni»; oltre che, a particolari condizioni, per i genitori.

L'art. 4 stabilisce che «ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati».

Le successive disposizioni di legge, che hanno modificato la denominazione di quote complementari dell'indennità di carovita in quote di aggiunta di famiglia, hanno lasciato inalterata per quanto riguarda le persone a carico la disciplina prevista dall'art. 4 del citato d.l.l. n. 722 espressamente richiamato a tale effetto.

La censura del T.A.R. investe detta normativa per il motivo che essa non considera - insieme con i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati - anche i figli «nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge», così come invece è previsto dall'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, che disciplina gli assegni familiari spettanti ai dipendenti del settore privato.

Tale mancata previsione configurerebbe ad avviso del giudice rimettente un contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione.

2. — Come è stato detto in narrativa, il provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Roma, impugnato dinanzi al giudice amministrativo rimettente, negava che l'aggiunta di famiglia potesse corrispondersi «per il figlio del primo matrimonio della moglie divorziata, tale quota potendo essere attribuita solo nel caso che il figlio in questione sia orfano di padre». In questi termini l'Amministrazione ha applicato la circolare n. 90 del 15 giugno 1963 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la quale, nell'impartire disposizioni per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, disciplinate dal d.l.l. 21 novembre 1945 n. 722, ammetteva la corresponsione anche per i «figliastri» (Riepilogo, lett. B) n. 2).

Il T.A.R. rimettente ha rilevato come la norma legislativa che regola la materia, vale a dire il citato art. 4 del d.l.l. 21 novembre 1945 n. 722, elenchi rigorosamente le categorie equiparate ai figli legittimi ai fini della erogazione delle quote complementari di carovita (oggi aggiunte di famiglia); nessuna previsione è in essa contemplata per i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o figliastri); nulla autorizza perciò una siffatta estensione in via interpretativa; conseguentemente le disposizioni *praeter legem* adottate con la surricordata circolare del Ministero del Tesoro non possono essere accolte come integrazione interpretativa della norma censurata.

3. — La questione è fondata sotto il profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ai fini della valutazione di tale profilo, questa Corte ritiene che le discussioni sul carattere di integrazione retributiva o di contributo assistenziale dell'aggiunta di famiglia e degli assegni familiari non abbiano alcuna incidenza sul *thema decidendum*, che deve essere risolto sulla base delle premesse seguenti. La norma denunciata esclude che ai lavoratori dipendenti del settore pubblico possa essere corrisposta l'aggiunta di famiglia per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio (figliastri). Ai lavoratori dipendenti del settore privato, invece, gli assegni familiari sono corrisposti anche per tale categoria di persone a carico, in forza dell'espressa disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797; tale norma è stata poi esattamente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che gli assegni spettino anche quando il precedente matrimonio è stato sciolto in seguito a pronuncia di divorzio.

La diversità delle due normative prese in esame pone in essere una disparità di trattamento fra il lavoratore pubblico dipendente e quello del settore privato, che si trovino nell'identica condizione di avere nella propria famiglia conviventi a carico figli del coniuge nati da precedente matrimonio di questi.

Tale disparità di trattamento, in una identica condizione familiare, potrebbe sfuggire alla censura di illegittimità costituzionale, soltanto ove si ritenga che le innegabili distinzioni persistenti fra il rapporto di impiego pubblico e quello privato diano luogo ad una diversità di condizione dei soggetti, influente in relazione alle regole che disciplinano la erogazione dell'aggiunta di famiglia e degli assegni familiari.

Una siffatta tesi è sostenuta dall'Avvocatura di Stato, che richiama una sentenza di questa Corte (n. 5 del 1971). In essa si legge che «fra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di finalità, per cui i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a trovarsi in condizioni differenti» «Dalla differente situazione di cui sopra deriva la legittimità della disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si differenzia anche nel nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego privato».

Con successiva sentenza (n. 231 del 1974) sempre in materia di differenze fra aggiunta di famiglia e assegni familiari, la Corte, ritenendo non fondata la questione, ha affermato che «nella specie non poteva essere censurato l'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, ma eventualmente il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722 e i provvedimenti ad esso successivi, nella parte in cui si determina una disparità di trattamento in tema di aggiunta di famiglia tra prestatori di lavoro privato e prestatori di lavoro pubblico».

È appena il caso di ricordare che questa Corte ha da tempo dato atto del «processo di tendenziale assimilazione dei due rapporti» (scil. di impiego pubblico e privato), pur riconoscendo le peculiari differenze «in relazione alle diversità collegate alla differenza di funzioni» (sentt. nn. 118/76 e 194/76).

Recenti sentenze, in tale linea evolutiva, hanno ritenuto fondata, in materia di provvedimenti d'urgenza a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, la questione di costituzionalità della «diseguaglianza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati» (sentenza n. 190/85), nonché quella derivante dalla esclusione, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti pubblici riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, dei mezzi istruttori previsti dal c.p.c. per le controversie relative all'impiego privato di competenza del giudice ordinario (sentenza n. 146/87).

4. — La Corte ritiene che nella sfera di connotazioni che tuttora sorreggono il riconoscimento di una persistente diversità fra i due rapporti di impiego o di lavoro pubblico e privato, quali l'organizzazione, la struttura, le finalità dei medesimi, non rientri la regolamentazione delle categorie di persone per le quali è prevista la corresponsione dell'aggiunta di famiglia o degli assegni familiari, istituiti per altro che non differiscono nè nella *ratio* nè nei fini.

Ne è una conferma il fatto che le più recenti modificazioni della normativa in materia di aggiunta di famiglia e di assegni familiari sono state adottate dal legislatore congiuntamente e secondo parametri sostanzialmente identici (D.L. 14 luglio 1980 n. 314 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1980 n. 440; L. 27 dicembre 1983 n. 730, art. 20; L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 23).

In relazione quindi alla materia così disciplinata i dipendenti pubblici e privati si trovano in una identica condizione soggettiva: ne consegue che nessuna razionale giustificazione è ravvisabile a sostegno della disparità di trattamento fra gli uni e gli altri denunciata dal giudice *a quo*.

Vale anche la pena di considerare che il Ministero del Tesoro con la circolare 15 giugno 1963 n. 90, sopra ricordata, aveva esteso la corresponsione dell'aggiunta di famiglia ai figliastri. Tale estensione è stata disattesa dal T.A.R. rimettente, che l'ha ritenuta incompatibile con il dettato chiaro e rigoroso della norma legislativa in discussione: essa tuttavia dimostra che la stessa Amministrazione statale ha avvertito l'esigenza di rimediare (seppure in modo improprio e parziale) ad una ingiustificata e irrazionale esclusione.

5. — La seconda obiezione dell'Avvocatura di Stato (che riguarda soprattutto la censura riferita agli artt. 29 e 30 Cost.) si fonda sul rilievo che nessun obbligo sussisterebbe per il dipendente statale nei confronti del figlio del coniuge nato da precedente matrimonio sciolto con sentenza di divorzio, permanendo «la comune potestà dei genitori sui figli nati dal loro matrimonio (art. 139 l. 1975 n. 151) onde, salvo i provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria nell'interesse dei minori (art. 155), grava su entrambi l'obbligo di mantenerli, educarli ed istruirli (artt. 6 e 11 l. 1970 n. 898), val quanto dire attinenti a tutte le necessità di vita».

L'obiezione non può essere condivisa. Innanzitutto essa non incide sulla irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento fra il dipendente pubblico e il privato; e comunque è sufficiente rilevare che gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell'art. 143 del vigente c.c. non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge (sciolto per divorzio) ove questi ne sia affidatario, e sempreché l'altro genitore non provveda: condizioni queste la cui sussistenza dovrà essere accertata dall'Amministrazione o dal giudice di merito, costituendo esse il presupposto di legge perchè sorga il diritto a percepire l'aggiunta di famiglia.

Nè va infine dimenticato che già in materia di assistenza sanitaria ai dipendenti statali la L. 19 gennaio 1942 n. 22 ha compreso fra i familiari aventi diritto all'assistenza (art. 4 n. 2) «i figli nati da precedente matrimonio del coniuge»; e seppure non si versa nella stessa materia, tale estensione in materia affine dimostra che l'esigenza era stata avvertita dal legislatore e aveva trovato accoglimento nel sistema.

7. — L'accertato fondamento della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rende superfluo l'esame degli altri profili sollevati dal rimettente T.A.R. del Lazio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l. 21 novembre 1945 n. 722 («Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali») nella parte in cui non comprende anche i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge che ne sia affidatario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0236

N. 182

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Adozione di minore infraquattordicenne - Pronuncia - Condizione del consenso anziché dell'audizione del legale rappresentante del minore - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 45, primo e secondo comma, 56, secondo comma, e 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, sul ricorso proposto da Menzio Luciano ed altra, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione di Menzio Luciano ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Sul ricorso proposto da Menzio Luciano ed altra, la Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, con ordinanza del 22 ottobre 1985, solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, e in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, degli artt. 45, primo e secondo comma, 56, secondo comma, e 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), nella parte in cui, disponendo che in ogni caso occorre il consenso del legale rappresentante del minore (*rectius*: del minore infraquattordicenne), dette norme escludono che il giudice possa valutare il preminente interesse del minore e pronunciare un'adozione anche in mancanza di consenso del legale rappresentante del minore (*rectius* del minore infraquattordicenne).

Dubita il giudice *a quo* che con le norme che s'impugnano: *a*) non venga garantito il preminente interesse del minore, costituente il vero centro di gravità dell'istituto adozionale (l'ordinanza del giudice *a quo* si richiama alle sentenze di questa Corte nn. 11 del 1981 e 214 del 1983); *b*) si crei una disparità di trattamento tra uguali situazioni di possibile divergenza tra interesse del minore e volontà del suo legale rappresentante (essendo il consenso, e non anche il mancato consenso, sindacabile dal giudice).

Il giudizio *de quo* è stato originato dal ricorso proposto da Menzio Luciano ed altra avverso il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni di Torino aveva pronunciato l'adozione, *ex art.* 11 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, della minore Boccanera Virginia da parte dei nonni paterni (mentre, parallelamente, il procedimento di adozione introdotto dalla zia materna e dal di lei marito Menzio Luciano si era concluso, davanti allo stesso Tribunale, con la reiezione della domanda di adozione). Nel primo procedimento il tutore della minore aveva prestato il proprio consenso all'adozione, nel secondo tale consenso era stato negato.

Posto che l'art. 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiede, per taluni «casi particolari di adozione» il consenso dell'adottante e dell'adottando ovvero del legale rappresentante qualora l'adottando non abbia compiuto i 14 anni di età, osserva il giudice *a quo* che, mentre, in caso di negazione dell'assenso, l'art. 46 della legge n. 184 del 1983 attribuisce al giudice il potere di superare l'ostacolo attraverso una valutazione di giustificatezza del diniego e di reale interesse del minore, viceversa, in caso di negazione del consenso, l'art. 45 non attribuisce al giudice analogo potere di superare il diniego, per cui, nella fattispecie, il non consenso, nel procedimento Menzio, risulta non sindacabile dal giudice e costituisce presupposto insuperabile per la reiezione della domanda, mentre lo stesso consenso del tutore, nel procedimento Boccanera, è sindacabile, poiché l'art. 57, imponendo al Tribunale per i minorenni di verificare se l'adozione realizza il preminente interesse del minore, all'uopo prevede che possano essere svolte indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia, nell'interesse preminente del minore.

Paradossalmente, pertanto, secondo il giudice *a quo*, in caso di consenso del tutore, può il giudice, nell'interesse preminente del minore, respingere la domanda di adozione; in caso di negazione del consenso, il giudice non può, nell'interesse preminente del minore, pronunciare l'adozione. In effetti, secondo il giudice *a quo*, verrebbe a priori escluso, nel caso di specie, il necessario giudizio comparativo fra le coppie richiedenti l'adozione, a causa del non-consenso del tutore nel procedimento Menzio. Una eventuale reiezione (*ex art.* 57) della domanda di adozione della coppia Boccanera pur in presenza del consenso del tutore avrebbe l'unico risultato di privare la minore di genitori adottivi essendo ogni indagine sull'altra coppia richiedente bloccata dal non-consenso del tutore, anche quando *ictu oculi* risultasse al giudice l'idoneità di quell'altra coppia. In conclusione, verrebbe impedita la tutela del preminente interesse del minore, che resterebbe privo di famiglia adottiva: fare del consenso del tutore una imprescindibile *conditio sine qua non* dell'adozione, significa, secondo il giudice *a quo*, «enfaticizzare la figura del rappresentante legale, attribuirgli una posizione di arbitro assoluto, impedire — in certi casi — un reale perseguimento e una piena attuazione del preminente interesse del minore». Secondo la legge ordinaria vigente, infatti, il non consenso nel procedimento Menzio non potrebbe essere superato anche nell'ipotesi in cui potesse essere superato, in base all'art. 57, il consenso nel procedimento Boccanera: insomma, secondo il giudice *a quo*, l'indubbia interdipendenza tra il «sì» e il «no» del tutore, mentre legittima i coniugi Menzio ad impugnare anche il provvedimento Boccanera, non istituisce il riflesso automatico di aprire la via ad una adozione Menzio nell'ipotesi di reiezione della domanda di adozione Boccanera. In altri termini, la sindacabilità del consenso del tutore nel procedimento Boccanera non si traduce automaticamente in sindacabilità del non-consenso nel procedimento Menzio.

Di qui il dubbio, espresso dal giudice *a quo*, della non manifesta infondatezza della disciplina emergente dagli artt. 45, commi primo e secondo, 56, comma secondo, e 57, con i principi costituzionali enunciati nel combinato disposto degli artt. 2 e 30 della Costituzione, anche alla luce di due sentenze di questa Corte (n. 11 del 1981 e n. 214 del 1983) che, pur riferendosi alla normazione ordinaria anteriore alla emanazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, hanno ben evidenziato come i predetti artt. 2 e 30 della Costituzione impongano lo spostamento del centro di gravità dell'istituto adozionale dall'adottante all'adottato, poiché, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo più idoneo: luogo che è *in primis* la famiglia di origine e in caso di incapacità (e, quindi, anche di scomparsa, come nel nostro caso) di essa, la famiglia sostitutiva.

A queste enunciazioni della sentenza n. 11 del 1981, vanno accompagnate quelle della sentenza n. 214 del 1983 in cui si ricorda quel «complesso sostanziale di valori costituzionali che permea l'intera disciplina in materia di adozioni», in cui preminente emerge, secondo il giudice *a quo*, l'interesse del minore che la legge 4 maggio 1983, n. 184, nel nostro caso non garantisce, pur facendovi esplicito riferimento.

La non manifesta infondatezza della lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione deriva, secondo il giudice *a quo*, dal fatto che, mentre il minore alla cui adozione il rappresentante legale abbia dato il consenso potrà vedere, nonostante ciò, perseguito e garantito dal giudice il proprio preminente interesse, viceversa il minore alla cui adozione il rappresentante legale non abbia dato il consenso non potrà vedere perseguito e attuato il proprio preminente interesse, poiché il giudice resterà bloccato da quel veto.

2. — Nelle deduzioni presentate, nell'interesse dei coniugi Menzio, dagli avvocati Pietro Morganti e Paola De Benedetti ci si richiama agli argomenti in fatto e in diritto svolti nell'ordinanza della Corte d'appello di Torino e si ribadisce come a quello «statuto dei diritti dei minori» che è il combinato disposto degli artt. 2, 3, secondo comma, e 30, secondo comma, della Costituzione, si ispiri la legge 4 maggio 1983, n. 184.

Nel contesto legislativo che ha preceduto la legge n. 184 del 1983 si pone la sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1981 che, negando un'opzione in assoluto tra gli istituti allora concorrenti (affidamento assistenziale, affiliazione, adozione ordinaria, adozione speciale), rilevava la necessità per il giudice di ricercare in concreto la soluzione di volta in volta più idonea per quel minore, anche a costo di «rimettere in gioco la scelta a suo tempo compiuta dal legislatore».

Nel nuovo sistema scaturente dalla legge n. 184 del 1983, nonostante l'eliminazione degli istituti prima coesistenti, il giudice si è trovato a dover operare, tra due domande di adozione, una scelta in concreto in vista della realizzazione del preminente interesse del minore secondo la previsione dell'art. 57, ma ne è stata impedita dal combinato disposto degli artt. 45, 56 e 57. Pertanto si è realizzata nel caso di specie l'ipotesi (prevista nella sentenza n. 11/1981) dell'applicazione ad effetto automatico di un criterio di «sbarramento» (il mancato consenso del tutore) al quale è stato sacrificato «il preminente interesse del minore alla ricerca della soluzione più adeguata per lo sviluppo della sua personalità».

Rileva ancora la difesa che il sistema emergente dagli articoli impugnati (mancando il consenso previsto dall'art. 45, espresso nelle forme previste dall'art. 56, al Tribunale sono precluse le indagini previste dall'art. 57) mentre appare coerente con le previsioni degli artt. 7, secondo comma, e 22, quarto comma, della legge n. 184 del 1983, per i minori che abbiano compiuti i quattordici anni, viceversa non lo è qualora il consenso sia espresso dal suo rappresentante legale. In tal caso dovrebbe essere consentito al giudice di accertare quale sia l'effettivo interesse del minore, altrimenti s'incorre nella violazione delle norme (artt. 2, 3, comma secondo, e 30, comma secondo, Cost.) che garantiscono: *a*) i diritti inviolabili del minore nella formazione sociale (famiglia) ove egli possa svolgere al meglio la sua personalità (art. 2 Cost.); *b*) la rimozione degli ostacoli formali a che egli possa crescere nell'ambiente ove potrà pienamente svilupparsi la sua personalità (art. 3, comma secondo, Cost.: si noti che a tale violazione, affermata dalla parte costituita, dell'art. 3, comma secondo, Cost. non fa invece riferimento l'ordinanza di rimessione); un sistema di tutela legale in cui unico punto di riferimento è quel preminente interesse del minore su cui il giudice si deve pronunciare (art. 30, comma secondo, Cost.); *d*) quanto all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la lesione sarebbe determinata dalla disparità di trattamento, nel sistema attualmente vigente, tra minori, il cui tutore abbia o meno prestato il consenso all'adozione, col risultato che vengono trattate in modo differente situazioni sostanzialmente uguali: qualora il consenso sia prestato, il Tribunale potrà verificare «se l'adozione realizza il preminente interesse del minore», mentre, in caso di diniego, ogni indagine è preclusa.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, con ordinanza del 22 ottobre 1985 (R.O. n. 4/1986), chiede a questa Corte verifica di costituzionalità degli artt. 45, primo e secondo comma, 56, secondo comma, e 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), «nella parte in cui, disponendo che occorre in ogni caso il consenso del legale rappresentante del minore, escludono che il giudice possa valutare il preminente interesse del minore e pronunciare una adozione anche in mancanza di consenso del legale rappresentante del minore», per il dubbio che ne risultino violati gli artt. 2, 30, primo e secondo comma, 3, primo comma, della Costituzione.

2. — In base alla normativa impugnata, il consenso prestato dal legale rappresentante del minore è sempre sindacabile dal giudice, che a seguito delle verifiche e delle indagini di cui all'art. 57 della legge n. 184 del 1983, può decidere di non pronunciare l'adozione qualora essa risulti non realizzare il preminente interesse del minore. Viceversa, il consenso negato dal legale rappresentante del minore non è sindacabile dal giudice, che ne resta vincolato a non poter pronunciare l'adozione, anche quando questa risultasse conveniente all'interesse del minore.

Nel primo caso — di consenso prestato — il giudice conserva la pienezza dei suoi poteri correlati *al munus publicum*, di decidere nell'interesse del minore, del quale egli è esclusivo titolare. Nel secondo caso — di consenso negato — arbitro assoluto di valutare l'interesse del minore sarebbe il suo legale rappresentante.

3. — La questione è fondata.

Già nella prospettazione del giudice *a quo*, che si è dianzi schematizzata, appare evidente, nella strutturazione e nel funzionamento delle norme impuginate, il configere di due *rationes* opposte e inconciliabili: l'una demanda la valutazione dell'interesse del minore all'autorità del giudice, l'altra alla volontà di un privato.

Il legislatore del 1983, nel riunirle, non ha avvertito a sufficienza l'aporeticità di una siffatta operazione combinatoria. Esse sono originate da tradizioni giuridiche e ambienti storici diversi: la insuperabilità della volontà privata proviene dalla figura antica dall'adozione-contratto; la valutazione ultima e decisiva dell'interesse del minore riservata al giudice discende dalla moderna concezione dell'adozione come strumento di politica sociale.

4. — Il Titolo IV «Dell'adozione in casi particolari» della legge n. 184 del 1983 tende a recuperare, in ipotesi tassativamente circoscritte, l'impiego dell'adozione cosiddetta ordinaria o semplice o non legittimante per minori che non si trovino nello stato di abbandono, presupposto necessario quest'ultimo per l'adozione cosiddetta piena o legittimante.

L'adozione ordinaria, che continua ad avere la sua *sedes materiae* nel codice civile, resta pertanto esclusivamente destinata all'adozione degli adulti, mentre l'adozione dei minori trova la sua disciplina nella legge del 1983. La separazione topografica rende evidente la radicale diversità dei due istituti, pur sussunti per eredità storica sotto un unico *nomen iuris*. L'adozione dei maggiorenni entra nelle codificazioni dei diritti europei della famiglia romano-germanica, dalla fine del XVIII secolo, come un contratto tra adottante ed adottato, che aggiunge e non sostituisce ai vincoli della generazione naturale la finzione di una filiazione artificiale, nell'esclusivo interesse dell'adottante, il quale, in assenza di figli propri, perché premorti o non generati o, per ragioni di età, non generabili, si garantisce, adottando un estraneo, la trasmissione del nome e del patrimonio familiare.

Ma ai nostri fini è assai significativo ricordare che, vigente ancora il codice civile del 1865, la dottrina italiana già tendeva a discostarsi da quella francese, per quanto concerne la lettura rigorosamente contrattualistica dell'adozione. Si affermano successivamente nuove costruzioni più aderenti alla disciplina del codice del 1942, quale quella di negozio giuridico di natura familiare o di provvedimento giudiziale costitutivo di *status familiae*.

La tendenziale accentuazione dottrinale, nella civilistica europea, del profilo pubblicistico dell'istituto adottivo trova accoglimento e conferma nella «Convenzione europea in materia di adozione di minori» del 24 aprile 1967. In Italia, la legge 5 giugno 1967, n. 431 — che non casualmente era stata preceduta di pochi mesi dalla firma a Strasburgo della Convenzione europea, come ha messo in rilievo la sentenza di questa Corte n. 11 del 1981 — introduceva nel Titolo VIII del Libro I del codice civile un nuovo capitolo terzo, intitolato «Dell'adozione speciale».

La citata sentenza ravvisava nella riforma del 1967 lo spostamento del «centro di gravità dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato», alterando «a favore del minore l'equilibrio che poteva ormai riconoscersi, nell'adozione ordinaria per i minori, tra l'interesse di chi si continua attraverso un figlio-erede e l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in condizioni più vantaggiose».

Sempre in quella sentenza, la Corte rilevava che, anche indipendentemente dalla evoluzione legislativa, «lo spostamento del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione» e, pur prendendo atto della tendenza dottrinale e giurisprudenziale all'unificazione dei vari istituti previsti dal codice civile del 1942 e dalla legge n. 431 del 1967, auspicava un ulteriore intervento del legislatore per la necessaria convergenza di discipline richiesta dalla Costituzione, dalla Convenzione di Strasburgo, dall'unità del sistema.

5. — Tale passo, così autorevolmente auspicato, è stato compiuto con la legge n. 184 del 1983, che ha come sua *ratio* non il prevalente, ma l'esclusivo interesse del minore valutato dal giudice.

L'incorporazione nel Titolo IV, intitolato «Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti», di norme originarie dell'istituto dell'adozione ordinaria con effetto non legittimante, non può contraddire la *ratio* generale della legge innanzi definita.

L'esame dell'*iter* parlamentare consente di registrare che dei vari disegni di legge, da cui le norme in questione sono derivate, uno (di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri: n. 306) proponeva di abrogare le norme del codice civile in materia di adozione «anacronistico residuo di una concezione proprietaria del minore da parte dei genitori», da sostituirsi con una adozione legittimante, in casi tassativi, senza dichiarazione dello stato di adottabilità e senza previo affidamento; un secondo (di iniziativa del Governo: n. 3627) mirava a raccordare l'adozione ordinaria con quella legittimante là dove questa non fosse possibile, mancando lo stato di abbandono, e sempre che fosse valutata dal giudice come più vantaggiosa nell'esclusivo interesse del minore; interesse esclusivo ribadito in tutti gli altri disegni di legge e nella Relazione conclusiva della II Commissione permanente del Senato, la cui valutazione di principio giova riportare testualmente: «la scelta compiuta di una drastica riduzione a ipotesi limitate e tassative, di detta applicabilità (*scil.* dell'adozione ordinaria ai minori), corrisponde, a parere della Commissione, alla evoluzione avutasi, nella cultura giuridica e nel costume, dell'istituto dell'adozione dei minori, evoluzione che ha segnato sempre più nettamente, e in modo accelerato con l'innovazione data dalla legge n. 431 del 1967, il passaggio da una tradizione privatistica ad una funzione pubblicistica dell'istituto e la sua considerazione alla stregua dell'esclusivo interesse del minore».

Questa Corte, con sentenza n. 197 del 1986, non solo ha ribadito la connotazione pubblicistica dell'istituto dell'adozione dei minori, già sostanzialmente riconosciuta nella legge n. 431 del 1967 e «accentuata e rafforzata con la disciplina introdotta con la legge n. 184/1983», ma ha indicato funzione e limite della volontà privata nel procedimento adozionale: «L'adozione, invero, pur traendo origine da un atto di autonomia degli adottanti, non si perfeziona con la mera domanda dei medesimi, bensì solo con un provvedimento giudiziario rispetto al cui contenuto il rilievo attribuito alla volontà degli istanti soggiace alla preminente considerazione dell'interesse del minore».

6. — È dunque alla luce di questo unitario e unico principio informatore della legge n. 184 del 1983 — l'esclusivo interesse del minore valutato dal giudice — che deve essere esaminato il regime dei consensi contenuto nelle norme impugnate.

Deve essere innanzi tutto individuata la natura dell'atto di autonomia privata qui chiamata consenso. La nozione privatistica di incontro di manifestazioni di volontà dipende, traverso la tradizione romanistica, dalla definizione ulpiana «*est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus (D.2.14.1.2)*». Ma nel procedimento predisposto dal legislatore con le norme impugnate adottante e adottando non si indirizzano o scambiano reciprocamente il proprio consenso, sibbene ciascuno lo manifesta al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

Questa configurazione strutturale è certamente lontana dallo schema contrattualistico che nel codice civile del 1865, all'art. 20 si esprimeva efficacemente nel sintagma «L'adozione si fa con il consenso», che ha il suo calco nel romano «*consensu fit*».

L'art. 45 della legge n. 184 del 1983, pur riproducendo la formulazione dell'art. 296 del codice civile, non suffraga più la precedente costruzione dottrinale, condivisa anche dalla giurisprudenza, di atto complesso negoziale e giudiziale. Se si dà il dovuto rilievo al potere discrezionale del giudice di far seguire o meno la pronuncia dell'adozione dopo che i consensi gli sono stati manifestati, in base alla valutazione dell'esclusivo interesse del minore, non si può non riconoscere nel consenso dell'adottante e dell'adottando un dato del procedimento, equivalente a due concorrenti domande della pronuncia dell'autorità giudiziaria, ormai privo di ogni residuo carattere negoziale.

7. — Se è immediatamente intuibile che in assenza di uno di questi consensi il procedimento non può neppure incardinarsi, non altrettanto può dirsi per il consenso richiesto al legale rappresentante qualora l'adottando non abbia compiuto il quattordicesimo anno. Legale rappresentante nella ipotesi di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 44 della legge n. 184 del 1983 è il tutore già nominato dal giudice tutelare a seguito dell'apertura della tutela *ex art.* 346 del codice civile o quello nominato dal Tribunale per i minorenni *ex art.* 19, secondo comma, della legge n. 184. Nell'ipotesi *sub b)* del citato art. 44, legale rappresentante è il coniuge di chi richiede l'adozione, nonché l'altro genitore se esistente.

Il consenso del legale rappresentante non è considerato dal legislatore come integralmente equivalente a quello dell'adottando, tanto che, *ex art. 45*, terzo comma, qualora costui abbia compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito, e se ha un'età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

Siffatta modalità procedimentale, intesa a rendere il giudice il più possibile edotto e consapevole del reale interesse del minore, attraverso quell'esperimento decisivo che è l'audizione del diretto interessato, postula la non necessaria coincidenza della manifestazione di volontà del tutore con la volontà del minore, e più in generale di ogni altro legale rappresentante con quella del minore. Il principio romano «*tutor personae, non rei vel causae datur* (D.24.2.14)», che si è tramandato nella civilistica, non ha né il significato storico né la portata dogmatica di definire il tutore come un sostituto.

È, pertanto, impropria la costruzione di una *factio iuris* per la quale la manifestazione di volontà del tutore sostanzia ed esprime la volontà del minore. Essa è invece volontà propria e personale del tutore, che prescinde da quella del minore, ed ha come suo contenuto e fine l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 357 del codice civile, cioè la cura della persona del minore, la sua rappresentanza in tutti gli atti civili, l'amministrazione dei suoi beni. Tanto è effettiva la distinzione ed eventuale la discordanza tra volontà del tutore e volontà del minore che l'ordinamento prevede, in caso di opposizione di interessi tra l'uno e l'altro, la traslazione della rappresentanza dal tutore al protutore e, qualora l'opposizione di interessi sussistesse anche nei confronti di costui, ad un curatore speciale, *ex art. 360* del codice civile.

Il consenso del legale rappresentante — nel caso di specie, del tutore — di cui all'art. 45, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, non solo non ha carattere negoziale al pari dei consensi dell'adottante e dell'adottando, di cui al comma precedente dello stesso art. 45, come si è dianzi dimostrato, ma non è a quelli assimilabile, perché non è identificabile con la volontà dell'adottando. La *factio iuris* — per cui «la volontà del tutore è considerata, dal punto di vista giuridico, come volontà del minore stesso», che il giudice *a quo* denuncia come ostacolo al perseguimento del reale interesse del minore — non ha alcun fondamento né storico né dogmatico e non corrisponde al regime funzionalistico che l'ordinamento assegna all'istituto della tutela. Il consenso del legale rappresentante si legittima e si motiva nell'ambito della funzione di protezione degli interessi del minore e pertanto esso è subordinato alla valutazione ultima e decisiva che di quegli interessi è chiamato a dare — in base alla *ratio* della legge n. 184 del 1983 — il giudice.

Il non avere il legislatore preveduto, nel rapporto tra legale rappresentante del minore e giudice dell'adozione, la dissimmetria tra consenso prestato, che lascia libero il giudice di pronunciare o rifiutare l'adozione, e consenso negato, che vincola il giudice a non pronunciare l'adozione, vizia la norma di irrazionalità, con *vulnus* dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza contenuti nell'art. 3 della Costituzione.

8. — Il consenso del legale rappresentante è dunque più prossimo alla espressione di un parere che ad una manifestazione di volontà ed è dogmaticamente definibile — data la connotazione pubblicistica del procedimento di adozione — come un parere obbligatorio non vincolante. Che ad esso non si accompagni un esplicito onere di motivazione non esclude che possa esserne sindacata la giustificatezza, qualora sia rifiutato. L'analisi sinora svolta conduce altresì a rilevare la stretta analogia del consenso del legale rappresentante con l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando, il cui rifiuto *ex art. 46*, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, qualora il tribunale lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, non impedisce che l'adozione, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, sia egualmente pronunciata. Lo stesso art. 46 sancisce la imprescindibilità solo degli assensi dei genitori esercenti la potestà e del coniuge convivente, che se rifiutati risultano insindacabili ed impediscono la pronuncia dell'adozione.

Siffatto limite alla valutazione da parte del giudice dell'interesse dell'adottando ha una giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi manifestati dall'adottante e dall'adottando. L'interesse dell'adottando si deve intendere qui considerato in via definitiva dai genitori o dal coniuge, i quali dalla richiesta di adozione da parte di un determinato adottante o dalla richiesta di aggiunzione di un qualunque rapporto adottivo al vincolo originario di filiazione o a quello di coniugio, l'uno e l'altro attualmente ed effettivamente convissuti, possono ritenere di ricevere pregiudizio o presumere di soffrire turbamento o semplicemente interferenza non gradita nella propria vita di relazione con il minore figlio o consorte.

9. — Nell'ambito del diritto familiare, va ricordato l'art. 250, quarto comma, del codice civile, che in tema di riconoscimento di figlio naturale dispone che «Il consenso (*scil.* del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento) non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio». Nel procedimento di opposizione, in caso di accoglimento della domanda, la sentenza del tribunale «tiene luogo del consenso mancante». Qui l'ordinamento agisce direttamente sull'autonomia privata del genitore limitandola — «il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio» — e aggiungendovi la sanzione della sentenza che «tiene luogo del consenso mancante».

Anche nel contesto della legge n. 184 del 1983, nell'art. 79, sesto comma, si rinviene la regola della superabilità da parte del giudice del rifiuto dell'assenso dei genitori degli adottati o affiliati, che siano figli legittimi o riconosciuti. Se il rifiuto non è motivato, su ricorso degli adottanti o degli affilianti, sentiti tra gli altri anche i genitori dell'adottato o affiliato, «decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante».

I dati su richiamati valgono a rivelare l'esistenza di un principio generale nell'ordinamento civilistico, secondo il quale l'atto di autonomia privata del soggetto adulto, chiamato a consentire al riconoscimento del figlio o ad assentire alla adozione legittimante, è subordinato all'interesse preminente del minore, fino al punto che il suo mancato esercizio è sostituito da una pronuncia giudiziale.

Pertanto sarà sufficiente che il giudice dell'adozione proceda all'audizione del rappresentante e a quella del rappresentato, quando quest'ultima sia richiesta dalla legge o quando sia opportuna, senza spogliarsi del suo potere di ultima valutazione dell'interesse esclusivo del minore ai fini del decidere sulla pronuncia dell'adozione, dopo avere esaurito gli adempimenti di cui all'art. 57.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0237

N. 183

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Minori adottati con adozione ordinaria - Differenza di età tra genitori adottivi e minore adottato che superi i 40 anni - Estensione degli effetti dell'adozione legittimante - Preclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 79, primo comma).

(Cost., artt. 3, 2 e 30, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1986 dalla Corte

d'appello di Venezia — Sezione per i minorenni — sul reclamo proposto da Moro Lorenzo ed altra, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Moro Lorenzo ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 28 novembre 1986, la Corte d'appello di Venezia — Sezione per i minorenni — sul reclamo proposto da Moro Lorenzo ed altra, solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 79, comma primo, della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli adottati con adozione avente, all'epoca, gli effetti dell'adozione ordinaria se — a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge (e a differenza, invece, di quanto previsto in casi particolari dall'art. 44, comma quinto) — la differenza di età tra adottanti e adottando superi i quaranta anni.

Con ricorso del 5 luglio 1986 i coniugi Lorenzo Moro e Arlette-Maria Giaraiseh, genitori adottivi della piccola Rita (nome successivamente cambiato in Martina) per provvedimento della «Latin Ecclesiastical Court» di Amman del 30 gennaio 1980 dichiarato poi efficace in Italia con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18 giugno 1981, proponevano reclamo avverso la reiezione dell'istanza (per difetto dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 del 1983, superando i quarant'anni la differenza di età tra il padre adottivo e la minore) diretta ad ottenere l'estensione al loro provvedimento degli effetti dell'adozione piena o legittimante. Decidendo su tale reclamo e sulla eccezione, sollevata dalla parte, di illegittimità costituzionale dell'art. 79 della legge n. 184 del 1983, già dichiarata dallo stesso tribunale manifestamente infondata, la Corte d'appello di Venezia — Sezione per i minorenni — si pronuncia innanzitutto affermativamente sulla rilevanza della questione di legittimità in quanto, indipendentemente dallo svolgimento delle indagini previste nell'art. 79, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, la domanda dei coniugi Moro andrebbe respinta preliminarmente già in base al richiamo ai «requisiti di cui all'art. 6», contenuto nell'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983.

Ricorda il giudice *a quo* come questa Corte, nelle sentenze nn. 197 e 198 del 1986, abbia affermato rientrare tra i «preminenti interessi del minore», di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, «l'acquisizione dello *status* di figlio legittimo *pleno iure*» ed abbia precisato che su quelle norme costituzionali si basa la tendenza unificatrice della disciplina dell'adozione realizzata con la legge n. 184 del 1983, espressione di una scelta mirante ad eliminare il più possibile «le situazioni in cui il diritto ad essere riconosciuto figlio legittimo *pleno iure* nell'ambito di un'unica famiglia non trova concreta attuazione» ed a garantire, nelle situazioni particolari di cui all'art. 79 della legge, «il diritto dell'adottato o affiliato *ex art. 291* del codice civile ad avere — ove ciò risponda al suo interesse — un'unica famiglia acquisendo lo *status* di figlio legittimo *pleno iure*».

Circa il rapporto (massimo e minimo) di età tra genitori adottivi e minore adottato, si osserva nell'ordinanza che il legislatore ha inteso di modellare al massimo l'adozione sullo schema normale della filiazione naturale; tuttavia tale rapporto si pone diversamente allorché si debbano esaminare le condizioni preliminari di una domanda di adozione e quando, viceversa, si debbano semplicemente estendere effetti giuridici più ampi ad una adozione già in atto (considerato pure che, al momento del sorgere del rapporto adozionale in questione, vigeva, anche per l'adozione speciale, a norma dell'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, una differenza più elevata di età, rispettata nella fattispecie).

Né va dimenticato che lo stesso art. 44 della legge n. 184 del 1983, regolando «casi particolari» di adozione (sempre ad efficacia piena), stabilisce, all'ultimo comma, che «l'adottante deve superare di almeno 18 anni l'età di coloro che intende adottare»: in tal modo, fermo restando il criterio del rapporto minimo (ritenuto imprescindibile per il suo parallelismo con la filiazione naturale), si viene a derogare al criterio del rapporto massimo e quindi a moderare il rigore del requisito della differenza di età.

Neppure, poi, va trascurato, secondo il giudice *a quo*, come fattispecie regolate transitoriamente dall'art. 79 presentino (al pari di quelle «particolari» e, pur diverse, disciplinate nell'art. 44) la «particolarità» della sopravvivenza — nel regime, più aderente allo spirito della Costituzione, dell'adozione piena o legittimante — di adozioni ad efficacia più limitata precedentemente disposte in base alle norme allora in vigore.

Non appare pertanto coerente con i principi sistematici la limitazione della possibilità di estensione degli effetti pieni dell'adozione a fattispecie adottive già legittimamente sorte quando il rapporto di età era diverso solo perché il limite massimo (meno significativo di quello minimo) non sussiste secondo la nuova normativa, risultando così, senza apprezzabili ragioni, compresso il diritto del precedente adottato «ordinario» a divenire figlio di pieno diritto (mentre tale possibilità è riconosciuta a chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 44).

2. — Si sono costituiti nel presente giudizio i coniugi Moro-Giaraiseh, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Adami e Pietro Serpe. Nella memoria di costituzione si fa richiamo agli argomenti svolti nelle scritture presentate alla Corte d'appello di Venezia «a sostegno della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 197, 198 e 199 depositate il 18 luglio 1986». Anche in una successiva memoria si sottolinea come alla differenza di età tra adottanti e adottando vada assegnato, seguendo la distinzione operata da questa Corte nella sentenza n. 198 del 1986, il carattere di requisito oggettivo da accertare, al pari del requisito della persistenza del rapporto matrimoniale, con riferimento alla normativa in vigore al momento in cui l'adozione ordinaria fu pronunciata (art. 314/2 cod. civ., nel testo anteriore alla modificazione introdotta con l'art. 66 della legge 4 maggio 1983, n. 184). La riduzione a 40 anni della differenza di età, disposta dall'art. 6 (richiamato dall'impugnato art. 79) non può che riferirsi alle nuove adozioni, e ciò in applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Pertanto, estendendo alle adozioni ordinarie e persino alle affiliazioni l'efficacia legittimante propria dell'adozione *pleno iure* (già speciale), con l'art. 79 si è inteso non tanto istituire un nuovo rapporto quanto consolidare un rapporto già in atto, previo accertamento, in concreto, nell'interesse del minore, dell'idoneità degli adottanti a fini educativi ed economici. In conclusione, escludendo dal beneficio dell'estensione degli effetti legittimanti i minori con genitori in possesso dei requisiti di età all'epoca della loro adozione *ex art. 291 del codice civile*: a) si verificherebbe un diverso trattamento tra minori inseriti *pleno iure* nella famiglia adottiva e minori inseriti soltanto parzialmente per continuare ad essere legati alla famiglia originaria, pur avendo con i loro genitori la stessa differenza di età; b) se si continuasse a far riferimento al momento della presentazione della domanda di estensione degli effetti legittimanti, si creerebbe una disuguaglianza irrazionale di regolamentazione, per il requisito oggettivo della differenza di età; c) ulteriore motivo di irrazionalità deriverebbe dalla possibilità di attribuire effetti legittimanti all'affiliazione, in cui gli affiliati siano in possesso dei requisiti di età e di negarli all'adozione ordinaria in cui gli adottanti abbiano perduto quei requisiti nel corso del rapporto.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Venezia — Sezione per i minorenni — con ordinanza del 28 novembre 1986 (R.O. n. 228/87) chiede a questa Corte verifica di costituzionalità dell'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto non consente l'estensione degli effetti dell'adozione *pleno iure* nei confronti degli adottati con effetto di adozione ordinaria ai sensi della previgente normativa se, a norma dell'art. 6, comma secondo (e a differenza di quanto previsto in casi particolari dall'art. 44, quinto comma), la differenza di età tra adottante e adottato superi i 40 anni.

Il giudice remittente sottolinea l'ispirazione del legislatore, rilevata anche da questa Corte nelle sentenze 197 e 198 del 1986, di unificare al massimo la disciplina dell'adozione e di garantire il diritto dell'adottato ad avere un'unica famiglia nella quale goda dello *status* di figlio legittimo *pleno iure*.

Il requisito del divario di età tra adottante e adottato — 18 anni nel minimo e 40 nel massimo — in base al principio *adoptio naturam imitatur*, stabilito nell'art. 6 della legge n. 184, è derogato nel suo limite massimo nell'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge. Non si vede ragione perché ai casi particolari dell'art. 44, non si debba aggiungere la «particolarità» delle ipotesi di cui all'art. 79 — estensione degli effetti della adozione legittimante ai già adottati secondo la previgente normativa — con eguale deroga del limite massimo, anziché con il richiamo ad entrambi i limiti minimo e massimo di 18 e 40 anni di cui all'art. 6.

2. — La questione è fondata.

L'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983 sancisce «l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento», su richiesta dei coniugi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge. Il secondo comma di tale disposizione stabilisce in particolare: «L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando».

L'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, del Capo III «Dell'adozione speciale», aggiunto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, disponeva: «L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando».

L'art. 291, primo comma, del codice civile, in tema di adozione ordinaria, recita: «L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare».

3. — Prima di esaminare la questione di diritto intertemporale implicata dall'art. 79 della legge n. 184, è opportuno identificare la *ratio* delle variazioni adottata dal legislatore del 1983 rispetto a quello del 1967, in materia di divario di età tra adottanti e adottando diminuendo il minimo da 20 a 18 e il massimo da 45 a 40 anni.

È palese l'intento del legislatore italiano del 1983 di accostarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967.

L'art. 7, n. 1, dispone: «*Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet âge n'étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans*».

Inoltre, all'art. 8, n. 3 la Convenzione europea esige, in punto di principio, che tra adottante ed adottando intercorra quel divario di età che è naturale nel rapporto generativo genitori-figli.

È qui riecheggiata la regola romana: «*Adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. Debet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere* (Inst. 1.11.4)».

Il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza minima di età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età, si adegua alla Convenzione europea: infatti, ex art. 84 del codice civile, la capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età, cioè a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.

Il limite massimo stabilito in 40 anni — 5 in più rispetto ai 35 della Convenzione europea — è dovuto alla elevazione dell'età degli adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.

La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel divario generazionale da quello della famiglia del sangue. Non va tuttavia taciuto che, osservando il canone dell'*id quod plerumque accidit*, il legislatore avrebbe potuto più realisticamente rilevare come la maggior parte delle adozioni riguarda bambini in tenera età nei cui confronti il divario massimo di 40 anziché di 45 anni per i genitori adottivi ha l'effetto di escludere dalla domanda di adozione coppie ancora giovani e pienamente idonee al compito di procurare al minore «un focolare stabile ed armonioso».

4. — L'art. 79 della legge n. 184 del 1983 è norma transitoria, che entro un triennio dall'entrata in vigore della legge tende a realizzare, su impulso degli interessati, un vasto processo di unificazione dello *status familiae* degli adottati e degli affiliati in base alla previgente normativa, estendendo loro gli effetti dell'adozione legittimante.

Questa Corte, con sentenza n. 198 del 1986, l'ha così interpretata: «La norma è dunque chiaramente ispirata al criterio — che presiede alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/1983 — di garantire il diritto dell'adottato (o affiliato) ex art. 291 c.c. ad avere — ove ciò risponda al suo interesse — un'unica famiglia, acquisendo lo *status* di figlio legittimo *pleno iure*, recidendo i residui legami con la famiglia di origine e così ponendo fine all'ambiguità della condizione che deriva dalla disciplina dell'adozione ordinaria, in cui da un lato tali legami permangono e, dall'altro, l'inserimento nella nuova famiglia è solo parziale».

Se tale è la *ratio* dell'art. 75, il richiamo ai requisiti dell'art. 6, nella misura in cui determina contraddittoriamente un effetto limitativo anziché estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, si specifica nel diritto al riconoscimento *pleno iure* di quella formazione sociale primaria che è la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affiliato).

5. — L'art. 3 della Costituzione è altresì violato, nel contenuto precettivo del principio di eguaglianza, se si assume come *tertium comparationis* l'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge n. 184 del 1983, che recita: «In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare».

Se nel Titolo IV della legge del 1983, che recupera per casi particolari la disciplina residuale della adozione ordinaria, figura una disposizione adeguata al requisito minimo della distanza di età posto dall'art. 8, n. 3, della Convenzione di Strasburgo, non si vede perché trattamento diseguale e più sfavorevole debba essere riservato a soggetti i cui rapporti sono stati anch'essi in origine regolati dalla disciplina codicistica dell'adozione ordinaria.

6. — Questa Corte, nella citata sentenza n. 198 del 1986, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, «nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore».

La *ratio decidendi*, in tema di requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 del 1983 richiamati dall'art. 79, primo comma, sia che si tratti della sussistenza del matrimonio, sia che si tratti dei termini di età, è la medesima.

Per le norme transitorie è regola di diritto intertemporale che le fattispecie costituite sulla base della normativa previgente e che si vogliono assorbire nella disciplina recenziata conservino i requisiti allora previsti e sussistenti, a meno che la scelta legislativa non sia esplicitamente ispirata a fini selettivi e restrittivi.

Data invece la finalità dell'art. 79, estensiva della disciplina dell'*adoptio plena*, i termini di distanza di età da considerarsi validi sono non quelli stabiliti nel minimo e nel massimo, di cui all'art. 6 — 18 e 40 anni — ma quello di origine romana di cui all'art. 291, primo comma, del codice civile, stabilito nel solo limite minimo di 18 anni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0238

N. 184

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa previdenza enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo con altro trattamento - Pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti - Integrazione al minimo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Titolari di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana - Cumulo con altro trattamento - Pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Titolari di pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo con altro trattamento - Pensione di reversibilità erogata dalla gestione artigiani - Integrazione al minimo - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Cumulo di trattamenti pensionistici - Diritto all'integrazione al minimo - Inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23; legge 12 agosto 1962, n. 1338, artt. 2, secondo comma, lett. a), e 9).

(Cost., artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Cumulo di trattamenti pensionistici - Integrazione al minimo - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo comma, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 («Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri»), 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»), 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari»), 19, secondo comma, della legge 12 luglio 1965, n. 613 («Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi»), 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale») e 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 («Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1983 dal Pretore di Palermo, il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Udine, il 9 maggio 1984 dal Pretore di Palermo, il 23 marzo 1984 dal Pretore di Ancona, il 22 marzo 1984 dal Pretore di Firenze, il 14 settembre 1984 dal Pretore di Udine, il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Messina (n. 2 ordinanze), il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Aosta, il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Alessandria, il 28 marzo 1985 dal Tribunale di Messina, il 7 novembre 1985 dal Pretore di Mantova, il 2 aprile 1985 dal Pretore di Trani, l'11 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, il 17 maggio 1984 dal Pretore di Brescia e il 27 gennaio 1987 dal Pretore di Larino, iscritte rispettivamente ai nn. 640 e 1095 del registro ordinanze 1983, nn. 876, 952, 1280, 1287, 1380 e 1381 del registro ordinanze 1984, nn. 29, 131 e 396 del registro ordinanze 1985, nn. 11, 144, 425 e 785 del registro ordinanze 1986 e n. 202 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18 e 109 dell'anno 1984, nn. 7-bis, 13-bis, 80-bis, 74-bis, -65-bis, 125-bis, 143-bis, 267-bis dell'anno 1985, nn. 21, 30 e 43, prima Serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 3 e 23, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Bongioni Valentino e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

1.1. — La Corte di cassazione, adita dall'I.N.P.S. per l'annullamento di una decisione del Tribunale di Messina che, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'Istituto ad integrare al minimo la pensione di vecchiaia erogata a carico della Gestione speciale commercianti in favore di un soggetto, titolare di altra pensione quale *ex* dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1986), questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 («Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi»), nella parte in cui non consente la detta integrazione per la citata pensione di vecchiaia nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta dello Stato, ovvero delle Ferrovie dello Stato, qualora, per effetto del cumulo delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge. Osserva il giudice *a quo* come dalla giurisprudenza costituzionale sul punto possa mutarsi l'indicazione di un generalizzato diritto all'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. o dalle Gestioni speciali del medesimo Istituto, in particolare riconosciuto nell'ipotesi di pensioni di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti. Ne conseguirebbe un'irrazionale disparità di trattamento rispetto ai pensionati per vecchiaia della medesima Gestione che siano contestualmente titolari di altra pensione a carico dello Stato o delle Ferrovie dello Stato (come nel giudizio *a quo*) riguardo al diritto all'integrazione al minimo della pensione stessa.

Anche l'art. 38 della Costituzione risulterebbe vulnerato per il possibile venir meno di adeguati mezzi di sussistenza ai lavoratori anziani.

1.2. — Identica questione, in relazione al solo art. 3 della Costituzione, è stata sollevata dal Pretore di Udine con due ordinanze rispettivamente emesse il 7 ottobre 1983 e il 14 settembre 1984 e dal Pretore di Ancona con ordinanza emessa il 23 marzo 1984, entrambe concernenti l'ipotesi di mancata integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, erogata dalla Gestione speciale per i commercianti, percepita dai titolari di pensioni dirette a carico dello Stato.

1.3. — Il Pretore di Messina, inoltre, con due ordinanze emesse entrambe il 17 ottobre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della medesima norma nella parte in cui essa pone, in generale, il citato divieto di cumulo.

1.4. — Nei giudizi *sub* 1.2 e 1.3 si è costituito l'I.N.P.S., dichiarando di confidare in una decisione conforme a giustizia.

1.5. — La stessa questione, ma con riferimento al titolare di pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti degli enti locali, è stata sollevata — in relazione all'art. 3 della Costituzione — dal Pretore di Aosta con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984.

2.1. — Il Pretore di Mantova, con ordinanza emessa il 7 novembre 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 («Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri»), nella parte in cui detta norma non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nei confronti dei percettori di assegno vitalizio diretto a carico dell'I.N.A.D.E.L., qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito.

La prospettata illegittimità conseguirebbe dalla sentenza n. 102 del 1982 concernente la pensione d'invalidità.

2.2. — Identica questione, con riguardo all'ipotesi di titolare di pensione diretta dello Stato è stata sollevata con ordinanza emessa il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Alessandria il quale, come il precedente giudice *a quo*, ha richiamato le numerose pronunzie sul punto della Corte costituzionale.

Si è costituito l'I.N.P.S. sottolineando di essere tenuto alla puntuale applicazione del dato normativo.

2.3. — Il Pretore di Larino, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1987 ha sollevato la stessa questione con riguardo a fattispecie identica a quella esaminata dal Pretore di Alessandria.

2.4. — La medesima norma è altresì censurata dal Pretore di Palermo, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con due ordinanze emesse il 10 maggio 1983 e il 9 maggio 1984, con riguardo alle ipotesi in cui non risulta consentita l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. per i titolari di pensione a carico dello Stato ovvero della Regione siciliana (sempre nel caso di superamento del minimo garantito): fattispecie queste non espressamente contemplate dalla sentenza n. 263 del 1976.

3. — Il Tribunale di Messina, con ordinanza emessa il 28 marzo 1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari»), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione diretta dello Stato (in caso di superamento, per effetto del cumulo, del minimo garantito).

Secondo il giudice *a quo* non sarebbe giustificata la disparità di trattamento tra i soggetti di cui sopra ed i titolari di pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i quali è invece consentita la detta integrazione al minimo.

Si è costituito l'I.N.P.S. richiamando le iniziative adottate in sede amministrativa, ma rilevando anche come le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi siano «articolarzioni del regime assicurativo dei lavoratori dipendenti, gestito anche dall'I.N.P.S.» il quale dovrebbe procedere «alla duplice integrazione al trattamento minimo, il cui onere farebbe carico alla stessa gestione di previdenza obbligatoria».

4.1. — Il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 17 maggio 1984 (pervenuta alla Corte il 24 novembre 1986), ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. per chi sia già titolare di pensione diretta di anzianità a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

L'I.N.P.S., costituitosi, ha esplicitamente concordato circa la non manifesta infondatezza della proposta questione.

4.2. — Il Pretore di Trani, con ordinanza emessa il 2 aprile 1985 (pervenuta alla Corte il 27 febbraio 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo comma, lett. *a*), nonché dell'art. 9 della medesima legge nella parte in cui dette disposizioni non prevedono l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i percettori di assegno di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.S.

Osserva il Pretore che il richiamato art. 9 consente l'integrazione della pensione di reversibilità allorché uno dei contitolari divenga beneficiario di pensione di invalidità o vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria ovvero l'integrazione di quest'ultimo trattamento quando il pensionato divenga contitolare di pensione di reversibilità integrata al minimo.

La censurata disposizione «del tutto incongruamente» non introdurrebbe alcuna deroga al generale divieto d'integrazione al minimo (di cui al citato art. 2) in caso di contitolarità di due trattamenti di reversibilità che vengono perciò colpiti da detto divieto sino al 1° ottobre 1983 (da tale data trova infatti applicazione l'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638).

5. — Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 il Pretore di Firenze ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»), 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 («Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui

dette norme: a) escludono l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dall'I.N.P.S. in caso di cumulo con altra pensione diretta erogata dall'I.N.P.S. ovvero dalla C.P.D.E.L.; b) impediscono l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, in caso di contitolarità di pensioni dirette e superstiti a carico della stessa gestione, limitando l'integrazione alla sola pensione diretta e così non assicurando adeguati livelli di sussistenza al superstite.

Dinanzi al giudice *a quo* alcuni titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia superstiti nonché della C.P.D.E.L. nonché di pensioni di reversibilità erogate dall'I.N.P.S., avevano convenuto in giudizio l'Istituto chiedendo accertarsi il loro diritto a percepire la pensione indiretta mediante calcolo della relativa percentuale sulla pensione che sarebbe spettata al titolare defunto, integrata al minimo. L'I.N.P.S. aveva infatti corrisposto la percentuale di legge solo su quanto sarebbe spettato al defunto in base alla sua posizione contributiva.

A parere del Pretore rimettente la sentenza n. 34 del 1981 consente di ritenere illegittima la mancata integrazione al minimo della pensione di reversibilità soltanto in caso in cui una delle due pensioni faccia carico all'I.N.P.S. mentre l'altra è erogata da altro ente o gestione. Invece, nella specie, otto ricorrenti cumulano una pensione diretta ed una indiretta entrambe dell'I.N.P.S., mentre una posizione processuale concerne il cumulo di una diretta C.P.D.E.L. con una indiretta I.N.P.S. In tale ultimo caso osta all'integrazione il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962, per siffatta fattispecie, secondo il Pretore, ancora vigente, mentre nelle altre ipotesi l'integrazione è preclusa dall'art. 23 della legge n. 153 del 1969.

Inoltre, il giudice *a quo* dubita della legittimità dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983, poiché tale norma, con lo stabilire che la detta integrazione spetta, in caso di cumulo di pensioni, una sola volta ed in particolare con il prevedere che soltanto la diretta sia integrata al minimo quando concorre con altra indiretta entrambe a carico della stessa gestione, non assicura al titolare superstito sufficienti mezzi di sussistenza, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Si osserva in ordinanza di rimessione che la *ratio* della pensione di reversibilità è pur sempre quella di garantire una quota della pensione che sarebbe spettata al defunto, sia pur decurtata della quota presumibilmente da questi consumata. Di fatto in conseguenza della norma denunciata, il superstite percepisce «una cifra risibile, sempre più assottigliata per effetto dell'inflazione».

La questione — che concerne il periodo successivo al settembre 1983 — viene posta anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo ravvisabile, secondo il giudice *a quo*, disparità di trattamento con i titolari di pensione diretta I.N.P.S. (integrata al minimo per effetto della sentenza n. 230 del 1974) che siano anche percettori di qualsiasi altra pensione di reversibilità.

Si è costituito l'I.N.P.S. il quale, ad eccezione della posizione di cumulo tra pensione diretta C.P.D.E.L. ed indiretta I.N.P.S., ha concluso nel senso dell'infondatezza delle prospettate questioni affermando che sia l'art. 23 della legge n. 153 del 1969 che l'art. 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 rappresentano altrettante manifestazioni della discrezionalità del legislatore.

Considerato in diritto

1. — Poiché le questioni prospettate sono identiche o sostanzialmente analoghe, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. — Questa Corte ha già avuto occasione di richiamare la genesi e l'evoluzione dell'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori, allo scopo di inquadrarne la natura nell'ambito dell'art. 38 della Costituzione (sent. 23 gennaio 1986, n. 31). Tale opera non è stata resa certamente più agevole dal progressivo variare dei presupposti ai quali la legge ha via via condizionato l'erogazione del trattamento: da una logica «subordinata al verificarsi di particolari condizioni soggettivo-negative» — ha rilevato la Corte nella citata pronuncia — il trattamento «è stato riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo».

Con il progressivo venir meno dei diversi requisiti soggettivi che non consentivano la percezione dell'integrazione al minimo, l'ipotesi residuale di esclusione di tale diritto finì per essere quella del cumulo di pensioni: in questo caso l'integrazione *de qua* era ammessa soltanto allorché l'importo delle pensioni cumulate fosse inferiore al minimo garantito. Ma tale regola, dettata dall'art. 2, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, subì una prima deroga attraverso l'art. 23, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, norma che consentì di integrare in ogni caso al minimo la pensione diretta a favore del titolare di pensione di reversibilità, allorché i due trattamenti fossero entrambi erogati dall'I.N.P.S. Prese di qui l'avvio una serie di decisioni di questa Corte intese a razionalizzare in senso espansivo il diritto all'integrazione al minimo in alcune tra le molteplici ipotesi possibili di contitolarità di più trattamenti.

Tale indirizzo giurisprudenziale ha inizio con la sentenza 9 luglio 1974, n. 230, che ha dichiarato illegittimo il già citato art. 2 nella parte in cui escludeva che fosse dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di reversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico delle amministrazioni dello Stato. Una ulteriore declaratoria d'illegittimità colpì la norma sopra ricordata nella parte in cui precludeva il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità a carico dell'I.N.P.S. ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato (sent. 21 dicembre 1976, n. 263).

Con la sentenza 12 febbraio 1981, n. 34, la Corte, sulla premessa dell'identità del rapporto che tutti gli aspiranti all'integrazione al minimo hanno con l'I.N.P.S., ritenne ingiustificata «la discriminazione del diritto all'integrazione sulla base di differenze relative alla seconda pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono titolari, quando tali differenze non comportino una diversità sostanziale di condizioni economiche e sociali». Pertanto venne reso inapplicabile l'art. 2 nella parte in cui non consentiva l'integrazione della pensione diretta I.N.P.S. — sia d'invalidità che di vecchiaia — per chi fosse già titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, precludendo altresì che la pensione di reversibilità I.N.P.S. fosse calcolata in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S., integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire.

La medesima pronuncia sancì l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (concernente il diritto d'integrazione in caso di cumulo tra pensione d'invalidità e vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi e pensione a carico dello Stato), mentre la successiva sentenza 20 maggio 1982, n. 102, pervenne alle medesime conclusioni caducando l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (concernente il cumulo tra pensione diretta dello Stato e pensione d'invalidità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nonché l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (che riguarda la contemporanea titolarità di pensione diretta statale e di pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti).

Ultima in ordine di tempo, la sentenza 3 dicembre 1985, n. 314 dichiarò l'illegittimità costituzionale sotto tutti i profili residuali dei più volte citati artt. 2 della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969.

3. — Le questioni sollevate dai Pretori di Brescia, Firenze e Trani hanno ad oggetto gli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969. L'ultimo dei giudici citati denuncia invero anche l'art. 9 della richiamata legge n. 1338 del 1962: tale norma è peraltro censurata sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto d'integrazione posto dall'art. 2 per l'ipotesi di cumulo di due pensioni di reversibilità. Il dubbio di costituzionalità è perciò logicamente conseguente alla denuncia della preclusione contenuta nel più volte citato art. 2. Quest'ultima norma, unitamente all'art. 23 della legge n. 153 del 1969, è stata però oggetto dell'annullamento sancito con riguardo ad ogni possibile profilo dalla sentenza n. 314 del 1985.

Le questioni in argomento concernono quindi disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime ed il relativo giudizio costituzionale non può essere ammesso.

4. — Le altre ordinanze *a quibus* denunciano altre norme non fatte espressamente oggetto delle precedenti declaratorie, che continuavano a precludere l'integrazione al minimo in determinate ipotesi: precisamente (e con specifico riferimento alle ordinanze di rinvio), esse sono: a) l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente la predetta integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione commercianti dell'I.N.P.S. — allorché sia superato il minimo garantito — in caso di cumulo con una pensione diretta a carico: 1) dello Stato (R.O. nn. 1095/1983 e 1287/1984 del Pretore di Udine e 952/1984 del Pretore di Ancona); 2) delle Ferrovie dello Stato (R.O. n. 425/1986 della Corte di cassazione); 3) della Cassa di previdenza degli enti locali — C.P.D.E.L. — (R.O. n. 29/1985 del Pretore di Aosta); 4) in generale di qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. nn. 1380 e 1381/1984 del Pretore di Messina); b) l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 nella parte in cui, sempre allorché venga superato il minimo garantito, pone il divieto d'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo: 1) con pensione diretta dello Stato (R.O. nn. 131/1985 del Pretore di Alessandria e 202/1987 del Pretore di Larino); 2) con assegno vitalizio diretto I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 11/1986 del Pretore di Mantova); 3) con pensione a carico della Regione siciliana (R.O. nn. 640/1983 e 876/1984 del Pretore di Palermo); c) l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione artigiani dell'I.N.P.S. nei confronti dei titolari di pensione diretta dello Stato (R.O. n. 396/1985 del Tribunale di Messina).

Le questioni sono fondate: le norme citate hanno infatti un'identica portata rispetto a quelle a suo tempo dichiarate illegittime. Le molteplici decisioni della Corte hanno perseguito l'intento di far venir meno sino al 1º ottobre

1983 ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino alla data d'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, di cui si dirà in seguito.

La persistente vigenza delle norme impugnate ostacola tale operazione di omogeneizzazione poiché esse prevedono alcune residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di razionale giustificazione. In particolare, le preclusioni derivanti dall'art. 19 sopra citato *sub a*) per la pensione di vecchiaia erogata dalla gestione commercianti, danno luogo ad un'illegittima disparità di trattamento, se confrontate con la normativa della pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo, la cui integrazione è consentita per effetto della richiamata sentenza n. 102 del 1982 (cfr. lett. b), del dispositivo). Ha affermato a riguardo la Corte l'identità di natura e funzione dei due trattamenti d'invalidità e vecchiaia, i quali discendono entrambi dallo stesso presupposto: «la diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di uguale protezione» (sent. n. 34 del 1981).

Considerazioni identiche devono svolgersi a proposito dell'art. 1 della legge n. 9 del 1963, sopra citato *sub b*): in tale questione viene in evidenza il medesimo rapporto invalidità-vecchiaia cui s'è fatto cenno.

Quanto invece al problema prospettato, in riferimento all'art. 1 della legge n. 1339 del 1962, dal Tribunale di Messina (cfr. *supra*, *sub c*), deve essere ribadito il costante orientamento di questa Corte, che esclude una differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di reversibilità, la quale non troverebbe «rispondenza in sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro» (sent. n. 34 del 1981). In particolare la Corte ha già riconosciuto, con la sentenza da ultimo citata, l'illegittimità della norma *de qua* in riferimento all'esclusione dell'integrazione della pensione diretta (cfr. punto 2 di quel dispositivo). Può perciò qui riproporsi il medesimo ordine argomentativo già adottato nella sentenza n. 102 del 1982 con riguardo al caso di cumulo tra pensione diretta statale e di reversibilità I.N.P.S.: «non si ravvisa, infatti, alcuna razionale giustificazione economica o sociale, che valga a spiegare la disparità lamentata, in quanto una volta riconosciuto al titolare di pensione diretta dello Stato il diritto ad integrare al minimo la pensione diretta I.N.P.S., non si vede come si possa negare al titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare al minimo la pensione di reversibilità I.N.P.S., che è strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta».

5. — Come ricordato nella sentenza n. 314 del 1985, già nella motivazione della sentenza n. 102 del 1982, questa Corte aveva «espressamente denunciato gli squilibri determinatisi nella normativa previdenziale "a seguito delle deroghe al principio originario ... introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni della Corte stessa, estensive di tali deroghe a situazioni analoghe, a tutela del principio costituzionale d'eguaglianza", sollecitando inoltre «un intervento legislativo che ridisciplinasse "sul piano generale, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al diritto alla integrazione al minimo delle pensioni I.N.P.S.". Con questo fondamento è sopravvenuto, da ultimo, l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638».

Secondo il terzo comma di tale norma (che riconosce l'integrazione soltanto entro determinati limiti di reddito), «... nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione... spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta...». Spetta infine l'integrazione su quella delle due pensioni eventualmente costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781.

Ad avviso del Pretore di Firenze tali previsioni, oltre a discriminare irrazionalmente tra diverse categorie di pensionati, vulnererebbero l'art. 38 della Costituzione, non assicurando ai superstiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita poiché l'erogazione della pensione di reversibilità sulla base di quanto al *de cuius* sarebbe spettato in ragione dell'effettiva contribuzione, anziché l'integrazione al minimo di detto trattamento, condurrebbe in alcuni casi alla corresponsione di importi talmente esigui da non garantire, seppure sommati ad altra pensione in godimento, neppure il minimo vitale.

La questione è infondata.

Attraverso il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) venne avviata un'azione di contenimento del *deficit* pubblico «finalizzata a restringere gli spazi dell'evasione contributiva e degli assistenzialismi ingiustificati come necessaria premessa ad una generale riforma di tutto il sistema della sicurezza sociale» (secondo quanto dichiarato in sede di discussione della legge di conversione: cfr. Atti parlamentari, Senato

della Repubblica, 4 novembre 1983). Nella medesima circostanza venne altresì chiarito come sugli artt. 6 e 8 vi fosse la piena e sostanziale adesione delle forze sociali, delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali (derivando le norme dall'accordo del 22 gennaio: cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, 18 ottobre 1983).

In particolare, come sopra ricordato, la Corte ha già affermato la rispondenza tra le indicazioni a suo tempo date al legislatore con le più volte citate sentenze e l'intento di razionalizzazione del regime dell'integrazione che è alla base dell'art. 6. La norma è perciò espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei che questa Corte ha ritenuto riservata alla discrezionalità legislativa, pur avvertendo, peraltro, che tali mezzi non sono soltanto «quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta» (sent. n. 173 del 1986).

La norma denunciata sancisce una generale regola in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo però la perequazione automatica del trattamento non integrato: essa va ritenuta non illegittima in quanto si colloca nel divenire di un processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) *l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 («Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi»), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;*

2) *l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 («Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri»), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;*

3) *l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari»), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;*

4) *inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale») e dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti») — norme già dichiarate illegittime — nonché dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Brescia, Trani e Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe;*

5) *non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 («Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI.

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 185

Sentenza 10-18 febbraio 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobile locato - Mutamento di destinazione - Azione per la risoluzione del contratto - Termine di un anno dal mutamento di destinazione - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 80, primo comma).****(Cost., art. 24, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Dinanzi al Tribunale di Genova la proprietaria di un immobile, locato ad uso esclusivo di abitazione secondaria (per un canone convenzionalmente fissato in oltre tre milioni annui), ha convenuto in giudizio il conduttore per sentir dichiarato risolto il contratto, in quanto questi aveva ivi fissato stabilmente la residenza propria e della famiglia iniziando a corrispondere l'equo canone.

Il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda per essere avvenuto il preteso mutamento di destinazione oltre un anno prima della notifica della citazione, sostenendo nel merito l'applicabilità dell'art. 26 della legge n. 392 del 1978, in quanto egli abitava stabilmente nell'immobile per ragioni di lavoro.

Il giudice adito, con ordinanza emessa il 26 aprile 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nella parte in cui prevede che l'azione di risoluzione contrattuale per mutamenti di destinazione dell'immobile locato debba essere proposta in ogni caso entro il termine di un anno a partire dal mutamento medesimo e non già dalla data della oggettiva conoscenza che di esso il locatore abbia avuto.

Argomenta il giudice *a quo* nel senso che «mutamento di destinazione» si abbia ogni volta che, in conseguenza di esso, venga ad applicarsi un diverso regime giuridico all'immobile locato.

Ritiene il Tribunale che la norma impugnata: 1) menomi sensibilmente il diritto di difesa del locatore, imponendogli l'onere probatorio circa la tempestività dell'azione a fronte dell'eccezione di decadenza del convenuto; 2) contraddica irrazionalmente la sua stessa *ratio* (e cioè l'esigenza di stabilire con certezza il regime applicabile al rapporto mediante una forma di sanatoria dell'inadempimento) in quanto, conferendo al comportamento del locatore che si astenga dall'agire il valore legale tipico di accordo negoziale presunto, postula, quantomeno, che quest'ultimo sia a conoscenza del mutamento attuato dal conduttore, apparendo viceversa del tutto alogico che al locatore, decorso l'anno, sia preclusa, per ciò solo, ogni forma di tutela.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura contesta nel merito che il termine possa essere suscettibile, a cagione della sua brevità, di un sindacato di costituzionalità (possibile solo allorché esso risulti fissato in modo irrazionale, tale cioè da rendere solo apparente la possibilità di esercizio del diritto).

L'Avvocatura osserva infine come il termine di un anno sia stato discrezionalmente individuato dal legislatore onde garantire la certezza dei rapporti giuridici e come il comportamento del conduttore che abbia dolosamente occultato il mutamento di uso sia creativo di responsabilità, dando quindi titolo ad azione risarcitoria.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 26 aprile 1982 (R.O. n. 572/1982), solleva, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nella parte in cui preclude al locatore l'esercizio dell'azione di risoluzione contrattuale, comunque decorso l'anno dal mutamento di destinazione.

2. — La questione è fondata.

La norma impugnata recita: «Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione».

È orientamento di questa Corte (sent. n. 139 del 1967) che: «Una cosa ... è la valutazione dell'opportunità di fissare un termine per il compimento di un atto e della discrezionalità usata nel fissarne i limiti, altra cosa è la questione della legittimità del criterio adottato per la decorrenza del termine, ove questo cominci dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi». Il termine trimestrale per chiedere la risoluzione del contratto può essere considerato assai breve ma per l'inizio della sua decorrenza ha un *dies certus* che è quello della conoscenza da parte del locatore dell'avvenuto mutamento di destinazione. Includere il trimestre nell'anno decorrente dall'intervenuto mutamento di destinazione, quando questo sia stato occultato o non denunciato dal conduttore o non sia stato rilevato dal locatore, cui non incombe onere di permanente vigilanza sull'uso della cosa locata, o di giornaliero controllo sulla conservazione della originaria destinazione, significa vanificare il diritto di azione del locatore, in violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Se la congruità del termine attiene alla sfera della discrezionalità legislativa, non altrettanto può affermarsi per il requisito della *scientia* del termine iniziale di decorrenza, senza del quale l'azione si intende *inutiliter data*.

Come costantemente affermato da questa Corte (cfr. sentt. nn. 159 del 1971, 255 del 1974, 14 del 1977 e 134 del 1985), «la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nella parte in cui dispone «e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione».

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 186

Sentenza 10-18 febbraio 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Separazione di coniugi - Separazione consensuale - Decreto di omologazione - Omessa previsione come titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Cod. civ., art. 158).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 aprile 1987 dalla Corte d'appello di Venezia, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28 aprile 1987, emesse nei procedimenti civili vertenti tra De Tuoni Cesarina e Schiavon Flavio (R.O. n. 529 del 1987) e, rispettivamente, tra Penzo Rita e Strambaci Stelio (R.O. n. 530 del 1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli

artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, nella parte in cui non prevedono che anche il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale costituisca, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dubita il giudice rimettente che da tale omissione del legislatore scaturisca una garanzia minore del diritto al personale mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui separazione sia stata pronunciata con sentenza.

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale di coniugi, qualora contenga l'ordine di pagamento di un assegno di mantenimento, non costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, richiedendosi a questo fine *ex art. 2818* del codice civile l'esistenza di una sentenza o di un provvedimento giudiziale a cui la legge attribuisca tale effetto: diversamente, la sentenza di separazione giudiziale è titolo, in base al quinto comma dell'art. 156 del codice civile, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia degli obblighi di mantenimento a carico di un coniuge verso l'altro. Secondo il giudice *a quo*, la diversa disciplina delle due ipotesi di separazione può essere fondata, in materia d'ipoteca giudiziale, oltre che sulla diversa natura del titolo, anche sulla circostanza che, mentre nella separazione giudiziale la pronuncia consegue in ogni caso ad un accertamento e ad una valutazione del giudice nel contraddittorio delle parti e senza vincolo rispetto alle determinazioni di queste, viceversa, in caso di separazione consensuale, la pronuncia del giudice (di concessione o di rifiuto dell'omologazione) è rimessa del tutto agli accordi delle parti che potrebbero anche pattuire l'iscrizione di ipoteca volontaria.

Ciò posto, appare tuttavia al giudice *a quo* determinante il rilievo contenuto nell'eccezione di incostituzionalità, per cui l'ipoteca assolve una funzione di garanzia, al pari della misura cautelare del sequestro previsto nel sesto comma dell'art. 156 del codice civile. Quest'ultima norma — ricorda il giudice rimettente — è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui il dettato ivi contenuto non si applica ai figli dei coniugi consensualmente separati (sent. 12 maggio 1983, n. 144) e ai coniugi stessi consensualmente separati (sent. 14 gennaio 1987, n. 5); la natura contenziosa o negoziale della separazione non incide — ha insegnato questa Corte — sulla garanzia del diritto al mantenimento dei figli e di ciascun coniuge verso l'altro. Concludono pertanto le due ordinanze di rimessione per la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, sollevata dai ricorrenti nei rispettivi giudizi *a quibus*, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, per la parte in cui il verbale di separazione consensuale omologato non è considerato, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, derivando da questa omissione una garanzia minore del diritto al proprio personale mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui separazione è stata pronunciata con sentenza.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28 aprile 1987 (R.O. nn. 529 e 530 del 1987), solleva, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, «nella parte in cui non prevedono che anche il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

2. — La questione è fondata.

Patente è la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché i coniugi la cui separazione è pronunciata dal giudice ottengono una sentenza che *ex art.* 156, quinto comma, del codice civile «costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818», e sono pertanto più garantiti rispetto ai coniugi separatisi consensualmente con omologazione giudiziale.

3. — Questa Corte ha già, con due pronunce, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino rispettivamente a favore dei figli di coniugi consensualmente separati (sent. n. 144 del 1983) e ai coniugi consensualmente separati (sent. n. 5 del 1987).

La *ratio decidendi* entrambe le volte adottata è che i rapporti patrimoniali tra coniugi separati, sia per quanto attiene al loro mantenimento personale, sia a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione.

4. — Anche nel caso di specie deve applicarsi la stessa *ratio decidendi* e pertanto non la sola sentenza che pronunzia la separazione giudiziale, *ex art.* 156, quinto comma, ma anche il decreto di omologazione della separazione consensuale, *ex art.* 158, deve essere considerato titolo per iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N 187

*Sentenza 10-18 febbraio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.****Regioni a statuto ordinario - Puglia - Somme impiegate per l'esercizio di funzioni delegate - Obbligo di rendiconto davanti alla Corte dei conti - Determinazione della giunta regionale di resistere in giudizio annullata dall'organo di controllo - Non spettanza alla commissione di controllo del suddetto potere - Annullamento della deliberazione impugnata.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il 27 dicembre 1978, depositato in Cancelleria il 2 gennaio 1979 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 17 novembre 1978, pervenuta il 27 successivo, con cui la Commissione di Controllo sull'amministrazione della Regione Puglia ha annullato la determinazione 6085 del 20 ottobre 1978 della Giunta regionale che aveva deliberato di resistere all'atto di citazione con cui il Procuratore Generale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

La Procura Generale della Corte dei conti aveva citato il Presidente della Regione Puglia davanti a quella Corte al fine di sentire dichiarare il suo obbligo alla presentazione del rendiconto delle somme erogate dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.

La Regione Puglia aveva deciso di resistere a tale pretesa con deliberazione della Giunta n. 6085 del 20 ottobre 1978 che è stata annullata dalla deliberazione della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ora impugnata (n. 825 del 17 novembre 1978).

Secondo la Commissione di controllo, che cita al riguardo decisioni conformi della Corte di Cassazione e di questa Corte, la giurisdizione contabile della Corte dei conti si estende anche alle regioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato. Poiché, inoltre, l'esame di legittimità svolto dalla Commissione di controllo non esclude la giurisdizione contabile, la deliberazione della Giunta regionale di resistere all'azione della Procura Generale della Corte dei conti sarebbe illegittima in quanto contrastante con i suddetti principi.

Secondo la Regione ricorrente, invece, la Commissione di controllo, così decidendo, non si è mantenuta nei limiti dei suoi poteri, ma ha esercitato attribuzioni proprie della Regione, quale è quella di decidere sull'opportunità o meno di resistere in giudizio, esercitando quindi un controllo di merito.

Rileva inoltre la Regione che, nel caso in esame, non è in discussione l'estensione della giurisdizione della Corte dei conti, quanto il diverso problema se la detta Corte abbia il potere di portare il proprio esame su funzioni esercitate dalla Regione in virtù di una delega di carattere costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'atto di costituzione depositato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Inammissibile, perché il potere di controllo esercitato dalla Commissione è stato riconosciuto dalla stessa Regione che ha inviato la delibera 20 ottobre 1978 alla Commissione stessa.

Infondato, in quanto l'atto di annullamento della delibera della Giunta non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione giacché la giurisdizione della Corte dei conti si estende al rendiconto relativo alle somme erogate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni.

Considerato in diritto

1. — La questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi può essere riassunta in questi termini: se un organo di controllo, in presenza di una deliberazione con la quale l'ente controllato decide di agire o resistere in un giudizio, possa annullare, in sede di legittimità, la deliberazione stessa, per una ritenuta inconsistenza dei motivi che l'ente controllato si appresta a far valere o ad opporre in giudizio.

Nel caso di specie, infatti, la Regione Puglia aveva ritenuto non soggette ad obbligo di rendiconto davanti alla Corte dei conti le somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate; e, conseguentemente, aveva deciso di resistere alla pretesa avente per oggetto tale rendiconto.

La Commissione di controllo ha annullato la deliberazione regionale di resistere in giudizio, ritenendo che la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa anzidetta.

2. — Vanamente l'Avvocatura dello Stato eccepisce la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

L'ammissibilità non è esclusa — come sembra sostenere l'Avvocatura — dal fatto che la Regione abbia inviato, come doveva, la deliberazione, poi annullata, alla Commissione di controllo.

A ritenere, poi, la fondatezza del ricorso, è sufficiente la considerazione che la Commissione di controllo ha annullato la deliberazione della Giunta regionale in esame perché ha ritenuto che la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme spese per l'esercizio delle funzioni delegate. Ma, così facendo, la Commissione ha esercitato un controllo di merito ad essa non spettante e che, comunque, mai avrebbe potuto comportare l'annullamento dell'atto (art. 125 della Costituzione e art. 46 l. 10 febbraio 1953 n. 62).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia annullare la deliberazione della Giunta regionale adottata per resistere alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate, ed in conseguenza annulla la deliberazione indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 188

*Sentenza 10-18 febbraio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Province autonome - Bolzano - Approvazione della legge finanziaria per il 1979 - Disposizione relativa ad indennità per i viaggi di servizio dei componenti la Giunta provinciale - Atto governativo di rinvio limitato a tale disposizione - Cessazione della materia del contendere.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 3 agosto 1979, depositato in Cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione governativa di rinviare — limitatamente all'art. 5 — il disegno di legge provinciale concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979 (legge finanziaria)»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con il presente conflitto la Provincia di Bolzano ricorre contro l'atto di rinvio governativo della sua legge finanziaria relativa al 1979 («Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979») perché detto rinvio, mentre muove censure all'art. 5 della indicata legge finanziaria, contemporaneamente ha vistato le restanti disposizioni con la sola esclusione del suddetto articolo 5.

La ricorrente, pertanto, contesta il fatto che il Governo, invece di rinviare tutta la legge provinciale in esame per via della ritenuta illegittimità del suo articolo 5, ha vistato i restanti articoli violando così l'art. 55 dello Statuto speciale che tale ipotesi non prevede (come non la prevede l'art. 127 Cost. per le regioni ordinarie), e alterando i rapporti fra Presidente della Provincia e Consiglio.

Ed invero, secondo la ricorrente, se il Presidente non procedesse alla promulgazione della parte della legge vistata, si renderebbe inadempiente a quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto e, per converso, se vi provvedesse stralciando la norma impugnata, verrebbe promulgato un testo diverso da quello approvato dal Consiglio.

Secondo la Provincia ricorrente, inoltre, si sarebbe verificata lesione dell'autonomia del Consiglio, che solo con riferimento all'art. 5, ma non agli altri articoli vistati, potrebbe scegliere se confermare la disposizione impugnata, modificarla o non riapprovarla più.

Sempre secondo la ricorrente, infine, il potere di rinviare parzialmente una legge regionale, vistando il resto, il Governo avrebbe solo con riferimento all'esercizio provvisorio del bilancio e, comunque, l'art. 7 della legge n. 335 del 1976 che lo prevede non si applicherebbe alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione dei motivi del ricorso.

All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

L'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano indicata in narrativa, riniato con l'atto impugnato in questa sede, riguarda una materia (indennità per viaggi di servizio ai membri della Giunta provinciale) che è stata diversamente disciplinata dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 15 (B.U. 17 giugno 1980 n. 32) recante «Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale». Avendo l'art. 2 di detta legge regionale n. 15 del 1980 sostituito la disposizione oggetto delle censure governative, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0243

N. 189

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Controversie - Decisioni dei commissari regionali per la liquidazione di usi civici - Reclami - Notificazione ai litisconsorti necessari - Termine - Integrazione del contraddittorio dopo la scadenza - Esclusione - Non fondatezza.

(Legge 10 luglio 1930, n. 1078, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078 («Definizione delle controversie in materia di usi civici»), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Comitato dell'Amministrazione separata dei beni civici di Tufo contro l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di Pescorocchiano ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione separata dei beni civici di Tufo, dell'Amministrazione separata di beni di uso civico di Leofreni, di Betti Mario e di De Vecchi Franco e Roberto;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Carlo Solari per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni e Lucio Moscarini per Betti Mario e De Vecchi Franco e Roberto;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Roma, Sezione speciale per gli usi civici, con sentenza in data 6 maggio 1982 dichiarava inammissibili sia l'appello principale proposto, avverso la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi del 7 novembre 1977, dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione di Tufo, sia quelli incidentali proposti dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione di Leofreni di Pescorocchiano, nonché da alcuni dei chiamati in causa in primo grado.

Osservava la Corte che la inammissibilità derivava dal fatto che, nel procedimento di appello in materia di usi civici, non è possibile l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari ai quali, come era avvenuto nella specie, non fosse stato notificato il reclamo nel termine di legge.

Proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza da parte dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione di Tufo, la Corte di cassazione, nel corso del relativo giudizio, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078 («Definizione delle controversie in materia di usi civici»), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Rileva la Corte rimettente che la questione della possibilità per il giudice di appello, nei giudizi relativi a controversie in materia di usi civici, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi — ma già parti nel giudizio di primo grado — dopo la scadenza del termine per proporre il reclamo, è stata sempre risolta dalla Cassazione in senso negativo (sentenza 2 marzo 1978, n. 1056 ed altre ivi richiamate); e ciò sulla base del rilievo che la legge n. 1078 del 1930, dopo aver stabilito (art. 3, ultimo comma) l'obbligo di osservare nel giudizio di appello le norme ordinarie della procedura civile «in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti», dispone, nel successivo art. 4, primo comma, che il reclamo deve essere notificato nel termine a tutti coloro che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata.

Tale ultima norma, prosegue la Corte, è stata sempre interpretata come una deroga al principio generale della possibilità di integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine per ricorrere, contenuto nell'allora vigente art. 469, terzo comma, del codice di procedura civile del 1865: deroga fatta salva dal citato art. 3 ult. comma della legge n. 1078 e stabilita con norma speciale, rimasta pertanto ferma anche rispetto alla nuova norma generale introdotta con l'art. 331 del c.p.c. attualmente vigente.

Dopo aver affermato di condividere la riferita interpretazione, in considerazione del rigore delle espressioni usate e delle particolari esigenze di interesse pubblico che trovano molteplici riscontri nella disciplina del processo in materia di accertamento di demanialità civica, la Corte rimettente, ritiene, però, che la norma, in considerazione del fatto che, secondo la costante giurisprudenza, la integrazione del contraddittorio è invece ammessa nel giudizio di cassazione (stante la chiara dizione dell'art. 8 della citata legge n. 1078 del 1930, il quale consente, a differenza della norma censurata, l'applicazione delle norme ordinarie di procedura civile) determini una disparità di trattamento tra giudizio di appello e giudizio di cassazione, in nessun modo giustificata dalla diversa natura dei giudizi stessi e del tutto inspiegabile, anche e soprattutto in relazione alla *ratio* dell'art. 4 primo comma, facente leva sulle cennate particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del giudizio, le quali, se avvertite per il giudizio di appello, egualmente lo sarebbero dovute essere per il giudizio di cassazione.

La norma censurata violerebbe, poi, anche l'art. 24 Cost., non perché il rito ordinario costituisca il paradigma del giusto procedimento, ma perché la denunciata disparità di trattamento finisce con l'incidere negativamente sul diritto di difesa, considerando anche la presenza solitamente numerosa di parti nei giudizi in discussione e la relativa brevità del termine per appellare (trenta giorni dalla data di notificazione).

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti il Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tufo, l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di Pescorocchiano, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi.

Il Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tufo chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma in esame, svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza della Corte di cassazione.

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto, essendo stata dalla stessa Corte di appello dichiarata «inesistente» (e non semplicemente omessa) la notificazione effettuata nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, non sarebbe comunque più possibile un'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Nel merito, conclude per l'infondatezza.

Infine, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi concludono per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — La questione che la Corte è chiamata a decidere concerne l'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930 n. 1078 («Definizione delle controversie in materia di usi civici»), il quale, in tema di reclami avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, dispone che il reclamo deve essere notificato — nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza — «a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti né maggiore di trenta».

Come spiegato in narrativa, la Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale della norma citata, la quale, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale (che questa Corte non può sindacare), non consente nel giudizio di appello l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi — ma già parti nel giudizio di primo grado — dopo la scadenza del termine per proporre il reclamo, ponendosi quale eccezione alla regola generale già contenuta nell'art. 469 del codice di procedura civile abrogato ed ora prevista nell'art. 331 del c.p.c. vigente.

2. — Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata da una delle parti private costituitesi dinanzi a questa Corte. Si sostiene, in particolare, che la questione sarebbe irrilevante, in quanto la inesistenza, rilevata dalla Corte d'appello, della notificazione del reclamo nei confronti di alcuni litisconsorti renderebbe comunque non più possibile trattandosi — a differenza della semplice omissione — di vizio insanabile) l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che la decisione di questa Corte sarebbe del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio principale.

L'eccezione non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza ordinaria, infatti, nei giudizi con pluralità di parti la inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione nei confronti di alcuna di esse non incide sulla costituzione del rapporto processuale, che deve ritenersi regolarmente formato — sia pure parzialmente — a seguito della notificazione ritualmente eseguita almeno nei confronti di una delle controparti, con conseguente ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio.

3. — La questione non è fondata.

Per quanto concerne la denunciata violazione del principio di eguaglianza, il giudice rimettente, nel lamentare la disparità di trattamento tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione (nel quale è possibile, grazie alla diversa formulazione dell'art. 8 della legge n. 1078 del 1930, l'integrazione del contraddittorio), disparità a suo avviso non giustificata dalla diversa natura dei due giudizi di impugnazione, afferma di condividere la costante giurisprudenza che individua la *ratio* della norma censurata nelle particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del giudizio, le quali trovano molteplici riscontri nella disciplina processuale della materia. Tali esigenze, conclude il giudice a *quo*, se avvertite per il giudizio di appello, altrettanto lo sarebbero dovute essere per quello di cassazione.

Prescindendo dal problema relativo alla asserita eguaglianza delle situazioni poste a raffronto, assume valore decisivo il rilievo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una omissione irragionevole del legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra norma di per sé ragionevole, nel senso che non è censurabile per disparità di trattamento una disposizione che tuteli ragionevolmente certi interessi (ed anche nel caso ora all'esame della Corte è lo stesso giudice rimettente, come sopra evidenziato, a non dubitare di ciò), lamentandosi che interessi di uguale (o maggior) valore non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn. 168 del 1982 e 297 del 1986 e ordd. nn. 393 e 530 del 1987).

4. — La violazione dell'art. 24 Cost. è espressamente denunciata non per il fatto che la norma in esame deroghi al rito ordinario, ma come conseguenza della lamentata disparità di trattamento, la quale finirebbe con l'incidere negativamente sul diritto di difesa degli appellanti, considerato anche il solitamente elevato numero di parti nei giudizi *de quibus*.

Va, innanzitutto, ribadito, come ricorda lo stesso giudice rimettente, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il fatto che una disciplina processuale speciale deroghi al rito ordinario non costituisce elemento di per sé sufficiente ad integrare violazione dell'art. 24 Cost., in quanto le norme del procedimento ordinario non possono essere assunte a paradigma assoluto del c.d. «giusto processo» (sentt. nn. 62 e 185 del 1980; ord. n. 582 del 1987).

Ma, a parte ciò, è decisivo rilevare che la censura, così come prospettata, finisce col ricondursi sostanzialmente alla precedente, con la conseguenza che le considerazioni sopra svolte non possono non valere anche per essa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078 («Definizione delle controversie in materia di usi civici»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0244

N. 190

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Adozione di minori stranieri - Procedure in corso - Non applicabilità della normativa sopravvenuta - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1986 dalla Corte d'appello di Milano sui ricorsi proposti da Marfoni Roberto ed altra e Consorti Mauro ed altra, iscritte ai nn. 656 e 657 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 55, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Consorti Mauro ed altra, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Bruno de Julio per Consorti Mauro ed altra e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze del 4 aprile 1986 (R. O. nn. 656 e 657 del 1986) la Corte d'appello di Milano solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), nella parte in cui si esclude che alle procedure di adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 possa applicarsi la nuova disciplina dell'adozione internazionale.

Dubita il giudice *a quo* che tale disposizione determini una irrazionale disparità di trattamento sulla base di un mero dato cronologico: a) tra minori stranieri da adottare, ammettendo a godere della nuova maggiore tutela soltanto alcuni ed escludendone altri, per i quali il procedimento sia già iniziato all'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983; b) tra i cittadini italiani adottanti, sottoponendoli alla predetta discriminazione; c) tra minori italiani e minori stranieri, escludendo solo per questi ultimi l'applicabilità alle procedure in corso della nuova normativa.

I due giudizi *de quibus* erano stati introdotti rispettivamente dai coniugi Roberto Marfoni e Lucia Bigaran e dai coniugi Mauro Consorti e Rosamaria Roncaglio per ottenere la declaratoria di efficacia in Italia, con gli effetti dell'adozione speciale, di due provvedimenti stranieri; il primo dei quali, emesso dal Tribunale per i minorenni di La Paz (Bolivia) il 7 maggio 1984, aveva concesso ai coniugi Marfoni l'affidamento preadottivo del bambino Ruperto Portales; il secondo, emesso dal Tribunale Terzo della Famiglia di Guatemala il 25 ottobre 1985, aveva dichiarato la validità dell'adozione da parte dei coniugi Consorti dei minori Rosa Antonia Garcia e Mauro Antonio Chavez.

In entrambe le fattispecie i ricorrenti erano stati dichiarati idonei all'adozione speciale con provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Milano per i coniugi Marfoni e del Tribunale per i minorenni de L'Aquila per i coniugi Consorti.

Assume il giudice *a quo* che, conseguendo la richiesta dichiarazione di efficacia in Italia dei due provvedimenti stranieri dall'applicazione della previgente disciplina in materia di adozione di minori stranieri, diventa rilevante la questione sollevata, in quanto dalla sua soluzione discende se debba applicarsi la vecchia normativa oppure quella introdotta dalla legge n. 184 del 1983, ritenuta più favorevole.

2. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione sollevata, in quanto nelle sue ordinanze il giudice *a quo* si limita ad osservare che la richiesta di dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri è stata effettuata ai sensi della previgente normativa, senza nulla precisare in ordine alla accoglibilità o meno dell'istanza alla stregua di detta normativa e comunque senza nulla dedurre in ordine al pregiudizio concreto che deriverebbe dall'applicabilità alle fattispecie dell'ordinamento previgente anziché del nuovo.

Nel merito l'Avvocatura deduce l'infondatezza della questione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 199 del 1986, ove si afferma che la scelta del legislatore di non fare retroagire l'intera normativa della nuova legge rappresenta una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalità legislativa, «che incontra il solo limite dei valori costituzionalmente garantiti». Tra questi, la citata sentenza indica quello della tutela del minore straniero in stato di abbandono, cui sarebbe irragionevole non estendere retroattivamente la tutela giurisdizionale concessa dall'art. 37 della legge n. 184 del 1983, che prevede nelle ipotesi di abbandono l'applicazione della legge italiana. Ma ciò, secondo l'Avvocatura, non è invocabile nella specie, essendo pacifica in causa la giurisdizione del magistrato italiano, anche alla stregua della normativa previgente.

3. — Si sono costituiti in giudizio i coniugi Mauro Consorti e Rosamaria Roncaglio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio d'Episcopo e Bruno De Julio, eccependo anch'essi in via preliminare l'irrelevanza della questione e contestando l'interpretazione data dalla Corte d'appello di Milano circa la successione nel tempo delle leggi in materia di adozione di minori stranieri.

Sottolinea in particolare la difesa delle parti come l'art. 76 impugnato rappresenti in realtà una salvaguardia degli interessi del minore e degli adottandi rispetto agli «inconvenienti che sarebbero derivati dalla immediata applicazione della nuova legge, quali l'eventuale rimpatrio dei minori, il loro ricovero presso un istituto in attesa dei provvedimenti di cui all'art. 37».

Senza la disposizione dell'art. 76, tra l'altro, il Tribunale per i minorenni sarebbe stato costretto — secondo le parti — a respingere tutte le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione di efficacia ai provvedimenti stranieri emessi prima della nuova legge.

Nel merito le parti assumono l'infondatezza della questione, non ravvisando nella disposizione impugnata alcuna delle lamentate violazioni al dettato costituzionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Milano, con due ordinanze del 4 aprile 1986 (R.O. nn. 656 e 657/1986), chiede a questa Corte verifica di costituzionalità dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui esclude che la nuova normativa possa applicarsi alla procedura relativa all'adozione di minori stranieri "in corso" al momento della entrata in vigore della legge stessa».

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 199 del 1986, ha statuito: «La scelta del legislatore, di non fare retroagire l'intera normativa della legge n. 184 del 1983, per salvaguardare la sollecita definizione o la definitività delle procedure di adozione in corso o concluse sotto l'impero della precedente legge n. 431 del 1967, è una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalità legislativa. Anche in questo caso la Corte non può che ribadire il proprio insegnamento (sent. n. 118 del 1957 e sent. n. 36 del 1985) che "nel nostro ordinamento il principio della irretroattività della legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale"», salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Pertanto è rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattività e irretroattività in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali».

Nella specie tale contraddizione non sussiste, né si rileva in concreto pregiudizio derivante dall'applicabilità della normativa previgente rispetto alla successiva, né emergono dalle ordinanze nuovi profili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), sollevata dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0245

N. 191

Sentenza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Sardegna - Indagine conoscitiva sulla ripresa della criminalità nella regione - Cessazione della materia del contendente.

(Legge reg. Sardegna riapprovata il 12 marzo 1987).

(Statuto Sardegna, artt. 3, 4 e 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera regionale, riapprovata il 12 marzo 1987 dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti e comunicata al Rappresentante del Governo il 14 marzo 1987,

recante «Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 marzo 1987, depositato in cancelleria il 3 aprile successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 30 marzo 1987, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna approvata il 3 febbraio 1987, riapprovata il 12 marzo 1987 e comunicata il 14 marzo successivo, concernente «Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna».

Premette il ricorrente che la legge attribuisce (art. 2) alla Commissione speciale il compito di verificare l'attuazione delle conclusioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, nonché lo stato di attuazione degli interventi proposti da detta Commissione parlamentare, e di formulare proposte di intervento per prevenire e reprimere manifestazioni di criminalità. L'art. 3 attribuisce poi alla Commissione consiliare talune facoltà nei confronti della giunta regionale e il potere di predisporre audizioni di amministratori di enti locali, di operatori pubblici e privati e di altre persone che riterrà opportune sentire.

Il ricorrente deduce che il potere di inchiesta non si configura come funzione autonoma, bensì strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni istituzionalmente spettanti al Consiglio regionale: pertanto, l'inchiesta può essere disposta soltanto in quelle materie per le quali l'organo che la dispone è attributario di specifiche competenze e potestà decisionali.

Nella fattispecie, l'inchiesta riguarda argomenti — ordine pubblico, criminalità, operato degli organi chiamati eventualmente a dar seguito alle conclusioni dell'inchiesta parlamentare — chiaramente esulanti dalle competenze regionali, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale.

2. — La Regione Sardegna, costituitasi oltre il termine indicato nell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, conclude per l'infondatezza della questione.

3. — Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 4 agosto 1987 è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 1987, n. 33 (concernente «Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza»), la quale, ai sensi dell'art. 5, sostituisce quella impugnata.

Considerato in diritto

Come detto in narrativa, la legge della Regione Sardegna 27 luglio 1987, n. 33, recante «Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 32 del 4 agosto 1987, ha sostituito la legge impugnata (art. 5).

Ne deriva che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere del presente giudizio (da ult., sent. n. 434 del 1987).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO RICORSI DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 4

*Ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1988
(della provincia autonoma di Trento)*

Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti a fune - Conferimento allo Stato delle attribuzioni, già spettanti alla provincia, in materia di sicurezza sia per gli impianti ferrotranviari e filoviari, sia per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali - Prospettata violazione delle competenze della provincia sul rilievo che la materia rientra nell'ambito della sua competenza primaria.

(D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma).

(Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 18, e 16).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Pierluigi Angeli, giusta delibera della giunta n. 316 del 22 gennaio 1988, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale per notaio Pierluigi Mott di Trento del 22 gennaio 1988 (rep. n. 51288) — dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, per violazione dell'art. 8, n. 18, e dell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

FATTO

L'art. 8, n. 18, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia ricorrente una competenza legislativa primaria in materia di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune». In base all'art. 16, primo comma, spettano alla Provincia anche le corrispondenti potestà amministrative. La formulazione statutaria «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» è di tale ampiezza che la successiva specificazione «compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune» ha chiaramente un valore meramente esplicativo, come già rilevato in dottrina (cfr. Reggio d'Acì, «La regione Trentino-Alto Adige», Milano, 1982, 116). Il riferimento alla «regolamentazione tecnica», d'altra parte, chiarisce che rientrano nella competenza provinciale anche le attribuzioni relative alla sicurezza degli impianti di comunicazione e trasporto, che la regolamentazione tecnica deve appunto garantire.

Solo recentemente lo Stato ha emanato le norme di attuazione dello Statuto in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale. E precisamente con il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1988. Di tale decreto, ai fini del presente ricorso, rilevano due disposizioni, entrambe lesive delle competenze provinciali, e contenute negli artt. 2 ed 11.

In particolare rileva, in primo luogo, la disposizione del secondo comma dell'art. 2, secondo cui «rimangono allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filoviari, di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753».

Per quanto riguarda poi gli impianti di funivia, viene in evidenza l'art. 11 del d.P.R. n. 527/1987. Questo, al primo e secondo comma stabilisce che:

«1. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle è situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.

2. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia». Nulla è detto invece per le restanti linee di trasporto funiviario (i cui capolinea sono situati entrambi nel territorio della stessa provincia), per le quali ogni competenza appartiene alla Provincia, in base allo statuto ed alle stesse norme di attuazione.

L'art. 11 del d.P.R. n. 527/1987 contiene però anche un terzo comma, il quale a sua volta dispone che «per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo (cioè per le sole linee interprovinciali od interregionali) restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753».

In conclusione, con le surriferite disposizioni degli artt. 2, secondo comma, ed 11, terzo comma, il decreto presidenziale in questione sottrae alla provincia ricorrente le attribuzioni in materia di sicurezza sia per gli impianti ferrotranviari e filoviari, sia per le linee di trasporto funiviario interprovinciali od interregionali.

Le suddette norme di attuazione non sono state oggetto di esame da parte della commissione paritetica (c.d. «Commissione dei dodici»), cui partecipano anche rappresentanti della Provincia ricorrente, che — in base all'art. 107, primo comma, dello statuto speciale d'autonomia — deve esprimere un parere preventivo ed obbligatorio su tutte le norme d'attuazione dello statuto.

Tali disposizioni sono palesemente lesive delle competenze della provincia autonoma ricorrente, che pertanto si vede costretta ad impugnarle per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 18, e 16, primo comma, dello statuto speciale d'autonomia.

Si è detto in precedenza come, nell'ambito della sua competenza primaria per tutte le comunicazioni ed i trasporti di interesse provinciale, spettino alla provincia ricorrente anche le attribuzioni relative alla «regolamentazione tecnica» e quindi alla sicurezza: ciò, in particolare, anche per quanto riguarda gli impianti di funivia. Nell'esercizio di tale competenza — ancor prima che venissero adottate le norme di attuazione da parte del d.P.R. n. 527/1987 — la Provincia aveva infatti già dettato norme in materia di regolamentazione tecnica di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, recependo a tale scopo la disciplina già adottata dallo Stato, «salvo le diverse norme emanate dalla provincia autonoma di Trento» (così art. 30 della l. prov. Trento 21 aprile 1987, n. 7, sulla «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste di sci»), e stabilendo anche sanzioni amministrative «per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti di trasporto a fune» (art. 54 della l. prov. n. 7/1987).

L'art. 11, terzo comma, del decreto presidenziale impugnato pretende invece di sottrarre alla provincia le sue attribuzioni in materia di sicurezza, relativamente agli impianti a fune aventi un capolinea al di fuori del territorio della provincia. Con ciò stesso tale disposizione riconosce alla Provincia la competenza per la regolamentazione tecnica e le attribuzioni di sicurezza per gli impianti a fune «infraprovinciali»: questa circostanza, peraltro, non elimina affatto la incostituzionalità della disposizione in questione, ma semmai la rende più evidente.

Due aspetti della disciplina degli impianti a fune occorre a questo punto sottolineare. Il primo consiste in ciò, che per tutte le altre attribuzioni (escluse quelle di sicurezza) concernenti gli impianti aventi un capolinea fuori del territorio provinciale, in particolare per le concessioni, al fine di individuare l'ente cui appartengono le relative competenze i primi due commi dell'art. 11 hanno dato preminente rilievo al criterio della localizzazione della «stazione a valle» (che è infatti sempre la stazione principale negli impianti di funivia): cioè la competenza spetta allo Stato — previa intesa con la provincia — se la stazione a valle si trova fuori del territorio provinciale e regionale, e quella a monte invece nel territorio provinciale (art. 11, primo comma); spetta invece alla provincia — previa intesa con lo Stato — nel caso inverso (art. 11, primo comma); spetta alla provincia ricorrente — previa intesa con l'altra provincia autonoma — se la stazione a valle è situata nel suo territorio e quella a monte nel territorio dell'altra provincia autonoma, e viceversa (art. 11, secondo comma).

L'altro aspetto che si deve sottolineare è quello, già indicato, secondo cui per gli impianti a fune infraprovinciali tutte le attribuzioni, anche quelle relative alla sicurezza, appartengono alla competenza della Provincia e non sono state toccate da d.P.R. n. 527/1987. In altri termini, quando gli impianti sono dislocati interamente nel territorio provinciale, le esigenze di sicurezza e gli interessi da queste coinvolti (che sono evidentemente gli stessi di quelli che vengono coinvolti dagli altri impianti) non comportano — in base alle stesse norme d'attuazione — alcuna riserva di attribuzioni a favore dello Stato.

Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta palese come la disposizione del terzo comma dell'art. 11 delle norme d'attuazione sia ingiustificatamente lesiva delle competenze provinciali. Se le esigenze di sicurezza degli impianti non comportano di regola (per gli impianti a fune infraprovinciali) una riserva delle relative attribuzioni in capo allo Stato, restando invece esse di competenza della Provincia (arg. ex art. 11, ultimo comma); se per gli impianti a fune aventi un capolinea fuori del territorio della Provincia la generalità delle relative attribuzioni legislative ed amministrative non è per ciò stesso di competenza dello Stato, poichè esse sono di competenza della Provincia quando nel suo territorio sia localizzata la stazione a valle (art. 11, primo e secondo comma); è allora evidente che per questi ultimi impianti anche le attribuzioni in materia di regolamentazione tecnica e di sicurezza — assieme alle altre —

dovevano essere conservate alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la stazione a valle, secondo il criterio fondamentale stabilito dai primi due commi dell'art. 11. Né alcun ostacolo, a questo riguardo, poteva insorgere in considerazione della peculiarità delle attribuzioni in questione e degli interessi da esse coinvolti: non solo perché vi si opponeva la stessa formulazione della norma statutaria, ma perché le stesse norme di attuazione riconoscono (per gli impianti infraprovinciali) la idoneità delle Province autonome ad esercitare anche le attribuzioni in materia di sicurezza. E non è certo pensabile che le esigenze di sicurezza degli impianti a fune infraprovinciali siano diverse rispetto a quelle degli altri impianti, o che la sicurezza dei soggetti che utilizzano gli impianti del primo tipo debba essere diversamente garantita rispetto a quella dei soggetti che utilizzano gli altri impianti.

Queste ultime considerazioni dimostrano la contraddittorietà della disciplina stabilita dall'art. 11, e come non sussista alcuna giustificazione alla lesione delle competenze della provincia ricorrente da esso determinata.

2. — Ancora violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8 n. 18, e 16 dello statuto Trentino-Alto Adige.

Considerazioni in gran parte sostanzialmente analoghe alle precedenti valgono anche nei confronti della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 delle norme di attuazione, riguardante (anziché gli impianti a fune) gli impianti di trasporto ferrotranviari e filoviari.

Anche tale disposizione, infatti, risulta essere lesiva delle competenze costituzionalmente riservate alla provincia ricorrente se — come sembra — con essa si sono volute sottrarre alla Provincia, relativamente agli impianti di trasporto ferrotranviari e filoviari di interesse provinciale, le attribuzioni in materia di sicurezza e quindi anche di regolamentazione tecnica ad essa invece spettanti in base alle citate disposizioni statutarie.

P. Q. M.

Voglio l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità degli artt. 2, secondo comma, ed 11, terzo comma del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

Roma, addì 26 gennaio 1988

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

83C0197

N. 5

*Ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1988
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti a fune - Conferimento allo Stato delle attribuzioni, già spettanti alla provincia, in materia di sicurezza sia per gli impianti ferrotranviari e filoviari, sia per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali - Prospettata violazione delle competenze della provincia sul rilievo che la materia rientra nell'ambito della sua competenza primaria.

(D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma).

(Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 18, e 16).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Silvius Magnago, giusta delibera della giunta n. 247 del 25 gennaio 1988, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 25 gennaio 1988, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 15149) — dagli avvocati prof. Sergio Panunzio e Paolo Mercuri e presso di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 11° terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, per violazione dell'art. 8, n. 18, e dell'art. 16, primo comma, e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

FATTO

L'art. 8, n. 18, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige attribuisce alla provincia ricorrente una competenza legislativa primaria in materia di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune». In base all'art. 16, primo comma, spettano alla provincia anche le corrispondenti potestà amministrative. La formulazione statutaria «comunicazioni e trasporti di interesse

provinciale» è di tale ampiezza che la successiva specificazione «compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune» ha chiaramente un valore meramente esplicativo, come già rilevato in dottrina (cfr. Reggio d'Acì, «La regione Trentino-Alto Adige», Milano, 1982, 116). Il riferimento alla «regolamentazione tecnica», d'altra parte, chiarisce che rientrano nella competenza provinciale anche le attribuzioni relative alla sicurezza degli impianti di comunicazione e trasporto, che la regolamentazione tecnica deve appunto garantire.

Solo recentemente lo Stato ha emanato le norme di attuazione dello statuto in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale. E precisamente con il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 572, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1988. Di tale decreto, ai fini del presente ricorso, rilevano due disposizioni, entrambe lesive delle competenze provinciali, e contenute negli artt. 2 ed 11.

In particolare rileva, in primo luogo, la disposizione del secondo comma dell'art. 2, secondo cui «rimangono allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filoviari, di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753».

Per quanto riguarda poi gli impianti di funivia, viene in evidenza l'art. 11 del d.P.R. n. 527/1987. Questo, al primo e secondo comma stabilisce che:

«1. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle è situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.

2. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia». Nulla è detto invece per le restanti linee di trasporto funiviario (i cui capolinea sono situati entrambi nel territorio della stessa provincia), per le quali ogni competenza appartiene alla provincia, in base allo Statuto ed alle stesse norme di attuazione.

L'art. 11 del d.P.R. n. 527/1987 contiene però anche un terzo comma, il quale a sua volta dispone che «per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo (cioè per le sole linee interprovinciali od interregionali) restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753».

In conclusione, con le surriferite disposizioni degli artt. 2, secondo comma, ed 11, terzo comma, il decreto presidenziale in questione sottrae alla provincia ricorrente le attribuzioni in materia di sicurezza sia per gli impianti ferrotranviari e filoviari, sia per le linee di trasporto funiviario interprovinciali od interregionali.

Le suddette norme di attuazione non sono state oggetto di esame da parte della commissione paritetica (c.d. «Commissione dei dodici»), cui partecipano anche rappresentanti della Provincia ricorrente, che — in base all'art. 107, primo comma, dello statuto speciale d'autonomia — deve esprimere un parere preventivo ed obbligatorio su tutte le norme d'attuazione dello statuto.

Tali disposizioni sono palesemente lesive delle competenze della provincia autonoma ricorrente, che pertanto si vede costretta ad impugnarle per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 18, e 16, primo comma, dello statuto speciale d'autonomia.

Si è detto in precedenza come, nell'ambito della sua competenza primaria per tutte le comunicazioni ed i trasporti di interesse provinciale, spettino alla provincia ricorrente anche le attribuzioni relative alla «regolamentazione tecnica» e quindi alla sicurezza: ciò, in particolare, anche per quanto riguarda gli impianti di funivia. Nell'esercizio di tale competenza — ancor prima che venissero adottate le norme di attuazione da parte del d.P.R. n. 527/1987 — la provincia aveva infatti già dettato norme in materia di regolamentazione tecnica di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune: soprattutto con la legge prov. 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, spec. titolo IV, artt. 25 e segg.; con il successivo d.p.g.p. 9 settembre 1974, n. 64 (recante il regolamento di esecuzione della legge provinciale suddetta); ed ancora con il d.p.g.p. 10 agosto 1976, n. 43 (recante il regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge prov. n. 87/1983, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico). In base a tali atti normativi, la materia in questione risulta già organicamente disciplinata dalla provincia, in parte con norme da essa stessa direttamente emanate, in parte con norme statali cui rinvia la legge provinciale (v. spec. art. 30 legge prov. n. 87/1973, ed art. 18 d.p.g.p. n. 64/1974) e quindi applicabili nella provincia in quanto — e fin quando — richiamate dalla stessa legge provinciale.

L'art. 11, terzo comma, del decreto presidenziale impugnato pretende invece di sottrarre alla provincia le sue attribuzioni in materia di sicurezza, relativamente agli impianti a fune aventi un capolinea al di fuori del territorio della provincia. Con ciò stesso tale disposizione riconosce alla Provincia la competenza per la regolamentazione tecnica e le attribuzioni di sicurezza per gli impianti a fune «infraprovinciali»: questa circostanza, peraltro, non elimina affatto la incostituzionalità della disposizione in questione, ma semmai la rende più evidente.

Due aspetti della disciplina degli impianti a fune occorre a questo punto sottolineare. Il primo consiste in ciò, che per tutte le altre attribuzioni (escluse quelle di sicurezza) concernenti gli impianti aventi un capolinea fuori del territorio provinciale, in particolare per le concessioni, al fine di individuare l'ente cui appartengono le relative competenze i primi due commi dell'art. 11 hanno dato preminente rilievo al criterio della localizzazione della «stazione a valle» (che è infatti sempre la stazione principale negli impianti di funivia): cioè la competenza spetta allo Stato — previa intesa con la provincia — se la stazione a valle si trova fuori del territorio provinciale e regionale, e quella a monte invece nel territorio provinciale (art. 11, primo comma); spetta invece alla provincia — previa intesa con lo Stato — nel caso inverso (art. 11, primo comma); spetta alla provincia ricorrente — previa intesa con l'altra provincia autonoma — se la stazione a valle è situata nel suo territorio e quella a monte nel territorio dell'altra provincia autonoma, e viceversa (art. 11, secondo comma).

L'altro aspetto che si deve sottolineare è quello, già indicato, secondo cui per gli impianti a fune infraprovinciali tutte le attribuzioni, anche quelle relative alla sicurezza, appartengono alla competenza della Provincia e non sono state toccate dal d.P.R. n. 527/1987. In altri termini, quando gli impianti sono dislocati interamente nel territorio provinciale, le esigenze di sicurezza e gli interessi da queste coinvolti (che sono evidentemente gli stessi di quelli che vengono coinvolti dagli altri impianti) non comportano — in base alle stesse norme d'attuazione — alcuna riserva di attribuzioni a favore dello Stato.

Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta palese come la disposizione del terzo comma dell'art. 11 delle norme d'attuazione sia ingiustificatamente lesiva delle competenze provinciali. Se le esigenze di sicurezza degli impianti non comportano di regola (per gli impianti a fune infraprovinciali) una riserva delle relative attribuzioni in capo allo Stato, restando invece esse di competenza della Provincia (arg. ex art. 111 ultimo comma); se per gli impianti a fune aventi un capolinea fuori del territorio della Provincia la generalità delle relative attribuzioni legislative ed amministrative non è per ciò stesso di competenza dello Stato, poiché esse sono di competenza della Provincia quando nel suo territorio sia localizzata la stazione a valle (art. 11, primo e secondo comma); è allora evidente che per questi ultimi impianti anche le attribuzioni in materia di regolamentazione tecnica e di sicurezza — assieme alle altre — dovevano essere conservate alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la stazione a valle, secondo il criterio fondamentale stabilito dai primi due commi dell'art. 11. Né alcun ostacolo, a questo riguardo, poteva insorgere in considerazione della peculiarità delle attribuzioni in questione e degli interessi da esse coinvolti: non solo perché vi si opponeva la stessa formulazione della norma statutaria, ma perché le stesse norme di attuazione riconoscono (per gli impianti infraprovinciali) la idoneità delle provincie autonome ad esercitare anche le attribuzioni in materia di sicurezza. E non è certo pensabile che le esigenze di sicurezza degli impianti a fune infraprovinciali siano diverse rispetto a quelle degli altri impianti, o che la sicurezza dei soggetti che utilizzano gli impianti del primo tipo debba essere diversamente garantita rispetto a quella dei soggetti che utilizzano gli altri impianti.

Queste ultime considerazioni dimostrano la contraddittorietà della disciplina stabilita dall'art. 11, e come non sussista alcuna giustificazione alla lesione delle competenze della provincia ricorrente da esso determinata.

2. — Ancora violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8 n. 18, e 16 dello statuto Trentino-Alto Adige.

Considerazioni in gran parte sostanzialmente analoghe alle precedenti valgono anche nei confronti della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 delle norme di attuazione, riguardante (anziché gli impianti a fune) gli impianti di trasporto ferrotranviari e filoviari.

Anche tale disposizione, infatti, risulta essere lesiva delle competenze costituzionalmente riservate alla Provincia ricorrente se — come sembra — con essa si sono volute sottrarre alla Provincia, relativamente agli impianti di trasporto ferrotranviari e filoviari di interesse provinciale, le attribuzioni in materia di sicurezza e quindi anche di regolamentazione tecnica ad essa invece spettanti in base alle citate disposizioni statutarie.

3. — Violazione art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige e relativa sfera di autonomia provinciale.

Il testo del progetto delle norme d'attuazione in materia di comunicazioni e trasporti esaminato dalla commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige non conteneva le attuali disposizioni stabilite dagli artt. 2, secondo comma, ed 11, terzo comma, del d.P.R. n. 527/1987. Una disciplina come quella stabilita da queste ultime — che comportasse una siffatta ed inaccettabile restrizione delle competenze provinciali — non venne mai esaminata o discussa in seno alla «commissione dei dodici».

Pertanto, le norme d'attuazione impugnate con il presente ricorso sono state emanate senza che su di esse si fosse avuto il prescritto parere della commissione paritetica. Ciò comporta una palese violazione dell'art. 107 dello statuto, e con essa una lesione delle competenze e della autonomia della Provincia ricorrente, autonomia della quale lo speciale procedimento previsto dall'art. 107 dello statuto costituisce una componente particolarmente rilevante.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità degli artt. 2, secondo comma, ed 11, terzo comma del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

Roma, addì 26 gennaio 1988

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Avv. Paolo MERCURI

88C0198

N. 6

*Ricorso depositato in cancelleria il 9 febbraio 1988
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Leggi regionali - Regione Lazio - Contributi regionali per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione ed il funzionamento degli uffici di conciliazione, nonché per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori, da erogarsi i primi ai comuni del Lazio ed i secondi quali «rimborsi spese» ai partecipanti a corsi di aggiornamento ed ai docenti - Estraneità di tale normativa alle competenze regionali tassativamente elencate, in quanto trattasi di materia relativa all'organizzazione ed al funzionamento di organi di giurisdizione.

(Dis. legge regione Lazio riapprovato il 22 dicembre 1987).

(Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, nei confronti della Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale, avverso la legge (*rectius*, delibera legislativa) regionale, riapprovata il 22 dicembre 1987 dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti e comunicata al rappresentante del Governo il 15 gennaio 1988, intitolata «Contributi ai comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione la localizzazione e il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori».

La legge regionale predetta, dopo secondo rinvio con telegramma 18 luglio 1987 è stata riapprovata nell'identico testo. Essa prevede due interventi distinti:

1) la erogazione di contributi ai comuni per facilitare l'acquisto la ristrutturazione la locazione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi di uffici di conciliazione;

2) la erogazione di «rimborsi spese» ai partecipanti a corsi di aggiornamento e «in caso di documentata necessità» ai docenti dei corsi stessi (probabilmente estratti dalla magistratura).

Il tutto è previsto non in via straordinaria ma «a regime» (cfr. art. 6, primo comma, della delibera legislativa).

Non risultano analoghe iniziative di altre regioni.

Il ricorso è proposto per il seguente

MOTIVO

Come rilevato nel telegramma 18 luglio 1987 i due interventi finanziari previsti dalla delibera legislativa, oltretutto di diversa natura anche per diversità dei destinatari, esulano dall'ambito di competenza legislativa riconosciuto alle regioni dall'art. 117 della Costituzione e contrastano con tale articolo; non v'è stata quindi necessità di menzionare altri parametri costituzionali, quali gli artt. 108 e 110 della Costituzione.

Premesso che l'elenco delle «materie» di competenza regionale è tassativo, non è dato ravvisare nella delibera legislativa in questione, neppure un collegamento teleologico o funzionale con alcuna delle anzidette «materie» (lo si osserva solo per completezza, senza che ciò possa esser letto come ammissione della rilevanza di un siffatto collegamento). Per di più, codesta Corte costituzionale ha già avuto modo di escludere — e con chiarezza — qualsiasi competenza regionale in tema di organizzazione e funzionamento degli organi della giurisdizione.

È appena il caso di aggiungere che la delibera in questione finirebbe per riconoscere valenza nell'ambito regionale a taluni atti ed attività di organi della giurisdizione (la presidenza della corte di appello di Roma, i tribunali del distretto) al di là di quanto previsto dalla legislazione statale.

Per superare il limite delle attribuzioni legislative regionali non vale addurre eventuali situazioni di fatto (esiguità dei mezzi finanziari di taluni comuni, etc.) o parlare di «promozione e sostegno delle attività comunali». Il bene della certezza dei criteri di riparto appare senza dubbio prioritario rispetto a tali considerazioni, le quali comunque sarebbero pertinenti soltanto ad una parte della delibera consiliare.

P. Q. M.

Tanto premesso si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale sopra indicata.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Franco FAVARA, *avvocato dello Stato*

88C0199

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

n. 40

Ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Furnari Benedetta ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed il provveditore agli studi di Catania.

Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo di educazione fisica - Riassunzione e mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione, e subordinatamente a tale conseguimento fino alla immissione in ruolo, dei docenti (nominati dal preside e con tre anni di insegnamento), che abbiano prestato servizio nel 1980-81, privi del titolo di studio specifico - Mancata previsione di detti benefici per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, nella stessa situazione giuridica dei colleghi destinatari della norma, ma provvisti del titolo di studio specifico - Prospettata violazione dei principi dell'esame di stato per l'esercizio professionale, dell'uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici e di imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).

(Cost., artt. 3, 33, 51 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3119/1982 proposto dai sigg. Benedetta Furnari, Giuseppina Brischetto e Carlo Arcidiacono, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Tafuri del foro di Catania ed elettivamente domiciliati in Roma, via di Porta Pinciana n. 6 presso lo studio dell'avv. Giovanni Magnano di San Lio, contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro *pro tempore* e il provveditore agli studi di Catania rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono per legge domiciliati, per l'annullamento dell'elenco dei docenti di educazione fisica di cui all'art. 19 dell'O.M. 22 luglio 1982; dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 22 luglio 1982, n. 234, titolo terzo; dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 337 del 14 ottobre 1982 prot. 34596/909/BD; del provvedimento che esclude i ricorrenti dalla predetta graduatoria; di tutti gli atti preparatori, consequenziali e connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 28 ottobre 1985 la relazione del consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito l'avv. dello Stato Palatiello per l'amministrazione resistente; nessun comparso per i ricorrenti;

Ritenuto è considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

1. — Con atto notificato il 15 novembre 1982, i ricorrenti — docenti di educazione fisica in possesso del titolo specifico di studio, conseguito presso l'I.S.E.F. di Palermo nel novembre 1979 — premesso in punto di fatto di trovarsi in posizione di servizio coincidente con quella contemplata nell'art. 43 primo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, insorgono contro gli atti in epigrafe lamentando che la legge medesima abbia riservato alla categoria di appartenenza un trattamento deteriore rispetto ai colleghi privi del titolo di studio.

Essi invero, esclusi dall'applicabilità dei benefici contemplati per i docenti titolari di incarico (artt. 35, 36, 37 e 57, primo comma) in quanto supplenti e da quello previsto dall'art. 38 secondo comma, perché privi di abilitazione, sono altresì penalizzati dalla circostanza di aver conseguito il titolo di studio anteriormente all'anno scolastico 1980/1981. Se così non fosse infatti avrebbero potuto beneficiare dell'applicazione dell'art. 43 della legge n. 270/1982 che sarebbe dunque in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto, mentre pone una deroga al principio dell'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso, esclude dal beneficio una categoria di amministrati in analoga posizione di servizio, ma fornita di titoli poziori.

2. — L'amministrazione si è costituita resistendo al ricorso.

3. — Nel corso del giudizio è stata acquisita la documentazione relativa ai titoli di studio e di servizio dei singoli ricorrenti.

DIRITTO

1. — La questione all'esame del collegio pone il problema — nell'ambito del disegno legislativo di sistemazione del personale precario esistente, attuato con la legge 20 maggio 1982, n. 270 — della esclusione dal beneficio della riassunzione e del mantenimento in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione e subordinamento a tale conseguimento fino all'immissione in ruolo dei docenti di educazione fisica i quali, ancorché nella posizione di servizio contemplata nell'art. 43 della legge regionale 20 maggio 1982, n. 270, abbiano conseguito il titolo di studio anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980-1981. Ciò in contrapposizione ai colleghi privi del titolo di studio i quali, in servizio come supplenti nell'anno scolastico 1980-1981, e con almeno tre anni complessivi di servizio, si sono visti riconoscere il diritto ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983 anche in sovrannumero; ad essere mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, successivamente, fino al conseguimento dell'abilitazione, nonché (una volta ottenuta la suddetta abilitazione) fino all'immissione in ruolo da disporsi in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

2. — La sezione, già con ordinanza n. 806 del 27 ottobre 1982 ha ritenuto, per tale aspetto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge n. 270/1982, sollevata in relazione agli artt. 3, 33, 51 e 97 della Costituzione, rimettendo quindi gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.

3.0. — Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nella analoga questione sollevata con il presente ricorso.

3.1. — I ricorrenti posseggono tutti i requisiti di servizio contemplati dall'art. 43 in esame e tuttavia sono rimasti esclusi dai benefici ivi contemplati per avere prestato la propria attività di supplente con il possesso del titolo di studio, a far tempo dall'anno scolastico 1979-80, avendo conseguito il diploma I.S.E.F. nel novembre 1979.

3.2. — È peraltro pacifico che l'art. 43 della legge n. 270/1982 non si presta ad una lettura che ricomprenda nell'ambito dei destinatari i docenti che abbiano prestato il servizio ivi contemplato con il possesso del titolo di studio.

3.3. — La lesione dei ricorrenti non può dunque farsi discendere direttamente né dal comportamento del provveditore agli studi che li ha esclusi dall'elenco dei docenti di educazione fisica della provincia aventi titolo, all'applicazione della norma, né dagli atti ministeriali con cui sono state impartite disposizioni generali in relazione al suddetto art. 43.

3.4. — Assume pertanto rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale del più volte menzionato art. 43 in relazione agli artt. 3, 33, 51 e 97 della Costituzione, la quale, anche se non del tutto chiaramente formulata e articolata dai ricorrenti, deve essere comunque sollevata d'ufficio, essendo determinate ai fini della decisione e comunque non manifestamente infondata.

4. — Con la citata ordinanza n. 806 del 27 ottobre 1982 — la quale va interamente condivisa — il tribunale ha già proceduto ad una compiuta analisi di taluni principi di fondo sottesi nel corpo e normativo della legge 20 maggio 1982, n. 270, precipuamente rilevando innanzitutto come la logica seguita dal legislatore per procedere alla sistemazione del personale precario esistente, secondo l'obiettivo enunciato nella stessa intitolazione del testo normativo, sia stata derogata per talune categorie di docenti e, in particolare, per i docenti di educazione fisica. Infatti, per la generalità dei

destinatari, si è proceduto innanzi tutto alla considerazione delle posizioni meritevoli di tutela, operandosi quindi una graduazione in relazione al possesso o meno dei titoli richiesti per l'inquadramento, distinguendo, per quel che riguarda la scuola secondaria, fra docenti in possesso di abilitazione e docenti sprovvisti di tale attestato, garantendo soltanto ai primi l'immissione in ruolo, secondo un ordine temporale di priorità (artt. 33, 34 e 38 secondo comma), subordinando per i secondi tale garanzia al conseguimento dell'abilitazione (artt. 36 e 37) e infine attenuandola nei confronti dei supplenti (art. 38 primo comma) per i quali è stata posta una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario.

Per i docenti di educazione fisica l'art. 43 ha voluto invece prendere in considerazione anche la situazione di coloro che, per esigenze eccezionali, erano stati ammessi all'insegnamento senza neppure avere ancora conseguito il diploma I.S.E.F. sulla base di apposite graduatorie compilate dai Provveditori agli studi e segnalate ai presidi, in cui erano stati inclusi gli studenti dall'istituto superiore di educazione fisica che ne avevano fatto richiesta, e la cui scelta era, tuttavia, subordinata alla mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio iscritti nelle graduatorie generali degli incarichi e delle supplenze.

Nei confronti di costoro si è voluto sostanzialmente evitare che fosse loro definitivamente preclusa la possibilità di una sistemazione definitiva sulla base della pregressa utilizzazione, e si è quindi espressamente prevista la riassunzione e il mantenimento in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione, nonché la futura immissione in ruolo ovviamente condizionata al conseguimento dei titoli anzidetti, sempreché all'epoca «nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi» ed in possesso di determinati requisiti di servizio.

Si è così derogato al criterio generale sancito dall'art. 38, secondo comma, non soltanto con il prendere in considerazione personale sprovvisto del titolo di studio, ma altresì garantendo a detto personale (sia pure condizionatamente al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione) l'immissione in ruolo (e non una mera riserva di posti *tantum* in sede di concorso ordinario) nonché la stabilità *medio tempore* del posto di lavoro.

La sezione ha già osservato in argomento come una tale deroga non sarebbe di per sé significativa (attesa la peculiarità delle posizioni tutelate) ove il legislatore non avesse trascurato, nell'ambito degli stessi insegnanti di educazione fisica, quanti alla data di inizio dell'anno scolastico 1980-81 avevano ottenuto con priorità la nomina in base alla loro iscrizione nelle ordinarie graduatorie provinciali, proprio in quanto muniti del relativo diploma.

Ed invierò l'incongruità del trattamento a costoro riservato, rispetto ai colleghi contemplati nell'art. 43, sta proprio in questo che, dotati di titoli poziori e pertanto prioritariamente utilizzati nella struttura scolastica nell'anno 1980-81, con supplenza conferita dai presidi sulla base di ordinarie graduatorie, prevalenti rispetto a quelle degli studenti I.S.E.F. (e in possesso del requisito di servizio contemplato nell'art. 43), non hanno ricevuto alcuna garanzia del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere dal conferimento delle supplenze per la copertura dei posti vacanti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 270/1982, pregiudicati anche in questo in partenza dalla priorità accordata dall'art. 43 ai colleghi sprovvisti di diploma circa la copertura della disponibilità e non sono d'altra parte neppure garantiti in ordine alla futura immissione in ruolo, essendo la loro posizione soltanto riconducibile a quella contemplata, nelle linee generali, nell'art. 38, primo comma.

Una tale disparità di trattamento, nell'ambito del medesimo insegnamento ed in parità di presupposti di servizio, a tutto svantaggio di docenti già provvisti del titolo legale di studio specifico, non trova alcun supposto sul piano di ragionevolezza e giustifica ampiamente il sospetto di violazioni del principio generale di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione oltre che dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 nella misura in cui, tra docenti aventi uguale esperienza di insegnamento, l'art. 43 della legge n. 270/1982 ammette con preferenza all'impiego quanti siano ancora in attesa di verificare la propria preparazione culturale specifica attraverso il completamento del corso di studi ed il conseguimento del diploma, rispetto a coloro che abbiano già ricevuto la positiva valutazione legale del possesso di tale preparazione culturale; scelta questa che, come è stato già correttamente osservato dalla sezione, mal si concilia anche con il valore attribuito dall'art. 33 della Costituzione all'esame conclusivo dei vari ordini e gradi di scuola.

Ove poi si consideri la notoria circostanza che in sede attuativa l'amministrazione ha ritenuto applicabili i benefici di cui all'art. 43 anche a quanti hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 1980-81, consentendo agli stessi di partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione *ex art.* 35, laddove anche tale possibilità è negata alla categoria di appartenenza dei ricorrenti, appare ancor più evidente la sperequazione operata ingiustificatamente nei confronti di questi ultimi, i quali, non incaricati nell'anno scolastico 1980-81, non rientrano neppure fra i destinatari dell'art. 35.

La questione deve essere pertanto rimessa nella competente sede, sospesa frattanto ogni pronuncia nel presente giudizio.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in relazione agli artt. 3, 33, 51 e 97 della Costituzione nella parte in cui esclude dalla riassunzione e dal mantenimento in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione, e subordinatamente a tale conseguimento fino alla immissione in ruolo, i docenti di educazione fisica che abbiano prestato servizio nei modi e tempi indicati dalla norma, col possesso del titolo di studio specifico conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980-81;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Roma addì 28 ottobre 1985 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati nominati in epigrafe.

(Seguono le firme)

88C0222

N. 41

Ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dalla commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Pignotti Severino contro l'ufficio imposte dirette di Legnano

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Pensioni privilegiate - Previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - Esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio in tempo di pace.

(D.P.R. 27 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Pignotti Severino avverso la decisione 19 ottobre 1984-28 febbraio 1985 della commissione tributaria di primo grado di Milano, sezione trentunesima;

Letti gli atti;

Sentiti il contribuente sig. Severino Pignotti ed il dott. Antonio De Luca, procuratore ufficio imposte dirette di Legnano;

Udito il relatore Giovanni Fina;

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Severino Pignotti, a seguito di silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria, ricorreva per ottenere i rimborsi delle ritenute operate dalla direzione provinciale del Tesoro di Milano sulla pensione privilegiata ordinaria concessagli per invalidità, con diritto all'accompagnamento, per causa di servizio militare, osservando che la medesima pensione deve essere considerata intassabile alla stregua con le pensioni di guerra. Chiedeva, inoltre, il rimborso dell'Irpef dovuta in conseguenza del conguaglio con altri redditi dichiarati negli anni di contestazione (dal 1976 al 1980) e che venga disposta la sospensione delle ritenute sulle pensioni successive.

La commissione di primo grado di Milano, sezione trentunesima ha respinto i ricorsi ritenendo il reddito da pensione privilegiata ordinaria non rientrante tra quelli descritti all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973.

Detta decisione è stata impugnata dal ricorrente il quale, riproponendo i medesimi motivi eccepiti in primo grado, insiste nella richiesta di rimborso delle trattenute operate sulla pensione, di quelle iscritte a ruolo a causa del conguaglio con altri redditi e chiede che vengano sospese le ritenute effettuate dalla direzione provinciale del Tesoro sulle pensioni in corso di pagamento.

In sede di dibattimento chiede che la causa venga rimessa alla Corte costituzionale perché dichiarata incostituzionalità dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973.

Il collegio, esaminati i ricorsi, le memorie aggiuntive e la copiosa documentazione in atti, impregiudicato il merito della questione posta dal ricorrente, ritiene che pregiudizialmente la causa deve affrontarsi sulla richiesta di incostituzionalità dell'art. 9 della legge n. 825/1971 e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui escluderebbero dal beneficio dell'esenzione tributaria le pensioni privilegiate ordinarie limitando il beneficio stesso ai cosiddetti assegni accessori di tali pensioni e sospendere il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli art. 9 della legge n. 825/1971 e dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Al riguardo si osserva che è fuori dubbio la chiarezza esplicita dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel limitare esclusivamente alle pensioni di guerra l'esonero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Peraltro tale norma di carattere agevolativo, e per la sua stessa natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva, essendo l'interpretazione analogica per ormai comunque orientamento dottrinario esclusa per le norme tributarie, tanto più che, i due tipi di pensione, pur essendo equiparati sotto molteplici profili non lo sono certamente sul piano generale.

Conseguentemente il citato trattamento agevolativo non può essere applicato alla pensione privilegiata ordinaria, trattandosi di trattamento pensionistico distinto con quello riservato alla pensione privilegiata militare.

Infatti se entrambe le pensioni, presuppongono una menomazione della capacità lavorativa del soggetto per effetto di una lesione o di una infermità, tuttavia è diverso, essendo rappresentato, in un caso, in un fatto di guerra e, nell'altro caso, da un fatto di servizio.

Tuttavia questo collegio ritiene che la normativa regolante la fattispecie di cui al presente procedimento, e cioè l'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, può essere costituzionalmente illegittimo per quanto segue.

Appare al collegio che non sembra che possano trovarsi molte ragioni logiche perché l'agevolazione prevista dal più volte citato art. 34 sia giustificata nelle sue portate limitative, ovvero non si giustifica che tale agevolazione sia riconosciuta al militare che abbia riportato una menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra e venga, invece, negata al soggetto che pure avendo riportato identica menomazione nel fisico sia dipendente dal servizio prestato nel tempo di pace.

Peraltro basta osservare quanto sancito dalla Corte costituzionale agli artt. 52 e 11, ove rispettivamente viene stabilito il principio secondo cui ogni cittadino ha il dovere di servire la Nazione, senza alcuna limitazione e distinzione fra i servizi prestati in guerra ed i servizi prestati in tempo di pace, nonché il principio secondo cui la guerra, strumento di offesa viene ripudiata.

Da ciò ne consegue che il servizio prestato in tempo di pace deve costituire occasione permanente per l'attività delle forze a ciò proposte.

Conseguentemente esaminando le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie si rileva che si tratta di situazioni sostanzialmente rese omogenee da un comune elemento che si concretizza nella sussistenza di condizioni patologiche soggettive collocate direttamente all'attività del servizio militare.

A tali situazioni, purtroppo, il legislatore ha attribuito trattamenti diversi, lasciando il legittimo dubbio su una evidente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Poiché la risoluzione della sovraesposta eccezione di legittimità costituzionale si pone in termini di rilevanza e di pregiudizialità rispetto alla decisione della presente controversia, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale con sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

La commissione ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 601, in relazione all'art. 3 della Costituzione, rimette atti e parti davanti alla Corte costituzionale.

Milano, addì 22 maggio 1987

(Seguono le firme)

N. 42

Ordinanza emessa il 10 settembre 1987 dal pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Faraon Luciano ed altri; Frassinelli Paolo ed altri e l'I.N.P.S. e il Ministero del tesoro

Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Misura - Criteri per la determinazione - Imposizione ai soli lavoratori autonomi di un minimale contributivo (di L. 648.000) - Non consentita riduzione dell'aliquota contributiva al livello di quella (1,35%) prevista per il lavoratore dipendente - Mancata previsione, in alternativa, della facoltà di porre a carico del cliente una parte (lo stesso 1,35%) dell'aliquota contributiva - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41: art. 31, primo, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma).

(Artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Nelle cause riunite promosse dai dott. proc. Luciano Faraon e altri 17 e da avv. Paolo Frassinelli e altri 26 contro l'istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Venezia e contro il Ministero del tesoro, domiciliato presso l'avvocatura dello Stato di Venezia, a scioglimento della riserva che precede;

in ordine alla domanda di sequestro liberatorio:

Ritenuto che sussistano gli estremi previsti dall'art. 678 del c.p.c., essendo controverso l'obbligo del pagamento e dovendosi ritenere messe a disposizione del creditore da parte dei ricorrenti le somme dovute per la loro liberazione a sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Considerato che per le ragioni infra esposte dovrà procedersi a sospensione della causa con remissione degli atti alla Corte costituzionale e appare quindi opportuno garantire che per la durata del processo il denaro sequestrato produca interessi a favore dell'avente diritto;

ORDINA

Il sequestro degli importi che i ricorrenti sono tenuti a pagare a sensi della legge n. 41/1986 art. 31, ottavo comma e seguenti (e unicamente di tali disposizioni, che — sole — sono rimesse al vaglio della Corte costituzionale) nei termini prescritti.

Detti importi dovranno essere versati nei termini di legge presso la Cassa di Risparmio di Venezia, alla quale viene comunicata la presente ordinanza e che dal momento del versamento li custodirà in deposito fruttifero vincolati ad ordine dell'autorità giudiziaria.

Pone a carico dei ricorrenti l'onere di dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito ai convenuti entro 5 giorni e di depositare entro il medesimo termine nella cancelleria di questo giudice la prova dell'avvenuto versamento;

in ordine alle eccezioni di illegittimità costituzionale:

Premesso che i ricorrenti, avvocati e procuratori legali, hanno chiesto che si accerti che da loro non sono dovuti i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, previsti dalle leggi n. 33/1980 e successive fino alla legge n. 41/1986, previa remissione del processo alla Corte costituzionale perché dichiarati illegittimi costituzionali delle norme che impongono loro i versamenti di tali contributi per violazione degli artt. 31, 35 e 53 della Costituzione;

Ritenuto che in ordine ad analoghe questioni di costituzionalità riferite alle leggi emanate in *subiecta* materia fino al decreto-legge n. 688/1985 conv. in legge 41/1986 la Corte costituzionale si è già pronunciata con sentenza n. 167/1986, ritenendole infondate e non risultano prospettati motivi diversi di incostituzionalità;

che peraltro la Corte costituzionale in detta sentenza ha osservato tra l'altro che «la disparità di trattamento pretende, onde potersi conclamare nel sistema il supero della soglia di compatibilità, quel *tertium comparationis* in base al quale, appunto, venir dimostrata la irrazionalità: ma ciò in causa non è minimamente rinvenibile»;

che tale *tertium comparationis*, quale pietra di paragone alla quale confrontare le posizioni delle singole categorie incise non era rinvenibile nella legislazione degli anni 1978-1985 verosimilmente perché ancora fortemente condizionata da quella «generalizzata diversificazione tanto sul piano delle prestazioni quanto... del reperimento dei mezzi (contribuzioni)», che la stessa Corte aveva descritto come connotazione dominante del sistema assicurativo contro le malattie funzionante in Italia alla fine degli anni '70, ma a diversa conclusione potrebbe ora giungersi considerando che con l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 si è tentato di dare un assetto unitario alla materia;

che tale legge sembra infatti individuare una misura generalizzata del contributo: il 7,5% del reddito complessivo ai fini Irpef fino ai 40.000.000 e il 4%, c.d. contributo di solidarietà, sul reddito compreso tra i 40 e i 100 milioni (art. 31, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma);

che a tale misura si adegua il contributo a carico dei lavoratori autonomi tra i quali i liberi professionisti, (art. 31 ottavo comma), ai quali viene tuttavia imposto un minimale contributivo di L. 648.000 annue, dimezzato per la sola categoria dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e relativi concedenti (art. 31, 10° comma);

che d'altro canto il contributo per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, viene fissato nella diversa misura «del 10,95% della retribuzione imponibile di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l'1,35% a carico dei lavoratori» (art. 31 1° comma), senza la previsione di alcun minimale;

che dovendosi ritenere applicabile al «contributo» in esame, come delineato nella recente legislazione — appunto la legge n. 41/1986 — il principio dell'uguaglianza in relazione alla capacità contributiva sancita dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, stante il carattere obbligatorio della «prestazione patrimoniale autoritativamente imposta e la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse pubblico» (v. in tale senso sent. Corte costituzionale n. 146/1972 e n. 119/1981 per il contributo di solidarietà al «fondo sociale» ex legge 20 marzo 1986, n. 269), le sopraindicate disparità di trattamento non appaiono giustificate da una corrispondente disparità delle posizioni soggettive sulle quali le norme vengono ad incidere;

che in particolare, ove si ritenesse che rispetto al contributo generalizzato del 7,5% per tutti i redditi (cfr undicesimo comma, confermato per i redditi domenicali, agrari, da fabbricati e da capitale dell'ottavo comma) sia giustificata una minore incisione del reddito da lavoro, quale appunto l'1,35% fissato a carico del lavoratore dipendente, non apparirebbe giustificato il maggior onere a carico del lavoratore autonomo (7,5%), né tanto meno la previsione solo a suo carico di un minimale contributivo; ma anzi si riprodurrebbe una situazione del tutto analoga a quella dichiarata incostituzionale dalla sentenza Corte Cost. n. 42/1980, allorché a proposito dell'ILOR a carico dei lavoratori autonomi si scrisse che si erano «distratti i redditi da lavoro autonomo dalla disciplina tributaria del lavoro dipendente allo scopo di attrarre i redditi stessi tra i redditi misti e fondiari»;

che se poi il raffronto dovesse operarsi tra il contributo a carico del libero professionista (7,5%) e quello a carico congiuntamente del lavoratore dipendente e del suo datore di lavoro (10,95%), ugualmente si finirebbe per verificare una ingiustificata disparità in danno del professionista, dal momento che la legge a lui non consente di porre a carico del cliente la quota eccedente l'1,35%;

che pertanto non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 31 legge n. 41/1986 nella parte in cui non prevede per il libero professionista una riduzione dell'aliquota contributiva pari a quella (1,35%) prevista per il lavoratore dipendente ovvero, in alternativa, non prevede per i liberi professionisti la facoltà di porre a carico dei loro clienti la quota eccedente quella stabilita a diretto carico dei lavoratori dipendenti (1,35%);

che la decisione su detta questione è rilevante nel presente procedimento avendo i ricorrenti, liberi professionisti, chiesto l'accertamento che non sussiste a carico dei liberi professionisti l'obbligo contributivo previsto dall'art. 31 legge n. 41/1986;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina la notifica della presente ordinanza a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.

Venezia, addì 10 settembre 1987

(Seguono le firme)

N. 43

*Ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal pretore di Rimini
nel procedimento civile vertente tra Lo Conte Massimo e Poncini Regina*

Locazioni immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività professionale - «Compenso per avviamento professionale» - Disparità di trattamento tra i contratti in corso alla data del 30 luglio 1973 ed i contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978 - Immotivata attribuzione di tale indennità in mancanza di un avviamento commerciale da compensare.

(D.-L. 6 dicembre 1986, n. 832, conv., con modif., in legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 1, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella causa civile promossa da Lo Conte avv. Massimo, domiciliato in Rimini, via Q. Sella n. 19, il quale, avendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sta in giudizio senza il ministero di altro difensore (art. 86 del c.p.c.). Ricorrente, contro Poncini Regina, elettivamente domiciliata in Rimini presso lo studio dell'avv. Adriano del Bianco che la difende e rappresenta in giudizio in virtù di delega in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo resistente;

RITENUTO IN FATTO

Il 24 gennaio 1973 Regina Poncini concede in locazione a Massimino Lo Conte — per la durata di un anno, dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1974 — un immobile urbano che il conduttore destinerà all'esercizio della sua attività professionale di avvocato.

Il contratto è prorogato fino al 31 luglio 1978 dalla legislazione vincolistica, fino al 31 marzo 1984 dall'art. 67 della legge così detta «sull'equo canone», fino al 31 marzo 1986 dall'art. 15-*bis* della legge n. 94 del 1982; il contratto viene altresì «rinnovato» fino al 31 marzo 1992 dall'art. 1, comma nono-*bis*, della legge 5 aprile 1985, n. 118.

Il 23 aprile 1986, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 108, dichiara l'illegittimità del «rinnovo legale» e ... il contratto di locazione Poncino-Lo Conte, stipulato per la durata di un anno nel 1973, viene a scadere il 31 marzo 1986.

Dopo la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale Regina Poncini al conduttore lo sfratto per finita locazione e lo cita davanti al pretore di Rimini per la convalida della intimazione. Nella udienza del 4 luglio 1986 l'intimato si costituisce in giudizio e si oppone alla convalida.

Non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, il pretore ordina il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 del codice di procedura civile. Il giudizio prosegue e si conclude il 2 luglio 1987 con la pronuncia della sentenza che dichiara cessato il contratto in corso tra le parti e dispone che l'esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile abbia luogo non prima del 27 novembre 1987.

Con ricorso depositato il 24 luglio 1987 Massimino Lo Conte chiede al pretore di determinare l'ammontare del compenso previsto dalla norma di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dalla stessa norma quantificato in dodici mensilità del canone corrente di mercato per immobili aventi le stesse caratteristiche. All'udienza fissata per la comparizione delle parti — 29 ottobre 1987 — la locatrice si costituisce nel processo ed eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 15/1987. Nella stessa udienza, in difetto di una esplicita istanza del difensore della resistente, il pretore solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma che, nell'art. 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, attribuisce ai conduttori di immobili utilizzati per l'esercizio di attività professionali un compenso pari a dodici mensilità del canone corrente di mercato. La questione è rilevante, in quanto la decisione sulla domanda del ricorrente dipende dall'esito del giudizio di costituzionalità: la domanda potrà infatti essere accolta solo ove la Corte costituzionale non dichiarasse illegittima la norma impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

(*Omissis*).

che la fine di una locazione non giustifica *sic et simpliciter* un compenso ovvero una indennità, tanto che gli inquilini di un immobile adibito ad abitazione non pare abbiano mai percepito alcun compenso prima di essere sfrattati;

che per il locatore — il quale deve «corrispondere» una cospicua somma di denaro prima di conseguire la disponibilità di un immobile spesso *ab immemorabili* per un canone diventato irrisorio *ex lege* — la parola compenso diventa sinonimo di «arbitrario balzetto», di «irragionevole pagamento dell'indebito» o, se si preferisce, di «tangente legale»;

che, quando una legge non si fonda sulla ragione, è inevitabile che il giudice, applicandola, diventi complice dell'arbitrio del legislatore;

che i cittadini danneggiati da una legge irragionevole «sentano il morso concreto» dell'ingiustizia «soltanto attraverso la sentenza del giudice e sono portati a prendersela, più che contro il legislatore lontano, con il giudice che sta addosso a loro» (P. Calamandrei, *processo e democrazia*, Padova, 1954, pag. 109);

che, essendo «assai» le leggi ingiuste ed irragionevoli, «assai volte» — è sempre Piero Calamandrei che parla — il giudice porta nell'opinione pubblica il peso delle colpe del legislatore;

Anche i giudici hanno le loro colpe. Nessuno è senza colpe. Una delle loro colpe più gravi, da cui discendono forse tutte le altre, è quella di cui parla un maestro di diritto e di democrazia ne «Le lettere e il processo civile»;

Il giudice «troppe volte dimentica che dentro alle formule degli articoli di legge passa la vita con le sue lacrime e che intorno ad esse bisogna lavorare con animo pietoso e con mani lievi, perché sotto ogni parola della morta legge c'è la carne viva che dolera».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio in relazione dell'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore dopo la cessazione dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978, l'indennità per avviamento professionale, nella misura di dodici mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dopo il deposito in cancelleria della motivazione della presente ordinanza;

Sospende il processo in corso;

Visto l'art. 23, quarto e quinto comma, della legge n. 87/1953;

Ordina che, dopo il deposito in cancelleria, la presente ordinanza a cura della cancelleria sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Rimini il 29 ottobre 1987

Il pretore: DOLCE

83C0225

N. 44

Ordinanza emessa il 1° aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 febbraio 1988) dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore generale nei confronti di Pulci Paolo ed altri.

Danno ambientale - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - Mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità per danni all'ambiente causati da soggetti legati da rapporti di servizio con lo Stato o con enti pubblici territoriali - Omessa previsione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento e di un'azione d'ufficio da parte del pubblico ministero, in caso di inerzia dei soggetti interessati - Mancata previsione di una responsabilità diretta degli enti territoriali diversi dallo Stato per danni all'ambiente, per fatto dei propri dipendenti, in analogia a quella prevista per l'amministrazione statale in forza del richiamo contenuto nella norma impugnata all'art. 22 del d.P.R. n. 3/1957.

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25, primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103, secondo comma, 114 e 123).

LA CORTE DEI CONTI

«Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità dal procuratore generale nei confronti di Paolo Pulci, Anna Rosa Cavallo, Giuseppe Piseddu, Vincenzo Ciccotti, Giulio Mastromattei, Clemente Torquato,

Sante Di Fausto, Salvatore Farris, Luigi Nardi, Angelo Mascetti, Antonio Pasca, Antonio Ciani, Giuseppe Ciucci, Franchina Pennazza, Tito Di Marte, Piero Olmo, Luigi Cornacchia, Pasquale Citarella, Eugenio De Nino, Filippo Dionisi, Generoso Mariani, Flavio Melilli, Angelo Lucani e Andrea Terenzi;

Visto l'atto introduttivo nonché gli altri atti e documenti del giudizio iscritto al n. 9929/R del registro di segreteria della sezione;

Uditi, nella pubblica udienza del 1º aprile 1987, il consigliere relatore dott. Glauco de Seta, l'avv. Domenico Davoli per i convenuti Cavallo Farris, De Nino e Citarella, l'avv. Aldo Luchini per i convenuti Piseddu, Ciccotti, Di Fausto, Nardi ed Olmo, l'avv. Riccardo Lavitola per il convenuto Pasca nonché il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Giuseppe Antonio Stanco.

FATTO

Il procuratore generale ha convenuto dinanzi a questa Corte ventiquattro amministratori *pro-tempore* di enti pubblici territoriali (l'assessore per l'urbanistica della regione Lazio, il sindaco del comune di S. Angelo Romano, l'assessore all'urbanistica del comune di Guidonia Montecelio, i componenti delle commissioni edilizie dei predetti comuni ed i consiglieri comunali di S. Angelo Romano).

I convenuti vengono chiamati a rispondere, ciascuno di una quota *pro-capite* che il collegio riterrà di stabilire, entro l'importo massimo di L. 522.865.400, oltre gli interessi e le spese di giudizio, per avere arrecato danno all'ambiente nell'esercizio delle rispettive funzioni di amministratori locali.

L'anzidetta somma costituisce infatti il costo per il ripristino della situazione paesistica ed ambientale della zona di Poggio Cesi, sita nel comune di S. Angelo Romano e sottoposta a vincolo idrogeologico, paesaggistico ed archeologico.

Tale situazione risulta, ad avviso dell'attore, gravemente alterata dai lavori di costruzione di una strada di collegamento, che attraversa i territori del predetto comune e di quello di Guidonia Montecelio e che collega la collina di Poggio Cesi ad una cemenzeria della Unicem S.p.A., in quanto questa società ha progettato di utilizzare buona parte della collina in questione come cava di calcare.

Il fatto causativo di danno ambientale è da ricercare nel rilascio della concessione edilizia, da parte dei due commi, e nell'autorizzazione, da parte della regione Lazio, alla costruzione della strada in parola.

Per i convenuti Cavallo e Farris la difesa ha eccepito la mancanza di nesso causale fra la concessione edilizia rilasciata dal comune di Guidonia Montecelio in favore della società Unicem ed il preteso danno ambientale, nonché la mancanza di colpa dei patrocinati.

Per i convenuti Piseddu, Ciccotti, Di Fausto, Nardi e Olmo, si è eccepita nel merito la mancanza di danno ambientale, in quanto le concessioni edilizie furono rilasciate dai due comuni interessati alla società Unicem in epoca anteriore alla sottoposizione della zona di Monte Cesi a vincolo paesaggistico. È stata eccepita, inoltre, la mancanza di legittimazione passiva del convenuto Olmo, all'epoca semplice segretario comunale verbalizzante in seno alla commissione edilizia del comune di S. Angelo Romano.

La difesa dei convenuti De Nino, e Citarella ha eccepito la mancanza di responsabilità, poiché il consiglio comunale di S. Angelo Romano, di cui costoro facevano parte, non deliberò alcuna concessione edilizia, ma prese solo atto che l'arteria viaria proposta dalla società Unicem non contrastava con le previsioni di programma del piano regolatore generale.

Il convenuto Pasca ha formulato analoghe difese circa l'ininfluenza causale, sul presunto danno, dell'operato della commissione edilizia del comune di S. Angelo Romano, di cui egli faceva parte.

La difesa del convenuto Pulci ha chiesto il rinvio della trattazione per la pendenza della pregiudiziale costituzionale sollevata dalle sezioni riunite di questa Corte con ordinanza di rimessione del 1º ottobre 1986, in ordine all'art. 18, secondo comma, della legge n. 349/1986, per contrasto con gli artt. 25 e 103 della Costituzione. Nel merito ha formulato riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni, istanze istruttorie circa la affermata infondatezza della domanda.

Al pubblico dibattimento l'avv. Davoli ha prospettato, per l'ipotesi di una ulteriore ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 18 della legge n. 349/1986, l'incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 5, 114 e 128, del primo e del terzo comma, nelle parti in cui la titolarità del diritto al risarcimento del danno ambientale non viene riferita allo Stato-comunità, e quindi anche agli enti territoriali interessati come esponenziali delle comunità locali.

Nel merito ha confermato le difese scritte.

L'avv. Luchini per il convenuto Olmo e l'avv. Lavitola per il convenuto Pasca hanno ribadito la richiesta di estromissione dal giudizio.

Il rappresentante della procura generale ha preliminarmente prospettato, a sua volta, la possibilità che la sezione formuli una ulteriore ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 18 in questione con ampliamento dei motivi di incostituzionalità.

Ha evidenziato il contrasto che il secondo e il terzo comma dell'art. 18 presentano — oltre che con i principi contenuti negli artt. 25, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione — con l'art. 24, perché non viene assicurata una adeguata tutela giurisdizionale dei diritti degli enti territoriali sul bene ambiente; con l'art. 97, perché tale carenza di tutela si traduce di fatto in una *legibus solutio* degli amministratori e dipendenti degli enti locali, responsabili del danno, che non sono mai stati convenuti in giudizio grazie al «diritto non vivente» contenuto negli artt. 261 e 265 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383; con l'art. 97, nel quale si afferma il principio del «buon andamento» della pubblica amministrazione e delle responsabilità «proprie» di ogni pubblico amministratore e funzionario; con l'art. 3, per la disparità di trattamento sostanziale e processuale dei funzionari e agenti statali, nei confronti degli amministratori e dipendenti di enti locali, per il caso di concorso in un unico illecito ambientale.

Il p.m. ha confermato nel merito l'atto di citazione.

DIRITTO

1. — Pregiudiziale ad ogni altra nell'ordine delle questioni all'esame di questa sezione — e tale da non consentire il passaggio alle preliminari concernenti sia la legittimazione delle parti che le condizioni dell'azione — è quella che riflette la legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1986, n. 349, la quale estende quale *ius superveniens* la propria sfera di applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

La Corte dei conti, peraltro, con due ordinanze di rimessione delle sezioni riunite depositate, rispettivamente, il 1° dicembre 1986 e il 20 marzo 1987 (la prima delle quali già pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, prima serie speciale, dell'11 febbraio 1987) e concernenti altre fattispecie di danno pubblico ambientale già conosciute in primo grado, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 10, secondo comma, della predetta legge.

Con la prima ordinanza viene denunciata la violazione degli artt. 103, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione; con la seconda la violazione degli artt. 5 e 103, secondo comma.

Relativamente al presente giudizio si ritiene che il vizio di incostituzionalità del provvedimento legislativo in esame tocchi ulteriori aspetti del citato art. 10 e presenti più estesa e complessa ampiezza, avuto anche riguardo alle eccezioni sollevate al dibattimento dalla difesa di alcuni convenuti e dal pubblico ministero.

2. — L'azione di responsabilità per danno pubblico all'ambiente introdotta nel presente giudizio dal procuratore generale trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni generali di contabilità pubblica (art. 82 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).

Prima che entrasse in vigore la legge n. 349/1986, la giurisdizione di questo magistrato era suffragata da un univoco indirizzo della giurisprudenza, che riferiva il danno ambientale allo Stato, il quale esprime e nel quale si identifica l'interesse generale della collettività nazionale.

Invero la legge n. 349/1986 ha recepito i principi affermati da tale indirizzo giurisprudenziale, ravvisando nello Stato-comunità il soggetto passivo del danno al bene ambiente, anche se ha usato, nell'ultima parte del primo comma dell'art. 18, una formula letterale riduttiva che sembra limitare il risarcimento alla sola amministrazione statale, in contrasto con la più ampia formula usata nel terzo comma, che annovera anche gli enti territoriali fra i legittimati a promuovere l'azione risarcitoria, non si comprende se a titolo di rappresentanza legale atipica degli interessi dello Stato, ovvero di vera e propria sostituzione processuale.

La rilevanza della questione, ai fini della decisione di merito del presente giudizio, appare chiara ove si consideri che, a seguito degli auspicabili interventi del giudice delle leggi sul primo, secondo e terzo comma dell'art. 18 — in conformità a quanto si avrà modi di prospettare — nulla verrebbe innovato ai fini dell'accertamento della dedotta responsabilità a carico dei convenuti, tutti amministratori di enti pubblici territoriali.

Costituiscono peraltro ostacolo a tal fine soprattutto le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 18, per i diversi e molteplici contrasti che esse presentano con la normativa costituzionale.

La difesa di alcuni convenuti ha sollevato eccezione in ordine alla parziale incostituzionalità del primo e del terzo comma dell'art. 18, in quanto non viene in essi resa esplicita la spettanza del diritto al risarcimento allo Stato-comunità (e quindi, nelle congrue ipotesi, alla collettività nazionale o alle comunità locali, a seconda dell'incidenza dei beni lesi).

Si tratterà separatamente dei profili di incostituzionalità del primo, del secondo e del terzo comma dell'art. 18.

3. — Iniziando da quest'ultimo comma, non pare dubbio che con esso il legislatore *minus dixit quam voluit* nell'individuare nello «Stato» senza alcun'altra doverosa specificazione il soggetto passivo del danno pubblico ambientale, dal momento che esso legislatore ha avvertito l'esigenza, nel terzo comma, di riconoscere anche agli enti territoriali la legittimazione alla azione di risarcimento.

Va osservato, infatti, che il bene ambientale costituisce un valore composito dai cittadini *uti universi*, ed a certe condizioni anche *uti singuli*, come testimoniano le disposizioni contenute nel quarto e nel quinto comma dell'art. 18, che riconoscono a *quisque de populo* ed alle associazioni di protezione ambientale la facoltà di denuncia dei fatti lesivi e, a queste ultime solo, la legittimazione all'intervento nei giudizi per danno all'ambiente ed ai ricorsi amministrativi per l'annullamento degli atti illegittimi.

Nel bene ambiente confluiscono infatti, di volta in volta, elementi propri del patrimonio paesistico, naturale in senso stretto (assetto del territorio, sottosuolo, atmosfera, acque marine ed interne, flora, fauna), storico ed artistico della Nazione, che in quanto tale può appartenere sia allo Stato, inteso come massimo ente esponenziale dell'intera popolazione, sia ai diversi enti territoriali (regione, provincia, comune, consorzi, comunità montane, ecc.) a loro volta esponenziali delle singole comunità comprese nelle rispettive circoscrizioni.

È evidente che, nella seconda delle illustrate ipotesi, la mancata esplicita previsione, nel primo comma dell'art. 18, della titolarità del diritto al risarcimento in favore delle comunità interessate, viola i principi costituzionali di riconoscimento e promozione delle autonomie locali (art. 5), del pluralismo autonomistico secondo cui si articola la Repubblica Italiana, Stato unitario, ma decentrato nell'attribuzione alle regioni di primarie funzioni legislative ed amministrative (artt. 114 e 116) e nel conferimento alle province ed ai comuni di poteri di autogoverno a fini generali, sia nei limiti fissati dalla legge (art. 128).

Lo Stato-comunità o Stato-ordinamento, in definitiva, non è soltanto un concetto dogmatico della dottrina del diritto pubblico, ma presuppone una concreta e complessa realtà, che si esprime giuridicamente negli enti esponenziali delle collettività di cittadini comprese centro determinati ambiti territoriali.

Di tali realtà, siccome precisate nelle anzidette entità giuridiche costituzionalmente riconosciute, non può non tener conto il legislativo ordinario allorché affronta in un organico provvedimento legislativo, come quello di cui trattasi, anche l'attualissima problematica del danno pubblico ambientale.

Questo giudice non dispone — come è ovvio — del potere di sindacare le scelte discrezionali che hanno presieduto, nel contesto di tale legge, alla formulazione delle singole norme di responsabilità, ma ha l'imprescindibile dovere di interpretare e ricostruire, ai fini della concreta pronuncia giurisdizionale, la *meos* o *ratio* unitaria ed univoca che deve necessariamente ricollegare fra loro tali norme, nel rispetto dei principi invalicabili fissati dalla Costituzione, fra cui quello, storicamente qualificante la forma di Stato, della pari ordinazione dei momenti di decentramento.

Il primo comma dell'art. 18 potrebbe essere ricondotto alla osservanza costituzionale in forza di un'interpretazione del giudice delle leggi, che ponesse sullo stesso piano lo Stato e gli enti territoriali interessati ai fini del risarcimento del danno ambientale.

4. — È appena il caso di accennare, al riguardo, che l'attività legislativa incontra una serie di limiti, i quali discendono — oltre che dai basilari canoni della logica — dalle c.d. dichiarazioni costituzionali che arricchiscono e caratterizzano la Carta repubblicana e che, inserite in diverse parti di questa, integrano delle vere e proprie garanzie dei principi generali dell'ordinamento.

Fra queste garanzie deve ricordarsi innanzitutto quella di generalissima portata espressa nell'art. 3, primo comma, e che si traduce nell'ineludibile imperativo rivolto al legislatore di assicurare a tutti i destinatari di una norma una uguale soggezione alla efficacia cogente del precetto, nel senso che tutti i titolari della pretesa, come tutti i soggetti obbligati, debbono godere — a parità di condizione — della medesima tutela giurisdizionale, e che non possono irrazionalmente crearsi sperequazioni di trattamento giuridico sostanziale o processuale fra questi ultimi, come fra quelli.

In tale ordine di idee fondamentale appare anche il principio contenuto nell'art. 24, che assicura, con il primo comma, a ciascun avente diritto un uguale esercizio delle relative azioni, con il secondo comma un medesimo diritto di difesa ad ogni destinatario di obblighi.

Atteso, poi, che la Costituzione affida alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione (art. 9), ne discende che la salvaguardia di tali beni deve essere promossa con provvedimenti — a cominciare dalle leggi che li riguardano — diretti ad incrementarli e ad evitare quelli che, potrebbero danneggiarli o non assicurarne la necessaria conservazione.

Si consideri, poi, che la Carta costituzionale esige, con l'art. 97, primo comma, il perseguimento ultimo del fine della «imparzialità» dell'intera amministrazione pubblica nonché di quei contenuti di efficienza, efficacia ed economicità di ogni funzione pubblica, che vengono sinteticamente designati con il termine di «buon andamento»; con il secondo comma del predetto articolo prescrive che le «responsabilità proprie dei funzionari» siano ricollegate alle «rispettive sfere di competenza» e alle singole «attribuzioni».

Trattasi — come è noto — di un ordinato ed organico progetto garantistico del migliore e più corretto esercizio di ogni pubblica funzione — e non solo di quelle amministrative in senso stretto — da portare in stretta relazione con l'affermazione, contenuta nell'art. 28, della diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici per ogni atto lesivo di diritti, accanto a quella, ugualmente diretta e solidale, dello Stato e degli enti pubblici di appartenenza.

5. — Il secondo comma dell'art. 18 della legge n. 349/1986 attribuisce, con la disposizione contenuta nella prima parte, al giudice ordinario la giurisdizione sul danno ambientale.

Il terzo comma di tale articolo deferisce, poi, l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale allo Stato, nonché agli enti territoriali interessati. Quest'ultimo comma presenta — in aggiunta all'aspetto di incostituzionalità già denunciato al precedente paragrafo 3 — il maggiore *vulnus* alle garanzie costituzionali della tutela del bene ambiente e della difesa del diritto degli enti titolari. Esso non precisa, infatti, né i destinatari della legittimazione processuale né la natura e le modalità di esercizio dell'azione risarcitoria.

Non viene chiarito se lo Stato e, rispettivamente, gli enti territoriali, abbiano un obbligo giuridico di promuovere l'azione in parola, ovvero un semplice facoltà discrezionale.

Non si prevede, per l'esercizio di tale azione, alcuna sostituzione processuale ufficiosa ad opera del pubblico ministero, come pure sarebbe stato possibile prevedere, sulla base dell'art. 2907 del c.c. e dell'art. 69 del c.p.c.

D'altra parte, la circostanziale previsione dell'esercizio dell'azione risarcitoria nell'ambito del processo penale per reati contro l'ambiente, mediante costituzione di parte civile dei soggetti offesi dal reato, è una indiretta conferma del carattere meramente discrezionale di tale esercizio. Né può considerarsi equipollente — ai fini della obbligatorietà dell'azione risarcitoria — la facoltà di denuncia dei fatti lesivi di beni ambientali, che il quarto comma dell'art. 18 riconosce ai cittadini ed alle associazioni ambientaliste «al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati», ovvero la legittimazione secondaria all'intervento nei giudizi per danno ambientale, che il quinto comma riconosce a queste associazioni.

La facoltà di denuncia non può andare disgiunta dall'esercizio obbligatorio di un'azione pubblica.

La verità è che, con la formulazione del secondo e terzo comma in esame, non è stata apprestata alcuna efficace tutela giurisdizionale per la *restitutio in integrum* dei beni pubblici ambientali obiettivamente considerati, così disattendendosi il valore precettivo dell'art. 9 e, se si ha rigurato alla sfera soggettiva dei soggetti pubblici titolari dei beni stessi, dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Questa abnorme ed evidente carenza di tutela si palesa ancora più grave se si considera che la responsabilità per danno all'ambiente può essere riferita, oltre che ai singoli, alle stesse persone giuridiche titolari dei beni ambientali per fatto illecito dei rispettivi amministratori e funzionari. Il primo comma dell'art. 18 adopera, al riguardo, l'ampia formula «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente . . . ».

La responsabilità diretta dello Stato e degli enti pubblici per «atti compiuti in violazione di diritti» dai rispettivi amministratori e funzionari discende per vero dall'art. 28 della Costituzione. Per questa responsabilità, pertanto, la omessa previsione di una sostituzione processuale ufficiosa nell'esercizio dell'azione risarcitoria, rende di fatto quest'ultima non configurabile, in sede giurisdizione ordinaria, al di là delle ipotesi in cui un ente agisca nei confronti dell'altro, non potendosi ovviamente immaginare che lo Stato o un ente territoriale agisca contro se stesso.

6. — Peraltro tutti i successivi commi dell'art. 18 fanno chiaramente trasparire che il legislatore, pur avendo indicato la giurisdizione del giudice ordinario per il perseguimento del danno all'ambiente, non è stato coerente con tale scelta, ma ha avuto costantemente presenti, nella disciplina particolare della relativa responsabilità, gli istituti ed i parametri propri della normativa sulla giurisdizione della Corte dei conti, introducendo, fra l'altro, il principio dell'apprezzamento equitativo del danno (sesto comma) e quello della ripartibilità dell'addebito «dei casi di concorso nello stesso evento di danno» (settimo comma)

Ma le gravi contraddizioni e lacune che connotano la scelta operata dal legislatore, evidenziandone il contrasto con fondamentali precetti costituzionali, emergono anche nella seconda parte del secondo comma dell'art. 18, laddove si conferma la giurisdizione del magistrato contabile nell'ipotesi «di cui all'art. 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3».

Questa previsione — che concerne, come è noto, la forma del c.d. danno erariale indiretto — non ha alcuna immediata attinenza con la materia del danno pubblico all'ambiente.

L'art. 22 del citato d.P.R. n. 3/1957 rispecchia infatti la tutela della finanza pubblica, sinteticamente compresa nella espressione erario, e presuppone che lo Stato abbia subito una lesione della sua integrità economico-patrimoniale in sede di responsabilità civile diretta verso i terzi per fatto illecito del proprio funzionario o dipendente compiuto in violazione dei doveri di servizio.

Ora — come si è illustrato in precedenza — non si ravvisa alcuna disposizione, nell'intera formulazione dell'art. 18, che richiami in qualche modo la responsabilità civile diretta dello Stato e degli enti pubblici territoriali per danno all'ambiente: l'uno e gli altri vengono contemplati nella unica veste di soggetti legittimati all'azione risarcitoria. Malgrado ciò, la prima parte del secondo comma dell'art. 18 opera un collegamento della giurisdizione contabile con il danno ambientale mediante l'espressione «Per le materie di cui al primo comma».

Il legislatore, quindi, mostra di avere implicitamente previsto una responsabilità diretta dell'amministrazione statale per danno ambientale, mentre non ha tenuto conto, con alcuna conferma o richiamo, di quella altrettanto diretta imputabile agli enti territoriali per il fatto illecito degli amministratori e funzionari dei medesimi.

Discende da ciò l'illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con l'art. 3, primo comma, e dell'art. 24, primo comma, se si ha riguardo alla privazione di tutela patrimoniale degli enti territoriali per il caso in cui essi fossero rimasti finanziariamente esposti a seguito di danno ambientale arrecato dai rispettivi amministratori e dipendenti.

7. — L'incostituzionalità del secondo e terzo comma dell'art. 18 si manifesta, inoltre, ove si consideri che non soltanto non si assicura il perseguimento dell'illecito ambientale nei riflessi creditorii e debitori delle persone giuridiche Stato ed enti territoriali, ma non si stabilisce neanche una disciplina unitaria, o quantomeno omogeneo, delle responsabilità individuali degli amministratori e dipendenti di questi enti per le concrete fattispecie in cui si verifichi un loro concorso, ovvero una loro cooperazione, nel medesimo evento dannoso.

Se il regime positivo delle c.d. azioni di rivalsa dello Stato e degli enti territoriali nei confronti dei rispettivi agenti responsabili presenta di per sé gravi sperequazioni in relazione al modo di promovibilità delle azioni, ai parametri soggettivi ed ai termini prescrizionali, la divisione della giurisdizione fra il giudice ordinario e magistrato contabile comporta — oltre alla violazione, già denunciata da questa corte, della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25) e della riserva delle «materie di contabilità pubblica» (art. 103, secondo comma) nelle quali non può non rientrare il danno pubblico ambientale — anche la violazione dell'art. 54, secondo comma, che esige l'adempimento «con disciplina ed onore» di ogni pubblica funzione.

Da un lato, invero, l'art. 18 manifesta l'intenzione di apprestare la richiesta tutela del bene ambiente e di perseguire chiunque appaia responsabile di danno all'ambiente; dall'altro rivela, con il secondo e terzo comma, una disciplina di tale responsabilità perplessa, contraddittoria, scadente, nell'ambito della quale viene sotto numerosi aspetti infranto il principio *ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio*.

L'intenzione di voler garantire il risarcimento del danno ambientale, espressa nel primo comma dell'art. 18, appare chiaramente fondata sulla ritenuta natura pubblica degli interessi diffusi di ciascuno e di tutti i cittadini a godere del bene comune ambiente nonché sul carattere civico sostanziale di tali posizioni soggettive, che emerge dai successivi commi e dall'intero contesto della legge n. 349/1986.

Sotto quest'ultimo e conclusivo aspetto, perciò, le gravi lacune che la cennata garanzia presenta, a causa dei rilevanti vizi di incostituzionalità dell'art. 18, non può non comportare altresì il contrasto con il principio di sovranità popolare contenuto nel secondo comma dell'art. 1 della Costituzione, che informa di sé e giustifica il c.d. diritto all'ambiente.

Orbene se la legge costituisce pur sempre un atto giuridico sovrano, ne discende che in essa vanno ricercati, per quanto possibile, i motivi che depongono per la sua validità ed efficacia, in omaggio ai primari e generali principi di conservazione e di economia, piuttosto che quelli che ne farebbero ritenere l'invalidità e la caducazione.

Alla luce di questa elementare considerazione si prospetta la piena ed organica validità ed efficacia dell'art. 18 in discussione, solo se venga dichiarata la illegittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma.

Le considerazioni che precedono fanno ritenere ammissibile, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale, che viene sollevata d'ufficio e su motivate istanze delle parti, del primo, secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in relazione agli artt. 1, secondo comma; 3, primo comma, 5; 9, primo comma; 24; 25, primo comma; 28; 54, secondo comma; 97, primo e secondo comma; 103, secondo comma; 114 e 123 della Costituzione.

Il giudizio va, pertanto sospeso.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione agli artt. 1, secondo comma; 3, primo comma; 5 e 9, primo comma, 24; 25, primo comma, 28; 54, secondo comma; 97, primo e secondo comma; 103, secondo comma; 114 e 128 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione dell'ordinanza stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 1987.

(Seguono le firme)

88C0226

N. 45

Ordinanza emessa il 15 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 febbraio 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto dalla Cassa Rurale di Strigno contro l'ufficio imposte dirette di Borgo Valsugana.

Imposte in genere - Imposte dirette - Ritenute Irpef su interessi di depositi e conti correnti - Ritardato versato - Sanzioni previste in misura identica a quelle per l'omesso versamento - Ingiustificata parità di trattamento - Conseguente violazione del criterio fissato dall'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (commisurazione della sanzioni all'effettiva entità delle violazioni).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Hà emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla Cassa Rurale di Strigno, avverso accertamento di soprattassa dell'ufficio imposte dirette di Borgo Valsugana, notificato il 29 ottobre 1984;

Letti gli atti;

Sentite le parti presenti;

Udito il relatore avv. Vittorio Anselmi;

RITENUTO IN FATTO

In data 29 ottobre 1984 l'ufficio distretturale delle imposte dirette di Borgo Valsugana notificava alla Cassa Rurale di Strigno atto di accertamento della soprattassa, pari al 50% dell'imposta, dovuta ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere detta Cassa Rurale versato con 78 giorni di ritardo rispetto alla data del 31 ottobre 1983 la seconda quota dell'acconto delle ritenute effettuate ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e relativa addizionale.

Essendo l'imposta dovuta per ritenute pari a L. 142.295.000 e per addizionale pari a L. 11.384.000, l'ufficio determinava in complessiva L. 76.839.500 la soprattassa dovuta per il ritardo nel versamento.

Avverso tale accertamento ha proposto opposizione la Cassa Rurale con ricorso depositato in data 29 dicembre 1984 ammettendo l'obbligo di effettuare il secondo versamento in acconto delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro il giorno 31 ottobre 1983.

A causa dell'assenza, per il servizio militare di leva, dell'impiegato addetto a tale compito, con conseguente riorganizzazione delle mansioni, tale versamento non venne in effetti eseguito entro i termini previsti.

Solo successivamente, continua la ricorrente, veniva riscontrato il mancato versamento di tale secondo acconto.

Accortasi di ciò la Cassa Rurale provvedeva immediatamente, in data 18 gennaio 1984 e quindi con 78 giorni di ritardo, ad effettuare il versamento a mezzo conto corrente postale sia dell'acconto di imposta ammontante a L. 142.295.000 che della relativa addizionale per L. 11.384.000.

Questi i fatti.

A sostegno della propria opposizione la ricorrente solleva in via pregiudiziale eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per violazione del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed osservando che la norma in questione viola le indicazioni ed i principi contenuti nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, in quanto applica un unico criterio sanzionatorio a situazioni tra loro diverse o comunque a situazioni che comportano una diversa gravità nella violazione della norma sanzionatrice.

In subordine la ricorrente chiede venga dichiarato applicabile alla fattispecie l'art. 39-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto le disposizioni che prevedono la sanzione applicata dall'ufficio erano state emanate poco tempo prima del verificarsi dei fatti dedotti in ricorso.

Nelle proprie deduzioni l'ufficio non formula alcun rilievo in ordine all'eccezione di illegittimità limitandosi a rilevare che non gli sono consentiti poteri di riduzione nell'applicazione della soprattassa prevista dall'art. 92 nella misura del 50%.

OSSERVA

Ad avviso di questa Commissione appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.

La legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, all'art. 10 stabilisce che «le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare l'individuazione dei contribuenti a la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi. Dovranno in particolare essere stabiliti: ...11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni...».

Sembra potersi dedurre da tali principi contenuti nella legge delega che diverso dovrebbe essere il trattamento sanzionatorio per l'ipotesi in cui vi sia un'effettiva ed oggettiva omissione del versamento rispetto all'ipotesi in cui si versi in una situazione di mero ritardo più o meno prolungato del versamento, quando poi tale versamento sia stato spontaneamente eseguito dal contribuente prima dell'intervento dell'amministrazione.

Non può verosimilmente dubitarsi del fatto che ci si trovi in presenza di due situazioni profondamente diverse avendo, nel secondo caso, il contribuente adempiuto spontaneamente all'obbligo tributario, seppure in ritardo.

La diversità sostanziale della situazione emerge sia che si consideri il danno che nelle due ipotesi viene a subire l'erario, sia che si consideri il diverso vantaggio che può derivare al contribuente.

A tale obiettiva diversità di situazioni doveva corrispondere, nell'intento del legislatore delegante, un diverso trattamento sanzionatorio che tenesse appunto conto dell'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.

In tal senso non pare certo orientata la norma di cui all'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la quale, pur applicando in caso di ritardato versamento delle soprattasse (3% e 10%) inferiori a quelle dovute (40% e 50%) per il caso in cui il versamento sia totalmente o parzialmente omesso, condiziona peraltro l'applicazione di tale ridotta soprattassa al fatto che il versamento avvenga entro i tre giorni successivi alla scadenza; con la conseguenza di rendere applicabile la soprattassa intera per l'ipotesi in cui il versamento avvenga a partire dal quarto giorno successivo a quello di scadenza oppure non avvenga affatto.

L'art. 92, primo comma, viene così a sanzionare con la medesima gravosa soprattassa del 50% sia un versamento avvenuto con soli quattro giorni di ritardo, che un versamento mai avvenuto senza tener conto che nel primo caso il danno per l'erario ed il corrispondente vantaggio per il contribuente è praticamente nullo, quantomeno se confrontato con la seconda ipotesi.

Si è quindi ad avviso di questo Collegio in presenza di un non manifestamente infondato contrasto della disposizione di cui all'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia con riferimento al principio fondamentale di cui all'art. 3 della Costituzione, sia con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

In relazione a quanto sopra la Commissione ritiene che il giudizio in corso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale; ordina pertanto la sospensione del presente procedimento.

P. Q. M.

La Commissione tributaria di primo grado di Trento, sezione V, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione predetta;
Ordina la sospensione del presente giudizio sino alla definizione di quello costituzionale;*

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Trento, addì 15 maggio 1987

(Seguono le firme)

88C0227

N. 46

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dal pretore di Imperia
nel procedimento civile vertente tra Dao Giorgio ed altri e l'I.N.P.S.*

Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione del principio della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei soggetti.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, primo, ottavo, decimo e undicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL PRETORE

Nella causa civile previdenziale iscritta al n. 592/1987 a.c. del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da:

Dao Giorgio, Flore Aldo, Flore Massimo, Vigo Aldo, Di Conza Vincenzo, Elce Mirella, Manco Giancarlo, Bonfà Jolanda, Scali Adolfo, Scali Galliciano, Fagnani Cesare, Moraglia Vladimiro, De Andreis Gino, Coscioli Nadia, Mastrantuono Paolo, Pallanca Franco, Cantoro Pietro, Perrone Tommaso, Bonfà Almerina, Valentino Silvano, Ghione Giuseppe, Blasetta Leonardo, Piccinno Fernando, Folegatti Lino, Muratore Angelo, Cirone Bruno, Siciliano Vincenzo, Camia Giorgio, Cravino Giuseppe, Ambrogio Antonino, Muratore Giuseppe, Bollea Piergiorgio, Lanza Cariccio Calogero, Moraglia Paolo, Del Cane Gucrino, Sinicropi Domenico, Rodi Pietro, Frascarelli Roberto, Papalia Pasquale, Attanasio Adamo, Riccio Alfonso, Ormea Armando, Dossi Adele, Palmas Giancarla, Prota Gaetano, Arena Angelo, Amadei Beniamino, Gallo Nicola, Agrifoglio Isacco, Pastorelli Bernardo, Tenuzzo Luigi, Ferraro Giuseppe, Marino Giuseppe, Tripicchio Gianna, Nelli Vittorio, Pastorelli Sergio, Osenza Romano, Stella Antonio, Cavalcante Mario, Bruzzese Giuseppe, Maceri Carmine, Ciccotti Paolo, Verdecchia Americo, Suppa Giuseppe, Grossi Guido, Frattarola Girardengo, Di Donato Alberto, Scognamiglio Domenico, Bucelli Erminio, Dho Adele, Stragapede Nicola Antonio, Greco Antonio, Suppa Rocco, Ferretti Romeo, Cicero Rosario, Arena Giorgio, Carbonetto Giacomo, Borella Armando, Autunnali Enzo, Barilla Giovanni, Di Caprio Giovanni, Bonfiglio Emanuela, Giusto Angelica, Martini Piergiovanni, Gagliotti Fortunata, Lampis Licio, Lampis Angelo, Lampis Luciano, Lamboglia Ruggero, Ghirardo Mario, Scarella Luciano, Moreschi Alfredo, Moreschi Albertina, Antonelli Giovanni Luca, Maremotto Eligio, Antonelli Renzo, Rechici Rocco, Romagnone Danilo, Favia Carmelo, Giovano Nazario, Fiore Marinella, Benvenuti Armando, Lorenzelli Marisa, Nicodemo Maria, Caramello Piero, Marchetta Giuseppe, Bertinelli Emma, Meggetto Biagio, Papalia Massimo, Simbari Vennera, Gaudioso Giuseppe, Di Lorenzo Natale, Muratore Franco, Papalia Rosina, Pastorino Ivo, Mazzarella Carlo, Lo Bello Antonio, Casanova Celso, Iefalo Francesco, Viale Daniele, D'Agostino Pietro, Borghi Ilvaio, Dulbecco Mario, Marrà Alfredo, Ascone Ippolito, Mandaglio Giuseppe, Assembri Tommaso, Spirli Bruno, Nardini Ferruccio, Sergi Francesco, Idotta Lucia, Parodi Giancarlo, Giacom Annamaria,

Giacon Delfina, Zoccali Rosy, Falbo Natale, Pizzo Pietro, Mercarne Rocco, Cosco Antonio, Zuppario Pietro, Breccione Bruno, Vincenzo Emilio, Savona Giacomo, Belluge Armando, Malivindi Giuseppe, Grilli Armirio, Cavallotto Gino, Crisafulli Antonino, Branchini Mario, Assandri Aldo, Crisafulli Pasquale, Carlino Domenico, Frezza Giuseppe, Durantini Iolanda, Diodati Fernanda, Esposito Pasquale, Tugnoli Silvia, De Andreis Agostino, Piccioli Giovanni, Piccioli Antonello, Piccamiglio Giovanni, Dotti Marco Vittorio, Stillitano Gabriella, Siciliano Serafino, Marzo Rocco, Di Donato Anna, Siri Rinaldo, Carbi Renato, Pietragalla Vincenzo, Gilli Angelo, Gilli Giuseppe, De Andreis Giobatta, Furlan Giovanni, Furlan Pietro,

regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane della provincia di Imperia, rappresentati e difesi dall'avv. proc. Angelo Roggero del Foro di Sanremo (con domicilio eletto presso l'avv. Enea Fossati, via Don Abbo, 12, Imperia), in forza di delega rilasciata a margine del ricorso introduttivo davanti al Pretore di Sanremo, ricorrenti, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) in persona del presidente *pro-tempore* con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. G. Frallicciardi e nel suo studio in Imperia elettivamente domiciliato, giusta procura generale alle liti autenticata a ministero dott. Lupo Notaro in Roma in data 30 settembre 1986 convenuto;

Il pretore di Imperia, magistrato del lavoro, dott. E. Coloretti, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letto il ricorso presentato dalle persone indicate in rubrica;

Letti gli atti;

Considerato che i ricorrenti, tutti titolari di esercizi alberghieri, hanno denunciato d'illegittimità costituzionale l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 53, primo e secondo comma, 81, terzo comma, della Costituzione, lamentando un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento fra le varie categorie soggette al pagamento del contributo,

che il convenuto I.N.P.S. ha contestato la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai ricorrenti, assumendo che ogni questione deve intendersi ormai superata dalla sentenza n. 167 del 1º luglio 1986 della Corte costituzionale;

Ritenuto che i dubbi sulla conformità dell'art. 31 cit. ai principi enunciati negli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione non sono privi di fondamento;

che nella sentenza n. 167 richiamata dal convenuto, l'I.N.P.S., pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme che nella materia, hanno preceduto l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha tuttavia riconosciuto le disarmonie del sistema, auspicando l'avvio di «un processo di adeguamento»;

che, per contro, l'art. 31 della legge n. 41/1986 non sembra aver attenuato le sperequazioni e le incongruenze del sistema;

che occorre definire la natura del c.d. contributo di malattia, naturalmente nel quadro della nuova regolamentazione;

che, ad avviso di questo pretore, la riforma sanitaria del 1978 ha superato il precedente sistema fondato sul rapporto assicurativo, istituendo il servizio sanitario nazionale, finanziato, in massima parte, attraverso la sottoposizione dei cittadini a contribuzione mediante attingimenti dai redditi, che, al di là dei termini usati, hanno la sostanziale natura di prelievi fiscali;

che simile natura è implicitamente confermata nello stesso art. 31 cit., là dove, all'ottavo comma stabilendo ai fini della determinazione del contributo dovuto al s.s.n. dagli esercenti attività commerciali e da altre categorie la misura del 7,50% del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, ha in tal modo, fatto inequivocabile richiamo al concetto di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione;

che, ciò posto, sembrano incontestabili le violazioni degli artt. 3 e 53 della costituzione;

che una prima discriminazione, difficilmente giustificabile, è data dalla differenza fra la misura della contribuzione posta a carico degli esercenti attività commerciali (7,50%) e di quella posta a carico dei lavoratori dipendenti (1,35%) e del contributo di solidarietà oltre i quaranta milioni di lire (rispettivamente del 4% e del 0,20%);

che un'altra vistosa sperequazione si rinviene nel decimo comma dell'art. 31 cit., là dove i soli liberi professionisti, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni è previsto un contributo minimo rispettivamente di L. 648.000 e L. 324.000;

che ciò sembra in stridente contrasto col principio costituzionale di uguaglianza, posto che per tal via il contributo è collegato unicamente all'appartenenza a determinate categorie di lavoratori, ritenuti percettori di redditi che, in realtà potrebbero anche non sussistere;

che, inoltre, la differenziazione del c.d. minimale in misura più favorevole ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si fonda su una base fittizia, qual è la presunzione di una maggior redditività del lavoro degli esercenti attività commerciali;

che un'ulteriore discriminazione può ravvisarsi nel fatto che, mentre per gli esercenti attività commerciali e gli appartenenti ad altre determinate categorie il contributo grava nella misura del 7,50% del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, cioè del reddito lordo risultante dal rigo 36 del mod. 740, quindi prima della deduzione degli oneri deducibili, al contrario, per i lavoratori dipendenti il contributo insiste nella misura dell'1,35% del reddito imponibile che è quello indicato al rigo 43 del mod. 740, dopo la deduzione degli oneri: il che non sembra né giusto né razionale; che tutte le sperequazioni fin qui elencate non possono trovare giustificazione neppure alla luce del principio solidaristico su cui fa leva la citata sentenza n. 167/1986 della Corte costituzionale, giacché in nessun caso può essere disconosciuto il generale principio di uguaglianza che consente disparità di trattamento soltanto di fronte a situazioni diverse;

che, quindi, le questioni sollevate sono rilevanti ai fini della decisione, in quanto il loro eventuale accoglimento priverebbe di fondamento le pretese dell'I.N.P.S.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso all'udienza del 5 ottobre 1987.

(Seguono le firme)

88C0228

N. 47

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla commissione tributaria di 1° grado di Teramo sul ricorso proposto da Capuani Gino contro l'ufficio provinciale I.V.A. di Teramo

Imposta valore aggiunto - Accertamento delle imposte sulle vendite - Accertamento induttivo - Indetraibilità, dell'imposta, assolta sulle operazioni di acquisto, ma non risultante dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche - Lamentata duplicazione di imposta oltre alla sanzione di cui all'art. 43, comma primo, d.P.R. 633/72 - Violazione dei principi posti dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti presentati da Capuani Gino, prot. gen. nn. 788, 789 e 790 dell'anno 1986.

FATTO

Il ricorrente impugna gli avvisi di accertamento nn. 804087, 804088 e 804089 dell'ufficio provinciale I.V.A. di Teramo notificati il 18 marzo 1986 con i quali l'ufficio contesta, fra l'altro, la mancata tenuta dei libri contabili nonché la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni 1982, 1983 e 1984. Il ricorrente lamenta inoltre di non essere stato ammesso ad alcuna detrazione di imposta essendosi proceduto ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972.

Per tale motivo, esso ricorrente deduce la illegittimità Costituzionale del predetto art. 55 nella parte in cui preclude la detraibilità delle imposte pagate a monte, per contrasto con i principi Costituzionali contenuti negli artt. 53 e 76 della Costituzione in relazione all'art. 5 della legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971.

Resiste l'ufficio con memoria e conclude chiedendo il rigetto del ricorso rimettendosi alla valutazione della commissione in ordine alla sollevata questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972.

DIRITTO

La commissione ritiene che la questione sollevata non sia manifestamente infondata.

Com'è noto il citato art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 dispone che l'ufficio I.V.A. proceda all'accertamento dell'ammontare imponibile, delle aliquote applicabili «induttivamente, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio». In tal caso allo stesso è consentito di detrarre dalle imposte induttivamente accertate soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali (oggi liquidazioni).

Il menzionato art. 55, però, preclude — in assenza delle liquidazioni periodiche — la detraibilità delle imposte pagate sugli acquisti di beni o servizi e risultanti, come nella fattispecie in esame, da fatture regolarmente tenute ma non registrate sui libri contabili.

Osserva la commissione che il Legislatore, nell'intento di creare con l'art. 55 del citato d.P.R. n. 633/1972 uno strumento deterrente al fine di ottenere, a pena della indetraibilità delle imposte pagate per gli acquisti di beni di servizi, il rispetto da parte del contribuente dei fondamentali obblighi, quale è quello della presentazione della denuncia annuale, non si è strettamente uniformato ai principi dettati dal d.P.R. n. 633/1972 e segnatamente all'art. 5 n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede la detrazione della imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione ed al commercio di beni e di servizi imponibili.

In siffatta situazione non vi è dubbio che il contribuente, non ammesso alla detraibilità delle imposte pagate a monte, venga a trovarsi assoggettato ad una duplicazione di imposta, oltreché alla sanzione di cui all'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione annuale.

Ben può sostenersi, a parere di questa commissione, dunque, la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità dell'art. 55 citato con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e rilevante per quanto in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione della pregiudiziale Costituzionale ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al ricorrente ed all'ufficio provinciale I.V.A. di Teramo ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 15 ottobre 1987

Il presidente della sezione: LUBERTI

N. 48

*Ordinanza emessa il 22 ottobre 1987 dal pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Belloni Leonardo e S.p.a. Spinelli*

Procedure concorsuali - Imprese ammesse a concordato preventivo - Crediti, verso di esse, di lavoratori autonomi (nel caso agenti) per prestazioni continuative e coordinate effettuate con attività prevalentemente personale, anche se non subordinata - Esclusione della rivalutazione monetaria - Crediti privilegiati di lavoratori autonomi (agenti) nella procedura di concordato preventivo - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei crediti di lavoro subordinato - Richiamo a sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 1986.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267: combinato disposto artt. 59 e 169).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE
O S S E R V A

Belloni Luca e Belloni Leonardo, già agenti della S.p.a. Spinelli in concordato preventivo hanno conciliato la causa proposta contro la preponente per ottenere il pagamento di crediti derivanti dal rapporto di agenzia;

Chiedono nella presente causa il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale sui crediti definiti nella conciliazione, giusta sent. Corte cost. n. 300/1986;

La convenuta eccepisce il carattere novativo della conciliazione giudiziale e l'inapplicabilità al lavoro autonomo dei principi enunciati nella citata pronuncia con riferimento esclusivo ai lavoratori subordinati;

Ritenuto che con la conciliazione *de qua* le parti hanno inteso porre fine alla lite determinando il *quantum* dell'obbligazione di pagamento residua ed i suoi tempi, con esclusione di volontà novativa, desumibile anche dall'espresso mantenimento del privilegio che assiste il credito degli agenti;

Ritenuto che la parificazione di tali crediti ai crediti retributivi, desumibile dagli artt. 2751-*bis* del c.c., 429 del c.p.c. (come interpretato da sez. un. 8 giugno 1987, n. 5017) trova giustificazione nel carattere prevalentemente personale del lavoro prestato dall'agente, che consente una parziale assimilazione di tale tipologia lavorativa a quella subordinata (vedi ad es. disciplina legale e giurisprudenziale della giusta causa di risoluzione nel lavoro subordinato e nel rapporto di agenzia), escludendo trattasi di reddito di impresa;

Ritenuto per tali motivi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti dei lavoratori autonomi la cui attività si concreti in una prestazione di lavoro continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, per il periodo successivo alla domanda per concordato preventivo, nonché degli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 159 e 54, terzo comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non si estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati degli agenti nella procedura di concordato preventivo; per contrasto con l'art. 3 della costituzione in relazione alla disciplina dei crediti da lavoro subordinato risultante da Corte costituzione n. 300/1986;

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;

Sospende il presente giudizio e solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti dei lavoratori autonomi la cui attività si concreti nella prestazione di lavoro continuativo e coordinato prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo; nonché degli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 159 e 54, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1947 nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su crediti privilegiati degli agenti nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro;

- Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due camere;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Firenze, addì 22 ottobre 1987

Il pretore: DE MATTEIS

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 155. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 7 del 17 febbraio 1988).

Nel titolo della sentenza citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 76 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo, dove è scritto: «*Camere superiori . . .*», leggasi: «*canone superiore . . .*».

88C0271

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 156. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 7 del 17 febbraio 1988).

Nel titolo della sentenza citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 83 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo rigo, dove è scritto: «*Assicurazione generale sulla vita*», leggasi: «*Assicurazione obbligatoria sulla vita*».

88C0272

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.